

X LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

### RESOCONTI:

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	Pag.	5
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE . . . . .	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) . . . . .	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	17
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	23
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	29
DIFESA (IV) . . . . .	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	37
FINANZE (VI) . . . . .	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	57
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	61
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	69
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	75
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	83
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	93
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	109

**N.B.** Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della III Commissione per le comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI . . . . .	Pag.	113
ALLEGATO . . . . .	»	115

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta delle elezioni</i> . . . . .	Pag.	III
<i>Commissioni riunite (II e XII)</i> . . . . .	»	IV
<i>Commissioni riunite (III e V)</i> . . . . .	»	VII
<i>Commissioni riunite (VIII e IX)</i> . . . . .	»	VIII
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i> . . . . .	»	IX
<i>Giustizia (II)</i> . . . . .	»	X
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i> . . . . .	»	XIII
<i>Difesa (IV)</i> . . . . .	»	XIV
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i> . . . . .	»	XV
<i>Finanze (VI)</i> . . . . .	»	XVI
<i>Cultura, scienza e istruzione (VII)</i> . . . . .	»	XXI
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i> . . . . .	»	XXIII
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i> . . . . .	»	XXV
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i> . . . . .	»	XXVII
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i> . . . . .	»	XXIX
<i>Affari sociali (XII)</i> . . . . .	»	XXXII
<i>Agricoltura (XIII)</i> . . . . .	»	XXXV
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i> . . . . .	»	XXXVII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari</i> . . . . .	»	XXXVIII
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attua- zione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i> . . . . .	»	XXXIX
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	»	XL
INDICE DELLE CONVOCAZIONI . . . . .	»	XLI

# RESOCONTI

PAGINA BIANCA

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

---

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 15,40. —  
Presidenza del Presidente Bruno FRAC-  
CHIA.*

### **Esame di una domanda di autorizzazione a procedere.**

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Farace, per i reati di cui all'articolo 1, primo, secondo, nn. 1 e 2, e sesto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazioni delle norme per la repressione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) (doc. IV, n. 94).

Il relatore Raffaele VALENSISE illustra i fatti all'origine della domanda di autorizzazione a procedere, riservandosi di formulare le sue conclusioni.

La Giunta ascolta quindi – ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento – il deputato Luigi FARACE, che produce alcuni documenti e risponde a quesiti posti dal relatore Raffaele VALENSISE e dal deputato Antonio BARGONE.

Dopo interventi del relatore Raffaele VALENSISE e dei deputati Alberto SINATRA, Mauro MELLINI e Lino ARMELLIN, il Presidente rinvia alla prossima seduta il seguito dell'esame, causa la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle 16.*

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulla condizione giovanile

---

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 15,45. —  
Presidenza del Presidente SAVINO.*

### **Esame del programma delle missioni della Commissione.**

In apertura di seduta, il Presidente SAVINO comunica di aver designato a fornire consulenza al deputato Amalfitano sulla materia per la quale è relatore « I giovani e la religione », acquisito il parere favorevole dell'Ufficio di Presidenza, il professor Renato Mion, ordinario di sociologia della gioventù presso l'Università Salesiana di Roma.

Comunica altresì di aver ricevuto dal professor Luciano Ferrari Bravo, componente del Comitato tecnico-scientifico

della Commissione, una lettera con la quale, a causa di sopravvenuti impedimenti personali che gli renderebbero impossibile assicurare la necessaria assiduità alle riunioni del Comitato, rassegna le proprie dimissioni dall'incarico.

La Commissione passa quindi all'esame del punto all'ordine del giorno. Dopo interventi sull'ordine dei lavori del Presidente SAVINO e del deputato BEVILACQUA, la Commissione, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, delibera di rinviare l'esame del programma delle singole missioni ad una prossima seduta, restando approvato il calendario delle stesse.

*La seduta termina alle 15,55.*

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 14. — Presidenza del Vicepresidente della XII Commissione Lino ARMELLIN. — Intervengono il Ministro per gli affari sociali Rosa Russo Jervolino e il Sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo Ruffino.*

#### Disegno e proposte di legge:

**Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza** (Approvato dal Senato) (4414).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione)

**GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope** (1422).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

**PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti** (2976).

(Parere della I Commissione).

**TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope** (3095).

(Parere della X e della XIII Commissione).

**ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti** (3381).

(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

**RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti** (3395).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).

**TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali** (3461).

(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

**BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti** (3659).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

**POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).**

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame dei progetti di legge.

Il deputato Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO desidera preliminarmente soffermarsi sulle conseguenze negative della mancata distinzione tra repressione penale del fenomeno della tossicodipendenza e cura del drogato, come risulta dal provvedimento licenziato dal Senato. Infatti, premesso che il principio dell'illeceità del drogarsi è contenuto anche nella normativa vigente, il sistema sanzionatorio della nuova legge stravolge il concetto di cura che viene ad essere considerata alla stregua di una pena alternativa: sulla negatività di tale concezione, valgano le critiche già ieri diffusamente espresse dalla collega Tarantelli per cui l'intervento terapeutico è tale solo se prende le mosse da una richiesta di aiuto e non da una mera imposizione. Si ripropone quindi con il testo del Senato quel concetto di crimine sociale da curarsi con terapie mediche ormai da lungo tempo superato; l'operatore sanitario non può, infatti, essere visto come un erogatore di pena alternativo: ciò, del resto, avrebbe come unica conseguenza quella di portare ad una ulteriore clandestinizzazione della tossicodipendenza e non gioverebbe sicuramente né a combattere la diffusione della droga né quella dell'AIDS.

Soffermandosi, quindi, nel merito del provvedimento approvato dal Senato, analizza il combinato disposto delle disposizioni di cui agli articoli 99 e 100, in tema di impugnabilità, e degli articoli 72, comma 3, e 72-*quinquies*, in merito alla possibilità di ricorrere al cosiddetto programma terapeutico e socio-riabilitativo: al riguardo, l'aver previsto l'impugnabilità del programma terapeutico avrà

come conseguenza la giurisdizionalizzazione dello stesso; ciò comporterà tra l'altro un aumento del carico di lavoro per i tribunali, e dimostrerà con evidenza la inadeguatezza a giudicare da parte del giudice su una materia a carattere strettamente socio-sanitario quale quella del recupero del drogato. La possibilità, poi, di ricorrere anche in Cassazione avrà come conseguenza l'omogeneizzazione dei programmi di recupero quale risultato finale e ciò, come è ben noto, appare del tutto incompatibile con le esigenze di personalizzazione del trattamento. Il sistema prospettato presenta inoltre evidenti difficoltà applicative: siamo infatti sicuri che le prefetture, gli uffici giudiziari, le stesse carceri, sapranno adeguatamente rispondere ai compiti loro affidati dalla nuova normativa?

Il testo del Senato si basa altresì sul superamento della legge n. 685 e del concetto di modica quantità. Questa scelta viene motivata dalla necessità di superare le disparità di trattamento avutesi in sede giurisprudenziale nonché l'impunità del piccolo spacciatore, sancita di fatto dall'articolo 80 della legge vigente. In realtà il provvedimento del Senato non risolve nessuno dei predetti problemi. Il concetto di dose media giornaliera appare un tentativo di riduzione della complessità della questione troppo facile e poco efficace anche perché la dipendenza dalla sostanza chimica non esaurisce « il tutto » della tossicodipendenza. Quanto al piccolo spacciatore, che già oggi va in giro con al massimo una o due dosi in tasca, sarà proprio colui che più facilmente potrà adeguarsi alla nuova normativa che, invece, colpirà molto più duramente il consumatore, occasionale, ma poco accorto, che tra l'altro, non risultando tossicodipendente, non potrà godere di alcun trattamento di favore in sede giudiziaria.

La nuova normativa, dunque, non appare realmente dissuasiva nei confronti del tossicodipendente a far uso di droga, né le scelte compiute al Senato sembrano raggiungere gli obiettivi che ci si era po-

sti. Al riguardo, è emblematico il disposto dell'articolo 72 che disciplina le sanzioni amministrative. Il cosiddetto procedimento dinanzi al prefetto non contiene nessun reale spazio di difesa al di fuori dell'opposizione ed è prevista una sanzione che si basa su quel concetto di pericolosità presunta alla base dell'applicazione di una misura di prevenzione, ormai da tempo condannato sia in dottrina che nella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale: è questo un passo indietro notevolissimo che ci riporta alla categoria, del tutto sorpassata, del delitto penale d'autore della tradizione giuridica germanica degli anni '30, nonché ad una concezione della funzione preventiva del diritto penale ormai pienamente superata dalla moderna cultura giuridica democratica.

Conclusivamente, ribadisce di aver voluto esprimere critiche di carattere contentutistico più che ideologico circa l'efficacia della nuova normativa proposta, che comunque sembra basata, come giustamente osservato in precedenza dal collega Recchia, più su un intento di utilizzo ai fini di assicurazione collettiva che da una reale capacità ed efficacia a combattere il fenomeno della tossicodipendenza.

Il Presidente Lino ARMELLIN sospende brevemente la seduta.

*(La seduta sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle 14,35).*

Il deputato Alma Agata CAPPIELLO osserva che al problema della droga, che ha assunto dimensioni di emergenza nazionale, il legislatore non da oggi sta tentando di dare risposta concreta. Già infatti nel 1984 il Governo Craxi aveva approvato un disegno di legge in materia per potenziare i mezzi per contrastare i grandi traffici, individuando nuovi reati connessi all'uso e allo spaccio della droga. Nel 1985 il Governo approvava un decreto con i principi essenziali del disegno di legge dell'anno precedente ed istituisce un osservatorio permanente per una migliore conoscenza del fenomeno.

L'Italia intanto si allineava sulle posizioni della convenzione ONU di Vienna sottoscritta da 106 Paesi. In quella convenzione viene fatto obbligo a ciascun Paese di conferire carattere di imposizione penale alla detenzione, all'acquisto e alla coltivazione di sostanze stupefacenti e psicotrope per uso personale.

Approvare ora rapidamente il provvedimento, nel testo del Senato, avrebbe tra l'altro il significato di un adeguamento della normativa italiana agli indirizzi della massima organizzazione della comunità internazionale. La legge n. 685 del 1975, infatti, si basa su una possibile convivenza con la droga, nell'accettazione del principio della modica quantità. Ma la sua concreta applicazione ha portato, tra l'altro, nelle decisioni dei giudici, ad una diversità di trattamento ed è anche per questo che tale concetto va rivisto ed anche perché il fenomeno della droga è cambiato. Non bisogna allora avere alcuna paura di modificare una normativa in vigore se è incapace di dare risposte reali.

Si può dare quindi attraverso una buona legge un valido contributo ad una lotta più concreta al traffico della droga, assicurando uno stanziamento adeguato, anche a sostegno della prevenzione, della cura e della riabilitazione.

Sottolinea che ogni ipotesi di liberalizzazione non ha alcun senso, perché porterebbe inevitabilmente ad un aumento dei soggetti dediti alla droga e peraltro una decisione di tale genere dovrebbe essere presa da ogni Paese della Comunità internazionale.

Il Governo ha presentato un buon testo ed il Senato ha lavorato bene. Certo il provvedimento può essere migliorato in alcune sue parti, ma deve comunque perseguire l'obiettivo di modificare un certo orientamento culturale oggi in atto, affermando chiaramente che drogarsi non può essere considerato un atto lecito. Comunque, dovrà rimanere chiaro che il primo nemico da combattere è la grande criminalità e nel testo così come pervenuto dal Senato risultano raccolti tutti i suggerimenti.

menti che vengono dall'interno e dall'estero, dalle autorità impegnate nella lotta al grande traffico, in secondo luogo, occorre dare ogni possibile aiuto alle vittime della droga, più mezzi alle comunità, impegnando di più le strutture pubbliche e incentivando il volontariato.

I socialisti non hanno alcun modello terapeutico da imporre, c'è un'esigenza di risposte differenziate. Le comunità devono essere lasciate libere di attuare i propri metodi.

In terzo luogo occorre ripercorrere una strada che il PSI ha da tempo proposto ed il provvedimento trasmesso dal Senato ha accolto, cioè mettere in atto ogni tentativo per porre un argine alle nuove tossicodipendenze, assicurando ogni cura a chi ha bisogno e nello stesso tempo cercare di dissuadere.

Osserva che nel disegno di legge si prevede la misura restrittiva della carcerazione con più parsimonia che nella legge n. 685 del 1975 e ne è prova la graduazione delle sanzioni. Nel contempo la sanzione amministrativa ha il compito, non solo di dissuadere, ma di mettere in contatto i minori con le comunità terapeutiche.

Sottolinea che il problema del fenomeno droga non è solo italiano, si deve procedere allora ad una grande mobilitazione anche assumendo contatti con i Paesi produttori di sostanze stupefacenti e non solo attraverso gli organismi internazionali. Perché infatti le iniziative di lotta alla droga possano risultare efficaci occorre coinvolgere i Paesi produttori e tale coinvolgimento passa soprattutto attraverso l'eliminazione delle patologie gravi che riguardano le distanze nord-sud, ed anche attraverso un'azione che renda più rischiosi i percorsi attraverso i quali questo traffico si sviluppa. In questo senso l'articolo 10 del disegno di legge n. 4414 prevede una norma che fa obbligo di fornire informazioni e dati al servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ribadisce, in conclusione, a nome del gruppo PSI, che è irrinunciabile l'affermazione che non debba considerarsi più lecita l'assunzione di sostanze stupefacenti, l'illicità dell'uso della droga è infatti scritta nel danno sociale che essa provoca alla società tutta. Per questo i socialisti sono per l'approvazione più rapida possibile del provvedimento e nel migliore testo possibile. In questa ottica il suo gruppo è pronto a valutare ogni emendamento migliorativo ma senza modificare l'asse portante del provvedimento, in una collaborazione tra tutte le forze politiche che sia realmente costruttiva. Una nuova legge non deve servire l'interesse di questo o di quel partito o del Governo ma di tutti i cittadini, e nel Paese c'è una vasta aspettativa in questo senso.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA intende richiamare l'attenzione delle Commissioni su un documento pastorale divulgato dai vescovi italiani nel dicembre '89 in cui, tra l'altro, viene affermato che « sono senza dubbio in crescita la stima per il valore della vita umana e la consapevolezza che la sua difesa e promozione esigono maggior impegno e solidarietà da parte di tutti e a ogni livello. Anche gli atteggiamenti culturali e pratici di segno contrario vengono sottoposti, non poche volte, a un ripensamento più responsabile (...) Continuano oggi a svilupparsi, tra le forme di violenza e di disprezzo della vita umana, fenomeni quali la droga, l'alcolismo, la pornografia, la violenza sessuale e la prostituzione, il maltrattamento minorile e in particolare dei bambini. I suicidi, anche di adolescenti, sono indice drammatico di una stanchezza di vivere. Lo stesso diffondersi dell'Aids è un altro segnale preoccupante di irresponsabilità verso se stessi e verso gli altri. La cultura dominante considera la qualità della vita come valore primo e assoluto e la interpreta prevalentemente o esclusivamente in termini di efficienza economica, di godibilità consumistica, di bellezza e vivibilità della vita fisica, separata dalle dimensioni relazionali, spirituali e religiose dell'esistenza (...) La vita

umana chiama in causa anche la comunità politica. Non poche scelte riguardanti la tutela della vita sono condizionate da interessi e fattori di ordine economico. Alcuni ambiti della vita sociale subiscono pressioni e speculazioni di mercato, come avviene con la contracccezione, le manipolazioni degli embrioni, la diffusione della droga e la pornografia. Altri ambiti dello sviluppo rischiano di essere determinati da fattori d'interesse economico che ne alterano le finalità come, per esempio, lo studio delle cure contro talune malattie, la pratica dei trapianti d'organo, la prevenzione in campo sociale e produttivo, la salvaguardia dell'ambiente. La legislazione civile si limita spesso ad assumere, nel bene e nel male, gli atteggiamenti di fondo della cultura dominante e contribuisce a consolidarli. Da più parti si sottolinea che la politica non può più restare indifferente o neutrale di fronte al diritto alla vita di ogni persona e al rispetto della sua dignità, come pure non può più essere sorda di fronte alle reali e impellenti esigenze della famiglia di oggi. (...) Anche nei riguardo dei drogati e dei malati di Aids è necessario ricordare, pur con delicatezza e amore, il dovere del rispetto della vita, sia propria che altrui. Non sono quindi leciti né l'uso e lo spaccio della droga, né tutti quei comportamenti che causano il contagio dell'Aids. Di fronte ai difficili e complessi problemi di queste forme di marginalità l'impegno primario è quello della prevenzione (...) È insieme urgente offrire una serie di servizi di assistenza e di recupero per cui le varie comunità terapeutiche e tutti i possibili servizi che le persone singole e associate sanno e sapranno realizzare per sostenere e accompagnare i giovani e le famiglie colpiti da questi flagelli, vanno perciò, sostenute e valorizzate da parte dell'intera comunità ».

Ha inteso richiamare tale documento per sottolineare l'importanza del disegno di legge trasmesso dal Senato che si pone l'obiettivo di combattere il flagello della droga, sia attraverso una maggiore opera di prevenzione, sia mediante una più in-

cisiva lotta al grande traffico, sia mediante un diverso trattamento normativo del consumo per evitare una ulteriore diffusione dello stesso.

Nel ringraziare i relatori per le ampie relazioni svolte intende ribadire l'esigenza, a suo avviso centrale, che un dibattito così importante come quello in corso, e che involge — come emerge dal documento episcopale sopra citato — temi di fondo della cultura e della società contemporanea, non possa essere ammantato di coloriture politiche.

Certo l'approvazione di una nuova legge sulla droga è urgente e da parte sua non può disconoscere la fondatezza del richiamo, condiviso da larga parte dell'opinione pubblica, recentemente compiuto dall'onorevole Craxi al Parlamento perché approvi in tempi rapidi il disegno di legge in esame superando le lungaggini delle procedure; di fronte alla sostanziale fondatezza di tale posizione male fanno le forze politiche che non si impegnano o peggio contrastano la rapida approvazione del provvedimento, necessario per dare nuovo impulso alla lotta alla droga. Ciò non significa ovviamente che il testo trasmesso dal Senato non sia emendabile: esso va esaminato con attenzione e compiutamente e da parte del gruppo democristiano vi è la disponibilità a modificarlo lì dove è necessario senza però che ciò determini stravolgimenti del testo.

Riconosce che certo il carcere non risolve alla radice le cause della tossicodipendenza, che vanno individuate nelle carenze educative, nel vuoto culturale e nel dilagare del consumismo: ma è anche vero però che il carcere può costituire un utile deterrente dissuasivo e correttivo di comportamenti devianti.

Da parte di qualcuno si è criticata la previsione di una competenza prefettizia relativamente alle prime infrazioni del tossicodipendente cui solo successivamente segue l'intervento da parte dell'autorità giudiziaria; ricordato che tale competenza prefettizia è in linea con la depenalizzazione prevista dalla legge 681 del 1989, ritiene comunque possibile recepire le critiche avanzate al riguardo, pre-

vedendo sin dalla fase cosiddetta amministrativa l'intervento del pretore, che eserciterebbe in una prima fase funzioni amministrative e, successivamente, interverrebbe nell'esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali penali.

Ritiene anche che possa essere accolta la proposta di prevedere per i tossicodipendenti delle strutture carcerarie autonome, onde evitare le conseguenze negative che deriverebbero da condizioni di reclusione promiscue. Se l'onorevole Goria intende presentare un emendamento in tal senso, da parte sua si dichiara disponibile a sostenerlo, ritenendo che possono essere all'uopo utilizzate alcuni degli attuali carceri mandamentali che, muniti dei necessari servizi di assistenza medica, dovrebbero, secondo una linea di riforma da lui più volte propugnata, essere trasformati in sezioni delle attuali case circondariali. Dichiaro inoltre di convenire sull'affiancamento, nell'azione di recupero e di assistenza, di strutture private, ispirate alla logica del volontariato, accanto a quelle pubbliche, la cui azione è spesso viziata da burocraticismo e che, a suo avviso, andrebbero convenientemente riformate per renderle più vive e vicine ai bisogni del tossicodipendente.

In conclusione occorre approvare con urgenza una legge che è vivamente attesa dalla gente e su cui non bisogna confrontarsi con chiusure ideologiche ed innalzare scudi politici da una parte e dall'altra. La nuova legge sulla droga infatti è una legge che non ha e non deve avere colore politico ma deve costituire una puntuale risposta alle esigenze sociali. La DC che non ha mai nascosto le proprie riserve su molte parti della 685 e che non ritiene praticabile la strada della legalizzazione delle sostanze stupefacenti, intende impegnarsi per un'approvazione rapida della legge dichiarandosi disponibile ad apportare gli emendamenti volti a migliorarne l'efficacia.

Il deputato Gianni TAMINO osserva che i termini « stupefacenti » e « droga » non hanno un significato oggettivamente

ed univocamente definito; sarebbe più opportuno parlare di « sostanze psicotrope », seppure tale locuzione non sia del tutto esatta. L'incertezza deriva dal fatto che vi sono molte sostanze che producono effetti stupefacenti, senza causare tuttavia conseguenze a livello fisiologico; inoltre, gli effetti variano anche in relazione ai diversi individui che assumono tali sostanze ed alla loro situazione peculiare. Il significato attribuito al termine « droga » è dunque il frutto di un atteggiamento essenzialmente ideologico e viene identificato come parametro di un comportamento deviante: è un criterio sicuramente pericoloso. Ad esempio, solo alcune sostanze ad azione psicotropa sono comprese nel disegno di legge governativo in esame, mentre altre al contrario ne sono escluse: è una scelta di carattere esclusivamente ideologico e culturale. Si può riscontrare che per il fumo è stata comprovata una qualche dipendenza fisiologica; eppure, il fumo non è incluso nel disegno di legge, (e sarebbe ridicolo farlo). L'impostazione del disegno di legge è assurda, configurando una definizione di soggetto deviante, in base ai composti che tale soggetto utilizza, secondo una visione ideologica e non scientifica.

Un altro rilevante problema sollevato dal provvedimento in esame riguarda il limite di intervento della legge nei confronti della sfera dell'individuo: bisogna chiedersi fin dove la legge possa arrivare e quando essa si debba astenere dall'intervenire su comportamenti che riguardano esclusivamente l'individuo. Diverso è il caso di quei comportamenti individuali che violano l'altrui sfera: in tal caso, come a maggior ragione quello dell'intervento contro la criminalità legata al traffico degli stupefacenti, lo Stato deve intervenire. La logica proibizionista che è alla base del disegno di legge governativo sanziona determinati comportamenti individuali mentre, al contrario, privilegia chi ricorre all'uso di altre sostanze: punisce chi fuma marijuana, ma non chi fa uso di alcool senza che vi sia alcuna differenza di tipo oggettivo oppure morale tra l'assumere l'una o l'altra sostanza.

In alcuni casi lo Stato contribuisce ad incentivare alcuni comportamenti: si pensi alla pubblicità dei superalcolici, che propone un modello distorto secondo cui chi beve un certo tipo di bevande è una persona socialmente importante. C'è da chiedersi quale sia la logica ispiratrice di queste posizioni.

Ritiene necessario, invece, operare sul piano della prevenzione rispetto all'uso di alcool, marijuana ecc. La logica proibizionista è errata, in quanto consente alla legge di intervenire nella sfera individuale; lo Stato, invece, dovrebbe intervenire (come fa già in altri campi) solo nel caso in cui l'individuo violi la altrui sfera. Questo è il senso della posizione anti-proibizionista, l'unica intesa a risolvere i problemi con una adeguata attività di prevenzione.

Critica la logica coercitiva che pone un'alternativa tra le misure detentive e quelle riabilitative: queste ultime non hanno senso se non sono spontanee, perché l'intervento riabilitativo imposto ben difficilmente può avere risultati proficui. Anche in altri Stati la scelta coercitiva ha prodotto un fallimento; bisogna invece capire le cause dei comportamenti ed intervenire tramite la prevenzione.

La contrapposizione tra le due filosofie può essere riassunta nella seguente espressione: la legge può essere « contro » oppure « a favore » le sostanze e, conseguentemente, i comportamenti di chi assume tali sostanze. Il disegno di legge governativo è « contro », presentando elementi tipici delle leggi proibizioniste, mentre la proposta di legge 3395, Ronchi ed altri, sulla stessa materia è « a favore » dei tossicodipendenti.

Le esperienze maturate in altri paesi sono significative: gli Stati Uniti per la posizione proibizionista, l'Olanda per la politica anti-proibizionista. Il sistema vigente nei Paesi Bassi, mantenendo come obiettivo primario la lotta alla criminalità organizzata che prolifera nel mercato della droga, spesso con rilievo e connessioni internazionali, può essere sintetiz-

zato in tre aspetti: l'informazione, l'influenza sull'offerta e l'appoggio a soggetti coinvolti dal problema degli stupefacenti quali i genitori o i medici.

Mentre il primo e il terzo aspetto sono previsti, in qualche maniera, dal disegno di legge governativo, il secondo (influenza sull'offerta) non è assolutamente previsto in questo provvedimento: il sistema olandese ha provveduto a distinguere tra i potenziali fruitori di droghe leggere e quelli di droghe pesanti, evitando di intervenire per il commercio delle prime, onde evitare forme di collegamento e passaggio dall'assunzione di droghe leggere all'assunzione di droghe pesanti e cercando di bloccare ogni attività diretta ad ottenere guadagni illeciti. Si è così cercato di isolare i due settori (droghe leggere e droghe pesanti), con conseguenze positive anche per la lotta all'AIDS: si sono registrati risultati confortanti, con diminuzione dei decessi per overdose. In un mercato dell'eroina inserito in un sistema ispirato dalla logica proibizionista ciò non può succedere: la struttura del mercato, in mano ai narcotrafficanti, non consente di ottenere la diminuzione del numero dei decessi. Si registra un minor numero di decessi laddove prevale la logica anti-proibizionista, che si batte contro quegli interessi economici garantiti dal mercato clandestino e criminale. Denuncia la campagna proibizionista e terroristica condotta dai giornali che parlano di morti per droga, senza menzionare i decessi dovuti all'alcool.

Sarebbe necessario verificare sul posto, non solo in Olanda ma anche negli Stati Uniti (come pure in Italia) la percentuale dei tossicodipendenti all'interno delle carceri ed i problemi che ne derivano. Tali problemi sono soprattutto il frutto della logica proibizionista che pure non contribuisce a risolvere il nesso esistente fra i vari tipi di criminalità (droga, riciclaggio, traffico d'armi, ecc.).

I Verdi Arcobaleno sostengono la proposta di legge 3395 e presenteranno emendamenti al disegno di legge governa-

tivo diretti ad evitare la logica del pregiudizio secondo cui la droga è associata a comportamenti giovanili violenti (ma non sempre i tossicodipendenti sono solo i giovani), e che non provvede a verificare le cause effettive di determinate scelte. Ribadisce l'opportunità di effet-

tuare un'adeguata attività di prevenzione, al di fuori di logiche proibizioniste.

Il seguito dell'esame dei progetti di legge è infine rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle 15,40.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio Sterpa e il sottosegretario di Stato per l'interno Valdo Spini.*

#### **Proposte di legge costituzionale:**

**BASSANINI ed altri: Modificazioni degli articoli 81 e 100 della Costituzione e della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (135).**

(Parere della V Commissione)

**DEL PENNINO ed altri: Modifica della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, concernente la legittimazione della Corte dei conti a sollevare la questione di illegittimità costituzionale (1740).**

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che è pervenuta lettera da parte del ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, Antonio Maccanico, il quale, facendo presente di essere stamani impegnato al Senato dove è in corso la

discussione dei provvedimenti in tema di finanza locale e autonomia impositiva degli enti locali, chiede un rinvio dell'esame dei progetti di legge al fine di poter intervenire nel dibattito.

Avendo il deputato Franco BASSANINI dichiarato di non opporsi a tale rinvio, il Presidente Silvano LABRIOLA rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge alla prossima seduta.

#### **Proposta di legge:**

**PACETTI ed altri: Provvedimenti urgenti per la giustizia amministrativa (3588-bis).**

(Parere della II, della V e della XI Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dopo aver fatto presente che risulta assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 4052, d'iniziativa del deputato Guglielmo Castagnetti, la quale, per la materia trattata, può ritenersi abbinata a quella già all'ordine del giorno, ricorda che sinora l'esame del progetto di legge è

stato rinviato perché si riteneva di attendere che il Senato procedesse all'esame dalla riforma del processo amministrativo, da tempo approvata dalla Camera. Ad oggi tuttavia risulta che l'altro ramo del Parlamento non ha neppure iniziato l'esame di tale provvedimento.

Avendo il deputato Massimo PACETTI sottolineato l'opportunità di dare corso al dibattito, il Presidente Silvano LABRIOLA avverte che ciò dovrà avvenire nella prossima seduta, in quanto, considerato lo scarso tempo oggi a disposizione della Commissione, impegnata in Assemblea per la discussione della riforma delle autonomie locali, è opportuno ora passare alla trattazione dei provvedimenti pendenti in sede legislativa.

*La seduta termina alle 9,20.*

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,20. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Egidio Sterpa, i sottosegretari di Stato per l'interno Valdo Spini e Gian Carlo Ruffino.*

#### **Disegno di legge:**

#### **Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).**

(Parere della II, della III, della IV, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione procede alla discussione del disegno di legge.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha dato atto al Governo di aver evitato il ricorso alla decretazione d'urgenza nella materia in esame, il relatore Pietro SODDU riferisce sul disegno di

legge, che reca la proroga di vari termini previsti da disposizioni in materia di calamità naturali, di urbanistica ed opere pubbliche, di prevenzione incendi, di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza, nonché da altre disposizioni diverse. Osserva al riguardo che la Commissione non ha sufficienti elementi per valutare il merito delle singole proroghe, dovendo piuttosto valutare la congruità di esse nel loro complesso. Raccomanda pertanto alla Commissione la sollecita approvazione del disegno di legge, essendo peraltro alcuni dei termini in questione già scaduti.

Il deputato Carlo TASSI critica la continua proroga di termini che si verifica di anno in anno, priva di senso giuridico e politico. Tale modo di procedere fa venire meno la certezza del diritto e costituisce un incentivo a non ottemperare agli adempimenti di legge nei termini fissati. Nondimeno, la mancata approvazione del provvedimento comporterebbe problemi per i cittadini, i quali peraltro meriterebbero ciò, dovendo pur pagare per i loro reiterati errori elettorali.

Preannuncia pertanto la propria astensione sul provvedimento, perché, se non si deve votare contro, ma non è possibile tuttavia votare a favore.

Il deputato Massimo PACETTI, pur manifestando apprezzamento per la scelta del Governo di non adottare un decreto-legge e di presentare invece un disegno di legge, ritiene tuttavia non apprezzabile la riproposizione di continue proroghe di termini previsti da leggi approvate anche da lunga data.

La proroga dei termini, infatti, spesso finisce per diventare sostanzialmente un'esenzione dall'adempiere ad obblighi stabiliti per legge, come accade per il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

Occorre quindi che il Governo colga l'occasione del provvedimento in esame per portare a regime almeno alcune disposizioni, in particolare quelle sulle quali già negli anni passati la Camera

aveva manifestato un orientamento a considerare definitive le relative proroghe. Se ciò non dovesse avvenire, il gruppo comunista non solo si pronuncerebbe in senso contrario al disegno di legge, ma ne richiederebbe la rimessione in Assemblea, non potendo consentire al prosieguo della discussione in sede legislativa.

Esprimendo inoltre perplessità sulle proroghe dei termini relativi a disposizioni sulle zone terremotate della Campania e della Basilicata, sui servizi sociali del Ministero degli affari esteri e sull'aspettativa per il sindaco di un comune, sottolinea la necessità di eliminare alcune norme dal testo del provvedimento, ribadendo l'esigenza di trovare una soluzione a regime per altre materie.

Dopo che il deputato Franco BASSANINI ha dichiarato di condividere le valutazioni del deputato Pacetti, il sottosegretario di Stato per l'interno, Valdo SPINI, ricorda, per quanto concerne il servizio antincendi in alcuni aeroporti, che è in corso di elaborazione un provvedimento legislativo per la revisione della legge n. 930 del 1980. Per quanto riguarda poi la disciplina del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, è stato diramato per il necessario concerto con gli altri Ministeri uno schema di provvedimento per la riforma della legge n. 818 del 1984, avente complessivamente ad oggetto la sicurezza delle attività pubbliche o private (scuole, ospedali, alberghi e altro); le continue proroghe dei termini fissati dalla citata legge n. 818 non offrono infatti condizioni di tranquillità, per cui si rende necessario superare la odierna situazione di precarietà.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA, ricordando che il Governo ha ritenuto di evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza, sottolinea la necessità di una sollecita approvazione del disegno di legge, al fine di impedire soluzioni di continuità nell'azione amministrativa in diversi settori. Rileva quindi che il Governo è disponibile ad esaminare con la Commissione alcuni emendamenti,

ribadendo comunque l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in sede legislativa.

Il relatore Pietro SODDU, pur rendendosi conto di alcune incongruenze del provvedimento, ricorda che già in passate occasioni la Commissione non ha ritenuto di dover approfondire oltre un certo limite il merito delle singole disposizioni. È comunque opportuno che il Governo fornisca alcuni chiarimenti sulle proroghe di talune disposizioni per le quali in passato la Commissione aveva indicato la necessità di giungere ad una soluzione a regime.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA rilevato che occorre a questo punto scegliere se proseguire o rinviare la discussione del provvedimento, al fine di approfondire le questioni poste dal deputato Pacetti, il relatore Pietro SODDU ritiene opportuno procedere nel dibattito, potendosi affrontare le singole questioni nel corso dell'esame dell'articolato, mentre il deputato Franco BASSANINI ritiene necessario, considerato il contenuto del provvedimento, attendere i pareri delle Commissioni competenti sulle diverse materie che ne costituiscono l'oggetto.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, ricordando che non è stato ancora espresso, tra gli altri, il parere della V Commissione, ritiene che si possa procedere all'esame del testo e degli emendamenti sinora presentati, ai quali se ne aggiungerebbero verosimilmente altri, al fine di sottoporre all'esame delle Commissioni consultate quelle disposizioni sulle quali già si sia registrato presso la I Commissione un orientamento favorevole. È evidente pertanto che le relative deliberazioni avverranno solo in via di principio.

Dopo che il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA ha osservato che i deputati Pacetti e Bassanini hanno condizionato il loro assenso al prosieguo della discussione in sede legislativa a quanto risulterà dal dibattito e dopo che il deputato Massimo PACETTI

ha precisato che il Governo dovrebbe proporre soluzioni per portare a regime alcune discipline, passa alla discussione dell'articolo 1.

Dopo che il deputato Massimo PACETTI ha ricordato che la Camera aveva già espresso lo scorso anno un orientamento diretto a considerare come definitiva la proroga dei termini di cui all'articolo 1, il ministro per i rapporti con il Parlamento Egidio STERPA ritiene a questo punto opportuno un rinvio della discussione, invitando il deputato Pacetti a meglio precisare le disposizioni per le quali giudica necessaria una soluzione a regime.

Avendo il Presidente Silvano LABRIOLA invitato il gruppo comunista a presentare gli emendamenti che ritiene opportuni, il deputato Massimo PACETTI preannuncia la presentazione di emendamenti, ribadendo tuttavia l'invito al rappresentante del Governo a presentare proprie proposte.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, rilevando che il Governo dovrà comunque valutare la convenienza di una rimessione in Assemblea del provvedimento, per poi assumersi le conseguenti responsabilità, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

**Proposta di legge:**

**ZOLLA ed altri: Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati** (Approvata dalla I Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato) (1416-B).

(Parere della II Commissione).

*(Discussione e approvazione).*

La Commissione procede alla discussione del progetto di legge.

Il relatore Pietro SODDU illustra le modifiche — che ritiene accoglibili — apportate dal Senato al provvedimento già

approvato dalla I Commissione in sede legislativa. Ricorda quindi che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppresso il secondo capoverso dell'articolo 2, parere che non appare peraltro infondato.

Raccomanda infine l'approvazione del provvedimento nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il Presidente Silvano LABRIOLA, dopo aver fatto presente che il parere della II Commissione, pur autorevole, non è però vincolante, esprime perplessità sull'articolo 7, comma 2, nel quale è previsto che con decreto ministeriale si possano esonerare taluni soggetti dall'obbligo del pagamento di una tassa, rilevando che obblighi tributari non possono essere oggetto di delegificazione.

Avendo il deputato Michele ZOLLA osservato che nel caso in esame non si tratta di un tributo nel vero senso del termine, ma di una tassa di concessione, il Presidente Silvano LABRIOLA rileva che il testo approvato dal Senato rimette comunque al Governo la individuazione delle categorie di persone esonerate dall'obbligo. Esprime inoltre perplessità sul comma 3 dello stesso articolo 7, nel quale l'esonero dall'obbligo non è connesso ad un rapporto funzionale, riguardando personale cessato dal servizio.

Dopo che il deputato Massimo PACETTI ha sottolineato che i magistrati sono collocati a riposo al settantesimo anno di età, il deputato Michele ZOLLA ricorda le ragioni che lo avevano indotto a presentare la proposta di legge n. 1416, diretta ad attenuare i rigori della legge n. 110 del 1975, osservando che le modificazioni apportate dal Senato, benché sollevino alcune perplessità, non modificano però la *ratio* del provvedimento.

Rileva quindi che il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 7 individua di volta in volta le categorie di persone esposte a rischio, valutando quindi anche la eventuale permanenza del rischio per il periodo successivo al

collocamento a riposo. Dopo aver osservato che il parere della Commissione giustizia, pur avendo fondamento dottrinario e giurisprudenziale, non è tuttavia tale da poterne trarre decisivi miglioramenti del testo, sottolinea la necessità di approvare senza modificazioni il provvedimento, che costituirà una legge, se non perfetta, comunque buona.

Il deputato Franco FRANCHI esprime rammarico per il fatto che la proposta di legge n. 609, da lui presentata molto prima delle altre, non risulta ora neppure menzionata nel titolo del provvedimento in esame: infatti in prima lettura, pur potendo adottare un testo unificato delle varie iniziative legislative pendenti, la I Commissione preferì assumere come testo base la proposta di legge Zolla ed altri n. 1416, la cui approvazione ha determinato l'assorbimento della sua proposta di legge n. 609. Tale proposta si limitava a prevedere la riapertura dei termini di cui alla legge n. 110 del 1975 per la denuncia delle armi, sanatoria che, prevista dall'articolo 9 del testo già approvato dalla Camera, fortunatamente non è stata intaccata. Tuttavia era evidente che, una volta che la Camera avesse scelto di ampliare l'ambito dell'intervento legislativo, esso si sarebbe ulteriormente ampliato presso l'altro ramo del Parlamento, il quale ha di fatti approvato nuove disposizioni che destano perplessità.

Dichiara quindi che, se il gruppo del MSI-destra nazionale non fosse consapevole della urgenza della sanatoria prima ricordata, non darebbe il suo consenso all'approvazione del provvedimento; soltanto per raggiungere quell'obiettivo accetta quindi le modificazioni introdotte al Senato.

Il deputato Carlo TASSI, pur preannunciando di votare secondo le indicazioni del suo gruppo, non può non dichiararsi contrario all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, nella parte in cui prevede che l'uso o il porto di un oggetto inidoneo ad offendere possa essere considerato elemento costitutivo di un reato.

Tale disposizione infatti è in contrasto con i principi generali del diritto penale, non essendo accettabile che un oggetto non pericoloso sia dichiarato tale per legge e che pertanto il giudice sia obbligato a pronunciare sentenza di condanna.

Il deputato Giovanni FERRARA ritiene non sottovalutabile la motivazione della condizione formulata dalla Commissione giustizia, che ha ritenuto il secondo capoverso dell'articolo 2 contrastante con la nozione di arma di cui all'articolo 585 del codice penale, nonché con il principio di offensività quale delineato dall'articolo 49, comma secondo, del codice penale. Si può invece ritenere condivisibile l'obiettivo cui è rivolta la disposizione di cui al primo capoverso dello stesso articolo.

Dopo che il deputato Carlo TASSI ha affermato che l'uso o il porto di un'arma giocattolo, se può essere considerato circostanza aggravante, non può invece essere elemento costitutivo di un reato (quale, in particolare, quello di porto d'arma abusivo), il deputato Giovanni FERRARA sottolinea che la disposizione di cui al secondo capoverso dell'articolo 2 produce effetti ordinamentali molto gravi ai fini della sistematica generale del diritto penale.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO, constatando che la Commissione sembra manifestare un'orientamento favorevole alle modifiche introdotte con gli articoli 5 e 7, rileva che la disposizione di cui all'articolo 2 nasce dall'esigenza di tutelare non già il cittadino che compie un'aggressione, sia pure con un'arma non idonea, bensì quello che è comunque vittima di un'aggressione.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che, pur essendo necessaria una sollecita approvazione del progetto di legge, il problema posto da alcuni colleghi è tuttavia estremamente serio, in quanto c'è da chiedersi quale sia la sorte del reato impossibile, istituto di grandissima importanza. Rileva quindi in proposito

che, se, è vero che è necessario preoccuparsi anche del cittadino che un'aggressione subisce, non si può nondimeno far sì che l'uso di un'arma di per sè inidonea ad offendere diventi per legge elemento costitutivo di un reato.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO, ricordando che il Governo ha condiviso gli emendamenti di iniziativa parlamentare presentati al Senato su questa materia, registra il delinearsi di un sostanziale accordo sulla previsione che l'uso di un'arma non idonea ad offendere possa costituire circostanza aggravante del reato, anche se tale previsione non sarebbe in linea con la definizione di arma contenuta nell'articolo 585 del codice penale. Non vi è infatti dubbio che se comunque l'arma ha capacità intimidatoria, il reato deve ritenersi aggravato.

Il Presidente Silvano LABRIOLA osserva che in effetti la minaccia è diretta a provocare il disarmo psicologico del soggetto passivo, per cui anche un'arma giocattolo o adatta ad uso scenico può essere a ciò idonea. Un'arma di tal tipo, in quanto inidonea ad offendere, non può però divenire elemento costitutivo di un reato.

Dopo che il deputato Michele ZOLLA ha sottolineato che l'effetto intimidatorio di una perfetta imitazione di un'arma è lo stesso di quello prodotto da un'arma vera, facendo peraltro presente che la formulazione del secondo capoverso dell'articolo 2 può forse indurre a confusioni, il relatore Pietro SODDU ritiene necessario verificare quasi siano i reati di cui l'uso o il porto di un'arma sia elemento costitutivo.

Avendo il deputato Carlo TASSI ricordato in proposito la figura del reato del porto d'arma abusivo, il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO cita l'articolo 628 del codice penale, rilevando che l'articolo 2 del testo approvato dal Senato vuol far sì che il reato di rapina aggravata sussista anche quando venga compiuto con un'arma per uso scenico o giocattolo, e facendo presente che tale previsione si rende necessaria per le difformi interpretazioni che sussistono in giurisprudenza.

Il relatore Pietro SODDU rileva che l'odierno dibattito potrà essere utile all'interpretazione della nuova legge, avendo la Commissione concordato nel chiarire che l'articolo 2, secondo capoverso, è formulato in modo tale da rendere ambigua la relativa disposizione e che la corretta interpretazione di essa è quella testè illustrata dal rappresentante del Governo. Con questo chiarimento interpretativo la norma può essere accettata.

Non essendo stati modificati gli altri articoli, la Commissione approva, favorevoli relatore e Governo, l'articolo 2 introdotto dall'altro ramo del Parlamento nonché gli articoli 5 e 7, modificati dal Senato.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA ha precisato che si registra un generale consenso della Commissione sull'interpretazione dell'articolo 2, secondo capoverso, indicata dal relatore e dal rappresentante del Governo, la Commissione procede alla votazione per appello nominale della proposta di legge nel suo complesso, che risulta approvata.

*La seduta termina alle 10,25.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Virginio RONGONI, indi del Vicepresidente Antonio BARGONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Giovanni Silvestro Coco.*

#### **Proposte di legge:**

**VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512).**

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

**MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513).**

(Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione).

**VIOLANTE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518).**

(Parere della I, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

**CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570).**

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Benedetto Vincenzo NICOTRA sottolinea innanzitutto l'opportunità della decisione della Commissione di dare inizio all'esame dei progetti di legge relativi alla riforma del Corpo degli agenti di custodia, non più dilazionabile, nonostante la mancata presentazione da parte del Governo del più volte preannunciato disegno di legge. Sono decorsi ormai più di due anni dall'inizio della legislatura e la riforma del corpo degli agenti di custodia, già approvata dalla Camera nella scorsa legislatura, non può, secondo l'unanime avviso dei gruppi, essere ulteriormente rinviata.

Ciò premesso ricorda che immediatamente dopo la riforma penitenziaria del 1975 si pose l'esigenza di una nuova configurazione professionale degli agenti di custodia e le numerose proposte di legge presentate al riguardo, così come il disegno di legge governativo, furono oggetto di un ampio ed approfondito dibattito che, grazie all'apprezzabile lavoro svolto dall'allora Ministro Rognoni e dal sottosegretario Frasca, dal relatore Romano e dai deputati Macaluso, Granati Caruso ed altri, portò all'approvazione da parte

della Camera dei deputati della riforma del corpo degli agenti di custodia. Tale riforma però, nonostante che riscuotesse il consenso dei parlamentari della Commissione giustizia del Senato – ricorda al riguardo gli apprezzamenti favorevoli del relatore Gozzini e dei vari capigruppo tra cui quello socialista, senatore Vassalli, che ne richiesero il trasferimento alla sede legislativa – non poté essere approvata dall'altro ramo del Parlamento per la fine anticipata della legislatura.

Alcuni dei problemi di allora oggi sono in parte risolti, come, tra gli altri, quello del trattamento economico con l'equiparazione alle altre forze di polizia, il pagamento degli straordinari, l'aumento degli organici. Ma rimane il problema di fondo della prefigurazione di una nuova professionalità dell'agente di custodia, oggi considerato un recluso tra i reclusi, che ne faccia una figura professionale adeguata ai mutamenti intervenuti nella realtà carceraria.

La riforma del Corpo degli agenti di custodia deve partire ovviamente dalla smilitarizzazione dello stesso, così come già stabilito nel testo approvato dalla Camera dei deputati e come proposto da tutti i progetti di legge all'ordine del giorno.

Passando ad analizzare i contenuti di tali progetti osserva che la proposta di legge n. 1513, d'iniziativa dei deputati Macaluso ed altri, a suo avviso, si ispira nel suo disegno di riforma del Corpo ad una visione culturale rispettabile, anche se da lui non condivisa, caratterizzandosi in particolare per il particolare ruolo che in essa viene riconosciuto per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia. Le altre proposte di legge, n. 1579, n. 1518 e n. 1512, si ispirano sostanzialmente al testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura di cui ricalcano in misura maggiore o minore le linee di riforma. In particolare queste tre proposte partono dall'assunto che se la riforma penitenziaria deve realizzare il tentativo di rompere la chiusura del carcere collegandolo con la società civile, è chiaro che tale tentativo rischia di rimanere in gran parte

vano se la gestione delle carceri rimane sostanzialmente affidata ad un corpo militare, la cui logica organizzativa conserva necessariamente caratteristiche di separatezza.

Premesso che smilitarizzazione non significa certo prefigurare un corpo privo di gerarchie o di ordine interno, sottolinea che la riforma del corpo deve prevedere una nuova disciplina dei meccanismi di selezione, per la quale devono essere previsti criteri obiettivi di tipo concorsuale e non, come avviene attualmente, criteri discutibili ed arbitrari stabiliti con circolari governative. Con tale revisione bisogna anche prevedere requisiti fisici per l'assunzione analoghi a quelli stabiliti per le altre forze di polizia.

Altro punto centrale della riforma, che si ritrova nelle tre proposte di legge su cui più dettagliatamente si sofferma, è l'affermazione del godimento dei diritti civili e dei diritti di organizzazione sindacale previsti dall'articolo 39 della Costituzione, con esclusione del solo diritto di sciopero, per incompatibilità con la funzione e previsione di un sistema contrattuale capace di valorizzare la partecipazione attiva degli agenti. Nelle tre proposte di legge 1512, 1570 e 1518 viene data una particolare accentuazione al profilo della formazione professionale con la istituzione, da lui pienamente condivisa, di scuole di formazione con la tenuta di corsi dopo l'assunzione, per la durata di almeno 12 mesi, ed anche successivamente a fini di aggiornamento professionale.

Ritenuto che nella riforma *in itinere* vada affrontato e risolto anche il problema delle carceri mandamentali che, a suo avviso, devono diventare delle sezioni delle case circondariali, sottolinea, per quanto riguarda il ruolo delle vigilatrici penitenziarie la validità della scelta compiuta in occasione della riforma della IX legislatura con la previsione per tali soggetti della possibilità di essere inquadrati nel corpo degli agenti di custodia o di transitare nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria. Sottolineata la necessità di risolvere nella riforma *in itinere* anche il

problema dell'inquadramento delle vigilatrici trimestrali, si sofferma in particolare sul ruolo che gli attuali ufficiali degli agenti di custodia dovrebbero avere nel nuovo corpo; al riguardo, ricordato che nella proposta di legge Macaluso ed altri si intende sottolineare l'importanza di tale figura professionale, ritiene opportuno che la Commissione valuti l'opportunità che la professionalità di tali figure professionali sia recuperata e valorizzata all'interno della struttura penitenziaria, eventualmente superando la diversa soluzione cui pervenne la Camera nella scorsa legislatura. Ricorda che in occasione della riforma approvata nella scorsa legislatura si pose anche il problema della titolarità degli uffici dirigenziali del Ministero per quanto riguarda l'amministrazione penitenziaria, attribuiti oggi, come è noto, a magistrati; al riguardo da parte sua riterrrebbe opportuno prevedere non la obbligatorietà ma la facoltatività per il Ministro di chiamare personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria a tali cariche.

Ricordato che per quanto riguarda la configurazione della rappresentanza sindacale, nella scorsa legislatura il Governo alla fine si dichiarò a favore di un meccanismo identico a quello previsto per la polizia di Stato, dichiara di rimettersi su tale scelta alle posizioni che il Governo intenderà assumere.

In conclusione ribadisce l'esigenza che la Commissione proceda con speditezza nell'esame dei progetti di legge iscritti all'ordine del giorno in modo da pervenire in tempi rapidi alla definizione di una riforma che raccolga il consenso unitario di tutte le forze politiche.

Il Presidente Virginio ROGNONI chiede notizie al rappresentante del Governo circa la presentazione del preannunciato disegno di legge governativo sulla materia. Precisa che comunque è intendimento della Commissione proseguire nell'esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare anche in assenza di un progetto di legge del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Giovanni Silvestro COCO, conferma l'intendimento del Governo di presentare un proprio disegno di legge sulla materia, riservandosi comunque di consultare al riguardo il Ministro e contestualmente esprimendo apprezzamento per le linee generali che ispirano le proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Il seguito dell'esame delle proposte di legge è infine rinviato ad altra seduta.

**Proposta di legge:**

**COLOMBINI ed altri: Nuove norme in materia di procedimento per la convalida di sfratto (1816).**

(Parere della I, della V e della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

*(Esame e rinvio).*

Riferisce sulla proposta di legge il relatore Antonio BARGONE che osserva come il provvedimento miri a tutelare la situazione di particolare disagio in cui versano gli anziani e i portatori di *handicap* gravi stante la crisi in cui versa il settore dell'edilizia residenziale pubblica nonché le conseguenze particolarmente gravi sulle predette categorie dell'esecuzione degli sfratti. Situazione che si presenta estremamente pesante soprattutto nelle grandi aree metropolitane ad alta tensione abitativa e che è il risultato di una inadeguata politica della casa sin qui tenuta. In quest'ottica, il provvedimento ha per oggetto (articolo 1) gli sfratti intimati alle persone che abbiano un'età superiore ai 65 anni, il cui reddito se sole, o il reddito della famiglia se conviventi, non superi, ciascuno, i limiti previsti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nonché quelli intimati alle persone che siano portatrici di *handicap* grave, e titolari di un reddito che non superi i limiti previsti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni si applicano altresì ai nuclei familiari, in pre-

senza di una persona portatrice di grave *handicap*, qualora il reddito di questa o quello della famiglia non superi, ciascuno, i limiti previsti per l'assegnazione di un alloggio in edilizia residenziale pubblica. L'articolo 2 poi sancisce, in deroga all'articolo 665 del codice di procedura civile, che l'ordinanza di rilascio non è esecutiva nei confronti dei predetti soggetti se non previa assegnazione da parte del sindaco di un alloggio di edilizia residenziale pubblica idoneo o comunque tale da consentire lo svolgimento di una normale vita di relazione sociale; all'uopo, il sindaco provvede altresì a predisporre un'apposita graduatoria secondo l'ordine cronologico risultante dalla decisione pretorile e assegna gli alloggi agli intimati che ne abbiano diritto.

Nel dichiarare di condividere le finalità che sono alla base del provvedimento, sottolinea quindi l'opportunità di coordinarlo con le previsioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, che prevede misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative atteso, in particolare, il disposto del comma 5 dell'articolo 7 ed i limiti temporali ivi precisati. Infatti dal 1° gennaio 1990 sono scattate le nuove norme, ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cui l'assistenza della forza pubblica avverrà secondo criteri stabiliti dal prefetto in relazione a quanto indicato dalla commissione *ad hoc*, prevista dall'articolo 4 del citato decreto-legge n. 551 del 1988: tale nuova procedura, seppur non pienamente garantista, può comunque parzialmente venire incontro ad alcune delle esigenze prospettate dal provvedimento in esame.

Conclusivamente, ribadisce di condividere appieno le finalità di ordine sociale alla base della proposta di legge che risponde ad una esigenza reale e seria, riservandosi al termine dell'esame preliminare di suggerire idonee proposte emendative atte a consentirne l'effettiva pratica realizzazione.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Giovanni Silvestro COCO, riservandosi di esprimere l'opinione del Governo sul provvedimento al termine dell'esame preliminare, manifesta comunque a titolo personale apprezzamento per le finalità sociali alla base della proposta di legge, pur osservando che il provvedimento comporterebbe sicuramente costi elevati e che comunque potrebbe ritorcersi contro le stesse categorie, che con esso si vogliono tutelare, alle quali potrebbe diventare ancor più difficile reperire abitazioni disponibili.

Il seguito dell'esame della proposta di legge è infine rinviato ad altra seduta.

**Proposte di legge:**

**TESTA ANTONIO: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione (3389).**

(Parere della I e della XI Commissione).

**SCARLATO: Disposizioni contro i sequestri di persona a scopo di estorsione (4155).**

(Parere della I Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Il relatore Gaetano VAIRO chiede di rinviare ad altra seduta l'esame delle proposte di legge onde consentirgli un maggiore approfondimento delle stesse.

La Commissione consente.

**Proposte di legge:**

**BALBO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (4395).**

**NICOTRA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (4401).**

(Parere della I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame degli abbinati progetti di legge.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA richiama le argomentazioni a sostegno della necessità della previsione di un indulto generalizzato, contenute nella relazione alla sua proposta di legge n. 4401, ribadendo il suo convincimento che su tale problematica, così come in generale su tutti i provvedimenti concernenti amnistie e indulto, il Governo dovrebbe esimersi dall'esprimere la propria valutazione, ritenendo che tali materie debbano rientrare nella esclusiva competenza del Parlamento.

Come è noto la Camera sta per approvare un disegno di legge di delega per la concessione di amnistia cui non si abbina un provvedimento di indulto. Esso invece, sia pure autonomamente rispetto al provvedimento di amnistia, va approvato con urgenza dal momento che all'interno delle carceri si è creato con l'annuncio del provvedimento di amnistia una situazione di attesa che va recepita con sensibilità ed umanità, anche per evitare lo scoppiare di disordini che si determineranno sicuramente nelle carceri se si perverrà alla concessione della sola amnistia. Un provvedimento di indulto è anche giustificato da esigenze di perequazione sanzionatoria, posto che il nuovo codice di procedura penale ha introdotto alcuni nuovi istituti, tra cui il patteggiamento della pena, che determinano una posizione di favore per gli imputati che vengono giudicati con il nuovo rito rispetto agli imputati giudicati o da giudicare con il vecchio rito.

La previsione di un indulto generalizzato, da applicarsi quindi anche per le pene detentive inflitte per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, realizza inoltre una compensazione sanzionatoria nei confronti dei terroristi, in relazione alla circostanza che la cosiddetta legge Cossiga comportò un aumento di un terzo per tutte le pene comminate ai terroristi.

Il seguito dell'esame dei progetti di legge è, infine, rinviato ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il Presidente Virginio ROGNONI dà lettura della seguente lettera pervenutagli da parte dei deputati Alagna, Pedrazzi Cipolla, Cecchetto Coco, Vesce, Nicotra e Rizzo:

« Gentile Presidente,

come Le è certamente noto la Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio scorso ha deliberato la dichiarazione d'urgenza delle proposte di legge n. 4157 e n. 4159, a firma dell'onorevole Mellini e dell'onorevole Lanzinger, relative all'abolizione della pena di morte nelle leggi penali militari di guerra. Ricordiamo inoltre che questo ramo del Parlamento ha già espresso quasi unanimamente nella seduta del 3 agosto 1989 la volontà di realizzare al più presto tale riforma.

A seguito della dichiarazione d'urgenza delle proposte di legge citate, il termine assegnato alla Commissione giustizia per riferire in Assemblea era fissato al 30 gennaio 1990. Richiamiamo pertanto la Sua attenzione sulla necessità che la Commissione possa ottemperare al più presto a tale impegno.

Certi della Sua sensibilità relativamente ai temi sollevati, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ».

Propone pertanto che l'esame delle proposte di legge nn. 4157 e 4159 sia iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani della Commissione in sede referente.

La Commissione all'unanimità concorda.

*La seduta termina alle 10,45.*

PAGINA BIANCA

### III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

---

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Flaminio PICCOLI. — Interviene il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita.*

**Comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita.**

Il Presidente Flaminio PICCOLI informa che è stata presentata la richiesta di trasmissione mediante impianto televisivo a circuito chiuso; non essendovi obiezioni, ed essendo acquisita l'autorizzazione del Presidente della Camera, dispone la trasmissione.

Il Presidente ricorda come le comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie fossero state originariamente programmate dal Comitato permanente per gli affari europei, presso il quale, tuttavia, accertata la rilevanza della materia, si era deciso di coin-

volgere l'intera Commissione, anche in relazione all'imminente semestre di Presidenza italiana della Comunità Europea.

Il Ministro Pier Luigi ROMITA svolge un'ampia relazione sul problema dell'attuazione della normativa comunitaria anche in relazione alla prima applicazione della cosiddetta « legge comunitaria ».

Intervengono i deputati Franco FOSCHI, Elio GABBUCCIANI ed Aristide GUNNELLA.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle 11,10.*

---

**N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per le comunicazioni del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie è pubblicato in allegato a pag. 115.**

PAGINA BIANCA

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,30.*  
 — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

#### Sui lavori della Commissione.

Il Presidente, Valerio ZANONE, informa la Commissione che l'indagine conoscitiva che, secondo il programma previsto dall'Ufficio di Presidenza e deliberato dalla Commissione stessa, doveva avere inizio ieri, ha subito un rinvio perché dal ministro degli esteri non è pervenuto finora l'assenso all'audizione dei rappresentanti permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali competenti.

In attesa di quanto il ministro degli affari esteri vorrà compiacersi di comunicare, l'indagine conoscitiva avrà inizio martedì 20 febbraio p.v. con l'audizione di esperti del settore.

La Commissione consente.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

**Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (3487).**

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

**CACCIA ed altri: Nuove norme in materia di avanzamento e stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e modifiche e integrazioni della legge 19 maggio 1986, n. 224 (2795).**

(Parere della V e della XI Commissione).

**STEGAGNINI ed altri: Modifiche ed interpretazioni autentiche di alcune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento di sottufficiali ed ufficiali delle Forze armate (1258).**

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

**MANNINO ANTONINO ed altri: Proroga di alcuni termini e disposizioni previste dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224 (2612).**

(Parere della V e della XI Commissione)

**FIORI:** Modifiche all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza (2804).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente Valerio ZANONE, comunica che dal ministero della difesa è stata trasmessa la richiesta avanzata dal Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) che una delegazione interforze del medesimo Consiglio sia ascoltata dalla Commissione in merito alla legge ponte sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

Il relatore Gastone SAVIO rileva l'opportunità di effettuare tale audizione quanto prima, possibilmente la prossima settimana, per acquisire un orientamento utile alla definizione del testo in esame.

Il Presidente Valerio ZANONE propone quindi che, conformemente alla prassi, tale audizione sia effettuata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possibilmente nella seduta antimeridiana di mercoledì 14 febbraio p.v.

La Commissione concorda all'unanimità con tale proposta.

*La seduta termina alle 9,40.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.*

#### Disegno di legge:

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la

Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (Approvato dalle Commissioni riunite IV e VII del Senato) (4428).

(Parere alla VII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

Il relatore, Bruno STEGAGNINI, illustra il contenuto del provvedimento in esame, già approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento. Tale provvedimento integra la normativa vigente e si ricollega ad analogo provvedimento con il quale il riconoscimento giuridico dei titoli di studio in questione fu esteso, fin dal 1971, alla Guardia di finanza. Dopo aver ripercorso i tratti salienti del testo, ne rileva l'equità e l'opportunità, d'altronde confermata dalla presentazione in materia di altre analoghe iniziative parlamentari, di cui una reca il suo nome quale primo firmatario. Invita quindi la Commissione ad esprimere parere favorevole sul provvedimento, in modo tale da rispondere al più presto alle vaste aspettative sociali da esso suscitate.

Concordi con il relatore i deputati Luigi MOMBELLI e Mario TASSONE, a nome dei rispettivi gruppi, nonché il rappresentante del Governo, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

*La seduta termina alle 10.*

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 10. — Presidenza del Presidente Valerio ZANONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.*

#### Disegno di legge:

Modifica all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (1709).

*(Seguito della discussione, costituzione di un Comitato ristretto e rinvio).*

**Proposte di legge:**

**ANIASI ed altri: Equiparazione dei figli dei ciechi civili ai figli dei grandi invalidi di guerra ai fini dell'esonero militare (2527).**

(Parere della I e della XII Commissione).

**LOBIANCO ed altri: Modifica e integrazione dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva (2841).**

**AGRUSTI ed altri: Norme per l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva (3537).**

(Parere della I Commissione).

*(Discussione, abbinamento al disegno di legge n. 1709, costituzione di un Comitato ristretto e rinvio).*

Il Presidente, Valerio ZANONE, propone, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, l'abbinamento delle proposte di legge 2527, 2841 e 3537 al disegno di legge n. 1709, la cui discussione era iniziata nella seduta del 27 aprile 1988, ed al termine della quale era stato rimesso ad un gruppo di lavoro l'approfondimento delle questioni connesse alla previsione di cui all'articolo 22 della legge n. 191 del 1975.

La Commissione concorda.

Il relatore, Paolo Pietro CACCIA, ribadisce le caratteristiche principali del provvedimento già esaminato nella precedente seduta ed illustra il contenuto dei provvedimenti in seguito pervenuti. A suo avviso è opportuno pervenire alla definizione di un testo unificato che accorpi alla disposizione di cui al disegno di legge n. 1709, che prevede l'esonero dal servizio di leva del fratello del militare deceduto durante la prestazione del servizio militare, anche la previsione dell'esonero dei figli maschi di ciechi assoluti, di cui alla proposta n. 3537, nonché altre disposizioni volte, eliminando la condizione di unicità del figlio ivi prevista, ad ammettere a dispensa dalla ferma di leva un maggior numero di giovani; a favorire altresì la salvaguardia di situazioni in cui l'interessato sia determinante per la conduzione dell'impresa familiare o per il

mantenimento della famiglia; ed a risolvere, infine, delicate situazioni successive all'incorporazione dei giovani alle armi. Chiede quindi al Governo di valutare l'opportunità di inserire in questa sede una previsione di aumento dell'indennità operativa ai giovani di leva, già valutata e poi omessa in sede di esame del testo unificato in materia di obiezione di coscienza.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa, Mario Clemente MASTELLA, si riserva di valutare le proposte del relatore, ed in particolare l'ultima.

Il deputato Michele GALANTE sottolinea come l'insieme dei progetti di legge in materia di esonero dal servizio di leva necessiti di valutazione attenta e serena, per evitare il verificarsi di abusi e disfunzioni. Meglio, a tal fine, costituire un Comitato ristretto che assembli le varie iniziative in un corpo normativo unitario.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA concorda con la proposta di costituzione di un Comitato ristretto.

Il relatore Paolo Pietro CACCIA esprime il suo consenso su tale proposta a condizione che il Comitato produca le sue conclusioni al *plenum* nel più breve tempo possibile.

Il deputato Mario TASSONE concorda con il relatore, sottolineando al contempo l'opportunità di verificare la conformità di certe posizioni politiche con lo sforzo che la Commissione si appresta a fare per dare certezza alla normativa in tema di esoneri.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente Valerio ZANONE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

La Commissione approva quindi la proposta di costituzione del Comitato ristretto.

Il Presidente comunica conclusivamente che sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi al disegno di legge n. 1709 la cui valutazione è ora rimessa all'apprezzamento del Comitato ristretto testé costituito, e per il quale invita i gruppi a far pervenire sollecitamente le rispettive designazioni:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Sono esonerati dal servizio militare tutti i figli maschi di ciechi assoluti.

1. 01.

Caccia, Agrusti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.

1. All'articolo 100, comma secondo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sostituire le parole: « figlio unico » con le seguenti: « unico figlio ».

1. 02.

Relatore.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quater.

1. All'articolo 100, comma secondo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sopprimere le seguenti parole: « diretto e ».

1. 03.

Relatore.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-quinquies.

1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'arti-

colo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, aggiungere in fine il seguente comma:

« Il Ministro della difesa è autorizzato ad adottare provvedimento di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, successivamente dimostrate alla loro incorporazione e/o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili alle norme previste dall'articolo 7 della legge n. 958 del 1986 ».

1. 04.

Relatore.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-sexies.

1. All'articolo 100, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « d) coniugato ».

1. 05.

Perrone, Tassone.

Il Presidente rinvia quindi il seguito del dibattito a giovedì 15 febbraio pv.

**Disegno di legge:**

**Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (3896).**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Il relatore, Paolo Pietro CACCIA, illustra il contenuto del disegno di legge, già approvato dal Senato, ed invita la Commissione ad approvarlo nel testo del Senato.

Il Presidente Valerio ZANONE sottolinea l'opportunità del provvedimento, volto a disciplinare il fenomeno, che recentemente ha assunto preoccupanti dimensioni, dell'uso distorto della richiesta di licenze speciali ai militari candidati ad

elezioni politiche o, più di frequente, amministrative, per la durata della campagna elettorale.

Il deputato Michele GALANTE sottolinea l'opportunità di una attenta riflessione volta ad evitare il ripetersi di abusi, frequenti soprattutto nelle elezioni amministrative, pur nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Il deputato Giovanni PELLEGATTA sottolinea l'opportunità che il Governo valuti l'allargamento delle maglie della normativa in materia, e preannuncia per-

tanto la presentazione di un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge in esame, volto ad escludere, dal computo del periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, le candidature che avvengono nel luogo di residenza.

Il Presidente Valerio ZANONE, causa concomitanti votazioni in Assemblea, rinvia quindi a domani il seguito del dibattito.

*La seduta termina alle 10,30.*

PAGINA BIANCA

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

### IN SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro Bubbico.*

**Riesame del parere sull'emendamento 2. 6 al disegno di legge:**

**Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (Approvato dal Senato) (3000).**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Mario D'ACQUISTO fa presente che la I Commissione in sede legislativa ha approvato l'emendamento 2. 6 sul quale la Commissione bilancio aveva precedentemente espresso una valutazione contraria.

Ricorda che in quell'occasione la Commissione non aveva a sua disposizione elementi certi per valutare gli effetti fi-

nanziari degli emendamenti trasmessi in presenza della più generale riforma dell'ordinamento della dirigenza in corso di approvazione. La I Commissione inoltre, non aveva operato alcun filtro sugli emendamenti trasmessi; osserva al riguardo che la stessa trasmissione implica, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento, una presunzione di possibili conseguenze finanziarie, non avendo altrimenti ragione di essere. In tale situazione, la Commissione bilancio aveva proceduto ad esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, incluso l'emendamento 2. 6, per il fatto che non risultavano allo stato prevedibili i loro complessivi effetti finanziari.

Successivamente, in data 1° febbraio, la Commissione Affari costituzionali ha approvato il suddetto emendamento nel convincimento che esso non comportasse oneri. Desidera in merito ribadire che la valutazione circa la presenza o l'assenza di oneri rientra nella competenza esclusiva della V Commissione. Sulla base di tali considerazioni, con il consenso del Presidente della Camera, ha proceduto a convocare la Commissione bilancio per

un riesame dell'emendamento sulla base degli argomenti emersi nella discussione presso la I Commissione.

Ciò premesso, l'emendamento 2. 6, di cui dà lettura, non sembra comportare oneri; inoltre è stato verificato che i corsi, cui i funzionari avrebbero accesso, sono già previsti in base alla normativa vigente; nella relazione tecnica trasmessa dal Governo è dichiarato espressamente che tale emendamento non comporta oneri. In conclusione, ribadendo la esclusiva competenza della Commissione bilancio nella valutazione circa gli effetti finanziari dei progetti di legge e dei relativi emendamenti, propone di esprimere parere favorevole.

Il deputato Andrea GEREMICCA concorda con la procedura adottata dal Presidente per il riesame del parere e sottolinea il ruolo di trasparenza e reciproca collaborazione che deve sussistere fra le Commissioni. Ritiene non condivisibili le affermazioni del Presidente della I Commissione secondo il quale per un anno e mezzo vi sarebbe stata ad opera della V Commissione una sospensione occulta dell'*iter* del provvedimento: vuole ricordare come tra le cause che hanno portato all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno numerose volte e al successivo rinvio va certamente ricordato una precisa responsabilità del Governo, spesso non in grado di esprimere una valutazione. Ciò chiama in causa ancora una volta la questione più generale dei rapporti tra Commissione bilancio e Governo circa il ruolo da svolgere ai fini di un corretto esame dei provvedimenti trasmessi per il prescritto parere.

Dopo ulteriori interventi del deputato Eugenio TARABINI e del Presidente Mario D'ACQUISTO, che ribadisce che i numerosi rinvii sono stati causati anche dal fatto che una materia così complessa non aveva ricevuto un'adeguata preventiva valutazione da parte della I Commissione, la V Commissione accoglie la proposta del Presidente di esprimere parere favorevole sull'emendamento 2. 6.

*La seduta termina alle 9,30.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 10,50. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile, Vito Lattanzio, il ministro della sanità, Francesco De Lorenzo, il sottosegretario di Stato per il tesoro, Mauro Bubbico.*

**Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:**

**Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).**

**STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).**

**RUSSO FRANCO: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le Unità socio-sanitarie locali (1107).**

**ZANGHERI: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (3593). (Parere alla XII Commissione)**

*(Rinvio dell'esame).*

Il Presidente Mario D'ACQUISTO ricorda che già nel corso della discussione dei documenti di bilancio si era manifestata la viva preoccupazione da parte del Governo e della Commissione bilancio circa l'andamento della spesa sanitaria e si era ravvisata l'opportunità di una specifica iniziativa che consentisse di mettere sotto osservazione cause, entità, localizzazione dei fenomeni di forte diseconomia che il settore sanitario registra. Tale tematica è stata ripresa nel corso dell'Ufficio di Presidenza in cui è emersa la proposta di dare finalmente avvio a tale iniziativa: propone pertanto che l'onorevole D'Aimmo, che già ha avuto modo di affrontare in profondità tali questioni in qualità di relatore sui provvedimenti concernenti la spesa sanitaria, coordini un gruppo di lavoro da costituire all'interno della Commissione per approfondire tali tematiche.

La Commissione prende atto delle dichiarazioni del Presidente.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO fa quindi presente l'opportunità di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame in attesa che la Commissione affari sociali concluda i lavori in sede referente e trasmetta un nuovo testo sul quale la Commissione bilancio procederà senza indugi all'espressione del parere.

La Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere.

**Emendamenti al disegno di legge:**

**Ordinamento delle autonomie locali (2924-113-236-360-711-805-1565-2240-2295-2590-2952-3441/A).**

(Parere all'Assemblea).

Il Presidente Mario D'ACQUISTO illustra brevemente gli emendamenti all'articolo 48. Essi non sembrano comportare maggiori oneri, ad eccezione dell'emendamento 48. 2 Mazzone ed altri, ma comportano un importante mutamento nel sistema dei trasferimenti e più in generale della finanza locale, con conseguenze rilevanti sul bilancio dello Stato.

Il relatore Nino CARRUS concorda con il Presidente circa l'assenza di oneri degli emendamenti 48. 8, 48. 03, 48. 01 e 48. 02 e propone di esprimere su di essi parere favorevole; parere contrario invece sull'emendamento 48. 2 che comporta un onere in quanto fa venir meno per gli enti locali l'obbligo di copertura sulle entrate proprie degli oneri derivanti dall'erogazione dei servizi indicati.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO si dichiara contrario a tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento 48. 8 il parere è contrario in quanto la parametrizzazione dei trasferimenti degli enti locali alla dinamica delle entrate tributarie dello Stato pregiudicherebbe il conseguimento degli obiettivi di contenimento del disavanzo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 48. 01 e 48. 02 il parere è contrario poiché l'autonomia regolamentare pregiudicherebbe il coordinamento dei conti pubblici realizzati attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, nel quadro della unitarietà della finanza pubblica. Per quanto riguarda infine l'emendamento 48. 03 il parere è contrario in quanto la disposizione dovrebbe essere più opportunamente inserita nell'ambito della normativa di settore che definisce l'assetto finanziario degli enti locali e non nell'ambito delle norme di contabilità generale dello Stato; per quanto riguarda in merito il parere su tale emendamento è negativo in quanto collegato all'emendamento 48. 8.

Il relatore Nino CARRUS prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del tesoro rilevando come tuttavia esse attengono al merito degli emendamenti e non ai profili strettamente di copertura finanziaria. Ribadisce pertanto la sua proposta di parere, salvo la possibilità di un orientamento diverso in Assemblea per quanto riguarda il merito delle modifiche proposte.

Il deputato Eugenio TARABINI osserva come i rilievi del rappresentante del tesoro non attengono esclusivamente al merito degli emendamenti ma anche a profili più strettamente di copertura. Il legame infatti dei trasferimenti agli enti locali all'entrata dello Stato può causare di fatto un maggiore onere rispetto alla legislazione vigente, e dovrebbe comportare quindi un obbligo di copertura: ciò potrebbe avvenire in presenza di una dinamica favorevole delle entrate tale da consentire un incremento dei trasferimenti rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa. Un problema di diversa natura sorgerebbe nel caso opposto, di minori trasferimenti agli enti locali, che potrebbero creare gravi disfunzioni per il loro funzionamento.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO osserva che si tratta di proposte di modifica che richiederebbero una valutazione approfondita alla luce di tutto il sistema della finanza locale.

Il deputato Raffaele VALENSISE prende atto delle dichiarazioni del Governo. Intende precisare che l'emendamento 48. 2 soppressivo del comma 7 non comporta maggiori oneri. Si tratta infatti di norme di principio che si pongono inoltre in contrasto con quanto previsto dal precedente comma 5.

Il relatore Nino CARRUS insiste sulla sua proposta di parere rilevando come gli emendamenti trasmessi, ad eccezione dell'emendamento 48. 2, non comportano problemi di copertura finanziaria e che in ogni caso l'ammontare dei trasferimenti da destinare agli enti locali sarà determinato con la legge di bilancio.

Dopo ulteriori interventi del deputato Eugenio TARABINI e del relatore Nino CARRUS, la Commissione approva la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 48. 8, 48.01, 48. 02 e 48. 03 e parere contrario sull'emendamento 48. 2.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO rinvia il seguito della seduta alle ore 15 poiché stanno per aver luogo votazioni in Assemblea.

*(La seduta, sospesa alle 11,10, riprende alle 15,30).*

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (1229-1380-2219-2630).**  
(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione).*

**e sul disegno di legge:**

**Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi (3944).**  
(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO dichiara che secondo una linea conseguente alle dichiarazioni rese dal ministro Pomicino in ordine alla direttiva della Presidenza del Consiglio dell'11 gennaio 1990, il Governo avrebbe potuto esprimere una valutazione positiva sul provvedimento relativo all'istituzione della Commissione per la parità e a quello relativo alla Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi solo prevedendo una decorrenza a partire dal secondo semestre, con una conseguente rimodulazione degli stanziamenti. Peraltro, data la rilevanza politica del provvedimento, e in deroga espressa alla linea preannunciata, esprime parere favorevole su entrambi i provvedimenti, a condizione che i rispettivi articoli di copertura siano modificati per tener conto dei nuovi accantonamenti.

Il relatore Alberto MONACI, dopo aver ricordato brevemente il dibattito svoltosi nella seduta precedente e le obiezioni emerse in ordine alle proposte di parere dei relatori dei due provvedimenti, propone di esprimere parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge n. 1229 e abbinate a condizione che l'articolo 9 relativo alla copertura finanziaria sia modificato nel senso di porre l'onere, stimato in 500 milioni per il 1990 e in 2 miliardi annui per il 1991 e 1992, a carico del specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente previsto dalla legge finanziaria per il 1990. Il Governo dovrà pertanto impegnarsi a reperire una adeguata disponibilità per la copertura dell'onere derivante dall'istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO assicura che il Governo si impegnerà a individuare una copertura corretta per la Commissione per l'impatto sociale e concorda con la proposta di parere favorevole condizionata del relatore sul provvedimento 1229.

La Commissione delibera infine di accogliere la proposta del relatore di parere favorevole condizionato sul testo unificato delle proposte di legge n. 1229 ed abbinate; rinvia l'espressione del parere sul disegno di legge n. 3944.

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395-341-1979-4315).**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il relatore Gianfranco ORSINI illustra brevemente il provvedimento esprimendo preoccupazione circa il fatto che dal nuovo assetto del sistema della protezione civile possano derivare, rispetto alla legislazione vigente, dei maggiori oneri. Tali preoccupazioni sembrano del resto confermati dalla seguente proposta di emendamento trasmessa dal Governo:

*All'articolo 19, prima del comma 1 inserire il seguente:*

Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è utilizzato il « fondo per la protezione civile » costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato dal decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, che viene integrato per gli anni 1990, 1991, 1992 rispettivamente di lire 200, 200, 210 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1990, 1991 e 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Reintegro fondo per la protezione civile ».

Per gli anni successivi si provvede a norma dell'articolo 11 comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, così

come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

Ferma restando l'esigenza di quantificare i maggiori oneri, ritiene non condivisibile la copertura proposta in quanto gli oneri di funzionamento non possono essere coperti a carico del fondo della protezione civile che è destinato ad interventi di parte capitale. Sulla base di tali considerazioni ritiene opportuno rinviare l'espressione del parere in attesa dei necessari approfondimenti sulla quantificazione degli oneri e sulla relativa copertura.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO concorda con il relatore, ribadendo che il Governo deve dimostare puntualmente se esistano maggiori oneri e, in caso affermativo, proporre una copertura che in ogni caso non può prevedere l'utilizzo di risorse di parte capitale per gli oneri connessi al funzionamento dei nuovi organi.

Il relatore Gianfranco ORSINI osserva che la proposta di emendamento trasmessa dal Governo lascia evidentemente supporre la presenza di maggiori oneri rispetto ai quali non risulterebbero capienti gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO prende atto delle richieste di approfondimenti, pur rilevando la difficoltà di giungere a una quantificazione degli oneri.

La Commissione delibera infine di rinviare l'espressione del parere.

**Proposta di legge:**

**CASTAGNETTI ed altri: Estensione dei benefici in materia di concessione o locazione di immobili demaniali previsti dalla legge 11 luglio 1986, n. 390, agli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (3808).**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il deputato Gianfranco ORSINI, sostituendo il relatore Coloni, illustra brevemente il provvedimento, rilevando come esso potrebbe comportare minori entrate derivanti dai canoni più ridotti qualora l'ambito degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge n. 948 del 1982 contenesse soggetti non ricompresi nell'attuale ambito di applicazione della legge. Essendo tuttavia rimessa all'amministrazione finanziaria la facoltà circa la concessione o locazione degli immobili non dovrebbero esserci maggiori oneri. Sulla base di tali considerazioni propone di esprimere parere favorevole.

Il sottosegretario di Stato Mauro BUBBICO osserva che non si può escludere che si verifichino minori entrate. Sottolineata la rilevanza politica del provvedimento e rilevato che si tratterebbe di effetti finanziari del tutto eventuali e comunque quantitativamente molto modesti, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il deputato Benedetto SANNELLA non concorda con le valutazioni del relatore e del rappresentante del Governo ritenendo che le minori entrate, allo stato non quantificate, sono certe e non solamente eventuali, in quanto gli enti beneficiari pagherebbero un canone simbolico a fronte di quello certamente più consistente che dovrebbero pagare in assenza di tali disposizioni.

Dopo ulteriori interventi del Presidente Mario D'ACQUISTO, del sottosegretario di Stato per il tesoro Mauro BUBBICO, del relatore Gianfranco ORSINI che precisa la portata dell'estensione dell'articolo 1 della legge n. 390 nonché dei deputati Eugenio TARABINI e Benedetto SANNELLA, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**Infortunati militari (148-157-435).**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il sottosegretario di Stato Mauro BUBBICO fa presente che il provvedimento comporta maggiori oneri estremamente rilevanti variabili tra i 150 e i 700 miliardi annui. Inoltre, per il primo anno bisognerebbe tener conto anche degli oneri pregressi conseguenti alla retroattività della legge.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO fa presente che manca allo stato qualsiasi elemento utile a valutare la congruità della quantificazione proposta nel progetto di legge, specie con riferimento al primo anno di applicazione. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca i chiarimenti necessari per giungere ad una esatta quantificazione dell'onere.

La Commissione delibera infine di richiedere la relazione tecnica al Governo ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3 della legge n. 488/1978 sul testo unificato e rinvia pertanto l'espressione del parere.

**Proposta di legge:**

**SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa** (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) **(3850-B).**

(Parere alla VII Commissione).

*(Rinvio dell'esame).*

Il relatore Nino CARRUS fa presente che la Commissione di merito sta procedendo al riesame del provvedimento e ritiene pertanto opportuno di rinviare l'espressione del parere in attesa che sia trasmesso alla Commissione bilancio il nuovo testo.

La Commissione concorda con la proposta di rinvio del relatore.

**Disegno di legge:****Proroga di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).**

(Parere alla XII Commissione)

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Florindo D'AIMMO illustra il disegno di legge soffermandosi sulle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*) in cui si prevede un programma di infrastrutture per circa 15 mila posti letto per complessivi 2.100 miliardi. Il programma è finanziato attraverso mutui da contrarre presso la Cassa depositi e prestiti, la BEI e gli istituti di credito, con onere di ammortamento a carico dello Stato. I 2.100 miliardi necessari per la realizzazione di tali strutture dovrebbero costituire una quota del programma più generale, per complessivi 30 mila miliardi, autorizzato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, ed in particolare dovrebbero rientrare nella *tranche* di 10 mila miliardi autorizzati per il triennio 1988-1990. La copertura indicata al comma 3 può ritenersi corretta data la mancata utilizzazione della quota di tremila miliardi autorizzata per il 1988. Ritiene opportuno che tale interpretazione sia supportata da una modifica del comma 5, quale la soppressione delle parole da « fermo restando l'importo complessivo di lire 30 mila miliardi » fino alla fine del comma, al fine di non lasciare spazio a equivoci tali da indurre a ritenere i 2.100 miliardi aggiuntivi rispetto ai 30 mila. Spetterà pertanto al Governo reintegrare con un successivo provvedimento le risorse destinate dal programma di cui alla legge n. 67, provvedendo contestualmente alla copertura.

Rispetto alle altre questioni relative alla quantificazione degli oneri sollevate nella nota di verifica del Servizio del bilancio ritiene che le perplessità possano ritenersi superate alla luce della nota trasmessa dal ministero della sanità che offre sufficienti delucidazioni in merito.

Il deputato Nino CARRUS concorda con le osservazioni del relatore ritenendo

che si possa esprimere parere favorevole solo a condizione di modificare il comma 5 dell'articolo 1 per evitare ogni equivoco nell'interpretazione della norma. In caso contrario infatti si contravverrebbe ad un preciso obbligo di copertura e alle regole che la Commissione bilancio per prima si è imposta di seguire per un esame rigoroso dei profili finanziari dei provvedimenti.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro Mario BUBBICO concorda con la proposta del relatore in ordine alla nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 1.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO osserva che in luogo di modificare il comma 5 nel senso di sopprimere l'ultima parte del comma, sarebbe preferibile esplicitare nel testo che i 2.100 miliardi sono « a valere » dell'importo complessivo dei 30 mila miliardi. La semplice soppressione dell'ultima parte del comma potrebbe a suo avviso non essere sufficiente a evidenziare tale interpretazione.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO conferma la correttezza della copertura indicata al comma 5 ribadendo che risulta interamente disponibile la somma di 330 miliardi annui per l'onere di ammortamento, atteso che non sono stati stipulati mutui per 3 mila miliardi che erano stati autorizzati per il 1988 dall'articolo 20 della legge n. 67. Precisa che di tale spesa si è tenuto conto nella determinazione del bilancio pluriennale dello stato per il periodo 1990-1992. Insiste quindi affinché non sia modificato il testo del disegno di legge per evitare che insorga l'impressione che il Governo intenda decurtare i fondi che sono stati già destinati alle regioni sulla base della legge n. 67, per destinarne una quota ad interventi definiti a livello centrale.

Il Presidente Mario D'ACQUISTO, con riferimento alle dichiarazioni del ministro della sanità, osserva che non si intende in alcun modo sottovalutare il problema politico che potrebbe derivare da un taglio

delle risorse destinate alle regioni ma che, fermo rimanendo l'impegno del Governo e delle forze politiche a reintegrare tali risorse per consentire la realizzazione del programma, non si può per questo motivo venir meno al rigore necessario per quanto attiene ai profili della copertura finanziaria del provvedimento in esame. Insiste pertanto nella proposta da lui precedentemente formulata in ordine al comma 5 dell'articolo 1.

Il relatore Florindo D'AIMMO fa presente che proprio dalla nota trasmessa dalla sanità si evince che l'autorizzazione di spesa per 2.100 miliardi è aggiuntiva rispetto alla complessiva autorizzazione di cui all'articolo 20 della legge n. 67 e che pertanto se non si ritiene di volere aumentare esplicitamente tale autorizzazione da 30.000 a 32.100 miliardi si deve allora modificare il comma 5 dell'articolo 1 nel senso da lui indicato. In caso contrario si verificherebbe una assenza di copertura.

Dopo ulteriori interventi del Presidente Mario D'ACQUISTO, che insiste perché sia esplicitato che i 2.100 miliardi siano « a valere » dell'importo dei 30 mila di cui all'articolo 20 della legge n. 67, del deputato Nino CARRUS e del deputato Benedetto SANNELLA, il Ministro Francesco DE LORENZO precisa che in sede di determinazione dell'entità del fondo sanitario nazionale per il 1990 sono stati considerati gli oneri derivanti dagli articoli 1 comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, e comma 2; insiste per il mantenimento dell'attuale formulazione del comma 5 non condividendo le riserve espresse dagli intervenuti nel dibattito, e facendo presente inoltre che il disegno di legge ha ricevuto l'assenso dei ministri del tesoro e del bilancio.

Il deputato Giorgio MACCIOTTA osserva che si potrebbe creare un problema per gli anni successivi a causa dei rimborsi qualora si verificasse il concentra-

mento della stipula dei mutui nello stesso periodo.

Il sottosegretario di stato per il tesoro Mauro BUBBICO concorda con le perplessità del deputato Macciotta. Fa quindi presente che oltre alla modifica indicata dal relatore, è necessario procedere ad una modifica dell'articolo 1, nel senso di eliminare ogni riferimento agli oneri, e alla relativa copertura, per il 1989, ferma rimanendo la quota per il 1990 e anni seguenti determinata in misura pari all'onere a regime. Devono pertanto essere riformulati in tali termini il comma 1 (lettere *b)*, *c)* ed *e)*), il comma 2, nonché i commi 6 e 7. In particolare, al comma 6 deve essere soppresso il secondo periodo dalle parole « per l'esercizio finanziario corrente » fino alla fine del comma, e al comma 7 si deve fare riferimento al capitolo 2547 dello stato di previsione del ministero della sanità per l'anno 1990; conseguentemente dovranno essere riformulate con riferimento al triennio 1990-1992 le disposizioni contenute nei restanti articoli.

Dopo ulteriori interventi del Presidente Mario D'ACQUISTO e del deputato Nino CARRUS, il deputato Giorgio MACCIOTTA osserva che la sola soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 non elimina affatto la possibilità di dare una interpretazione del tutto opposta a quella voluta dal relatore.

Il relatore Florindo D'AIMMO, nella considerazione che l'autorizzazione a contrarre mutui per 2100 miliardi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* si debba intendere a valere sull'importo complessivo di 30 mila miliardi dei mutui che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, ed in particolare a valere della *tranche* di 10 mila miliardi autorizzata per il periodo 1988-1990 dal comma 5 del medesimo articolo 20, propone di esprimere parere favorevole a condizione che all'ar-

articolo 1, comma 5, siano soppresse le parole da « fermo restando l'importo complessivo di lire 30 mila miliardi » fino alla fine del comma; che sia aggiornata la decorrenza degli oneri, e la relativa copertura finanziaria derivante dall'articolo 1 secondo quanto indicato dal rappresentante del tesoro. Conseguentemente dovranno essere aggiornate al triennio

1990-1992 le disposizioni contenute nei restanti articoli.

La Commissione delibera infine di approvare la proposta di parere favorevole condizionato nei termini indicati dal relatore.

*La seduta termina alle 16,30.*

PAGINA BIANCA

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,40. —  
Presidenza del Vicepresidente Giacomo ROSINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi.

#### Proposte di legge:

**STEGAGNINI:** Equiparazione del trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti alle vittime del dovere e loro superstiti, alle pensioni di guerra (1257).

**PIRO ed altri:** Equiparazione alle pensioni di guerra del risarcimento concesso agli infortunati e ai caduti delle forze dell'ordine e loro superstiti (4520).

(Parere della I, della V e della XI Commissione)

*(Esame e rinvio).*

La Commissione procede all'esame delle proposte di legge.

Il presidente Giacomo ROSINI, relatore, nell'accingersi a svolgere la sua relazione, non può non rendere esplicita la sua attesa per l'attacco che sicuramente verrà di nuovo portato nei prossimi giorni da parte di un cronista della Re-

pubblica alla Commissione finanze, al cui interno egli ritiene che troverebbe accoglienza l'azione di *lobbies* parlamentari volte a coprire fenomeni di evasione.

Quanto alle proposte di legge in esame, ne sottolinea il positivo intento di promuovere un intervento legislativo al fine di precisare la natura risarcitoria e non reddituale degli emolumenti riconosciuti alle vittime del dovere, onde conseguentemente modificarne il trattamento fiscale. Trattandosi di una interpretazione autentica della volontà del legislatore, non dovrebbe essere necessaria una norma di copertura, e tuttavia in relazione al contenzioso nel frattempo insorto il Governo può aver contabilizzato anche questa entrata: la questione andrà opportunamente rimessa alla valutazione della Commissione bilancio. In attesa che il Governo esprima la sua preferenza tra i due progetti di legge in esame, dichiara sin d'ora la sua intenzione di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Francesco AULETA condivide l'intento di equiparare alcuni casi di esenzione dal prelievo fiscale ad altri già

previsti nell'ordinamento: le proposte di legge in esame tuttavìa vanno ben oltre la previsione dell'articolo 34 del decreto presidenziale n. 601, e richiedono pertanto una attenta valutazione, ad evitare che la prospettata esenzione fiscale riguardi sempre e comunque qualsiasi danno prodotto ai soggetti interessati, anche qualora si tratti di un incidente casuale in qualche modo connesso allo svolgimento del servizio. Tutto ciò va ben oltre il riconoscimento che pure è dovuto circa il trattamento fiscale del risarcimento delle vittime del terrorismo, su cui ribadisce l'orientamento favorevole del gruppo comunista.

Il deputato Vincenzo VISCO osserva che il problema sollevato dalle proposte di legge in esame è tradizionale per la Commissione finanze, che deve misurarsi con i criteri da seguire, così come per il caso delle pensioni di guerra; nel caso specifico si aggiunge poi un elemento pietistico, per il quale la normativa finirebbe per essere estesa a tutte le cause di servizio. Il problema non sta dunque tanto nell'esenzione specifica, la cui entità risulterebbe modesta, quanto nell'effetto complessivo che avrebbe sull'incidenza dell'imposta. Personalmente non è favorevole a questo meccanismo, considerando anche che il ministro delle finanze ha dichiarato la sua intenzione di procedere ad una revisione delle agevolazioni fiscali: più opportuno sembrerebbe prevedere un credito d'imposta *ad hoc*, che renderebbe più trasparente il costo, rappresentando una soluzione tecnica tale da evitare conseguenze indirette.

Il presidente Giacomo ROSINI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame delle proposte di legge.

(La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 10,30).

**Testo unificato delle proposte di legge:**

**PIRO ed altri: Norme per la regolamentazione del mercato finanziario (466).**

(Parere della II Commissione).

**STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Norme penali concernenti l'acquisto e la vendita di azioni mediante l'uso di notizie riservate (2411).**

(Parere della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

**BELLOCCHIO ed altri: Delega al Governo per la repressione penale dell'utilizzo a fini di profitto dell'informazione societaria privilegiata (Insider trading) e disposizioni integrative sulla trasparenza dell'informazione societaria (2413).**

(Parere della I Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge.

Il presidente Giacomo ROSINI, relatore, avverte che in sede di ufficio di presidenza è stata raggiunta l'intesa di procedere nella seduta odierna alle votazioni sui primi quattro articoli del testo.

All'articolo 1 risultano presentati i seguenti emendamenti e subemendamento:

All'articolo 1, al comma 1, le parole: in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto sono sostituite dalle parole: nelle borse e nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi della Comunità economica europea.

1. 7.

Visco.

All'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole da: avvalendosi fino a: possedute con le parole: qualora si possiedano informazioni riservate ottenute.

1. 1.

Visco.

All'emendamento 1. 2 dopo le parole: acquistare e vendere aggiungere le seguenti: , anche per interposta persona,.

0. 1. 2. 1.

Il relatore.

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È fatto divieto ai membri del Parlamento e del Governo, ai presidenti e ai membri dei consigli di amministrazione delle imprese pubbliche di acquistare e vendere azioni di società quotate in borsa.

1. 2.

Piro.

All'articolo 1, al comma 2, sostituire la parola: possedute con la seguente: ottenute.

1. 3.

Visco.

All'articolo 1, al comma 4, dopo le parole: o indirettamente, aggiungere le seguenti: anche per interposta persona.

1. 6.

Visco.

All'articolo 1, al comma 5, dopo le parole: commi precedenti aggiungere le seguenti: è di competenza del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello ed.

1. 4.

Bellocchio, Romani, Di Pietro,  
Umidi Sala.

All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Nel corso del procedimento penale si applica agli imputati la misura del divieto temporaneo ad esercitare le professioni, le imprese e gli uffici direttivi, di cui all'articolo 290 del codice di procedura penale.

1. 5.

Bellocchio, Romani, Di Pietro,  
Umidi Sala.

All'articolo 1 è aggiunto in fine il seguente comma:

8. Ai fini della presente legge si considerano valori mobiliari anche gli strumenti finanziari a termine concernenti azioni o obbligazioni e titoli ad esse assimilabili, nonché i contratti basati negli indici concernenti azioni o obbligazioni o titoli ad essi assimilabili, negoziati su mercati regolamentati.

1. 8.

Visco.

Il deputato Vincenzo VISCO illustra i suoi emendamenti 1. 7, che intende recepire i contenuti della direttiva comunitaria, e 1. 1.

Favorevoli il presidente Giacomo ROSINI, relatore, e il sottosegretario Maurizio SACCONI, il quale sottolinea come la stessa preoccupazione alla base dell'emendamento 1. 7 sia sottesa anche all'emendamento 2. 1 del Governo, la Commissione approva gli emendamenti Visco 1. 7 e 1. 1.

Sull'emendamento Piro 1. 2 e sul relativo subemendamento 0. 1. 2. 1 del relatore intervengono i deputati Vincenzo VISCO, che nel dichiararsi d'accordo sul merito invita tuttavia i presentatori ad una riformulazione nel senso di impegnare i soggetti citati a dare in gestione le azioni possedute, considerando che detenere è cosa diversa da acquistare e vendere; Pietro SERRENTINO, che si dichiara contrario; e Antonio BELLOCCHIO che, pur comprendendo la *ratio* dell'emendamento, sottolinea l'invasione che esso opera nella sfera dei diritti soggettivi, al punto da suggerirne una riformulazione.

Dopo che il presidente Giacomo ROSINI, relatore, ha invitato il presentatore a ritirare per il momento il suo emendamento, onde magari ripresentarlo successivamente in sede legislativa, il sottosegretario Maurizio SACCONI, su richiesta del deputato Franco PIRO, riconosce il

fondamento del problema, che è tuttavia di natura essenzialmente deontologica e che si presta peraltro a casi limite che non verrebbero risolti neanche nell'ipotesi prospettata dal deputato Visco: che i soggetti citati debbano astenersi da manovre speculative dovrebbe essere materia auto-disciplinata, sulla quale comunque non è certo di poter intervenire legislativamente in maniera risolutiva.

Il deputato Franco PIRO ritira il suo emendamento 1. 2. Risulta così precluso il relativo subemendamento 0. 1. 2. 1 del relatore.

Favorevoli il sottosegretario Maurizio SACCONI e il relatore Giacomo ROSINI, la Commissione approva l'emendamento Visco 1. 3.

Avendo il deputato Vincenzo VISCO illustrato il suo emendamento 1. 6, riguardante il cosiddetto *insider* indiretto, il presidente Giacomo ROSINI, relatore, e il sottosegretario Maurizio SACCONI precisano che nel testo del comma 4 con la parola « indirettamente » si intendono ricomprese le persone fisiche e giuridiche.

Il deputato Vincenzo VISCO ritira il suo emendamento 1. 6.

Avendo il presidente Giacomo ROSINI, relatore, invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 1. 4 e 1. 5, sottolineando che sulla questione della competenza interviene il suo emendamento 5. 10, il deputato Antonio BELLOCCHIO precisa che l'emendamento 5. 10 del relatore non può comunque superare la questione posta dal suo emendamento 1. 5, avvertendo peraltro che, in mancanza di una disposizione espressa, con il nuovo codice di procedure penale la competenza sarebbe pretorile; conviene infine con la proposta del presidente Giacomo ROSINI, relatore, di accantonare il suo emendamento 1. 4, da riconsiderare insieme all'emendamento 5. 10 del relatore, e passa ad illustrare il suo emendamento 1. 5.

Intervengono il presidente Giacomo ROSINI, relatore, che pone il problema degli eventuali danni causati dall'interdizione in caso di successiva assoluzione, il deputato Vincenzo VISCO, che non è certo dell'opportunità di imporre per legge una norma che comunque non appare peregrina, e nuovamente il presidente Giacomo ROSINI, relatore, che propone la seguente nuova formulazione dell'emendamento:

*All'articolo 1, al comma 5, aggiungere all'inizio le seguenti parole:* 5. Nel corso del procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 290 del codice di procedura penale.

Essendosi il sottosegretario Maurizio SACCONI rimesso alla Commissione su questo emendamento, su cui auspica comunque l'attenzione della Commissione giustizia, la Commissione approva l'emendamento Bellocchio 1. 5 nella nuova formulazione proposta dal relatore.

Il deputato Vincenzo VISCO illustra il suo emendamento 1. 8, volto a introdurre una definizione normativa dei valori mobiliari.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI invita il deputato Visco a ritirare il suo emendamento le cui finalità, che condive, possono essere perseguite con una riformulazione del comma 2 dell'emendamento 2. 1 del Governo, che contestualmente illustra.

Avendo il deputato Vincenzo VISCO ritirato il suo emendamento 1. 8, la Commissione approva l'articolo 1 nel testo emendato, e passa all'articolo 2, a cui risultano presentati i seguenti emendamenti, tra cui l'emendamento 2. 1 del Governo nel testo da ultimo riformulato:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

ART. 2.

1. Per informazione riservata ai sensi dell'articolo 1 si intende un'informazione

specifica, di contenuto determinato e non conosciuta dal pubblico, concernente uno o più emittenti di valori mobiliari ovvero uno o più valori mobiliari, e che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare sensibilmente il prezzo di tale o tali valori mobiliari.

2. I valori mobiliari di cui al comma 1 sono tutti quelli ammessi alla negoziazione di un mercato ufficiale italiano o di altri paesi della Comunità economica europea, regolamentato ed aperto al pubblico.

2. 1.

Il Governo.

*All'articolo 2, sostituire le parole: non conosciuta dal pubblico con le seguenti: che non sia stata resa pubblica.*

2. 2.

Visco.

La Commissione approva l'emendamento Visco 2. 2, inteso come subemendamento all'emendamento 2. 1 del Governo, che successivamente approva.

All'articolo 3 risulta presentato il seguente emendamento, che viene accantonato per essere ripreso in considerazione insieme all'emendamento 5. 10 del relatore:

*All'articolo 3, aggiungere in fine i seguenti commi:*

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è di competenza del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello.

6. Nel corso del procedimento penale si applica agli imputati la misura del divieto temporaneo ad esercitare le professioni, le imprese e gli uffici direttivi, di cui all'articolo 290 del codice di procedura penale.

3. 1.

Bellocchio, Romani, Di Pietro,  
Umidi Sala.

La Commissione approva l'articolo 3, e l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il presidente Giacomo ROSINI, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

*La seduta termina alle 11,15.*

#### IN SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,55. — Presidenza del Vicepresidente Giacomo ROSINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Domenico Susi e per il tesoro Maurizio Sacconi.*

#### Proposte di legge:

**Senatori GALEOTTI ed altri: Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e natanti** (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3323).

(Parere della I, della V, della X e della XI Commissione, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis del regolamento).

**BELLOCCHIO ed altri: Norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti** (2210).

(Parere della I, della V, della X e della XI Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis del regolamento).

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione procede all'esame delle proposte di legge.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO, intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'opportunità di sollecitare la presenza nella seduta odierna, stante la specifica competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella materia oggetto dei provvedimenti in

esame, del rappresentante di quel Ministero.

Il presidente Giacomo ROSINI, concordando con l'onorevole Bellocchio circa l'opportunità della partecipazione del competente sottosegretario per l'industria alla seduta odierna, precisa tuttavia di aver già provveduto in tal senso.

Il relatore Wilmo FERRARI sottolinea che i provvedimenti in discussione traggono origine dalla proposta formulata nell'ambito del comitato paritetico costituito dalle Commissioni industria della Camera e del Senato in occasione dell'indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria. Va altresì ricordato che nella precedente legislatura il Governo aveva presentato un disegno di legge diretto ad istituire il ruolo dei periti assicurativi che venne esaminato al Senato e che sostanzialmente è stato recepito dalla proposta di legge n. 3323.

Le assicurazioni, in effetti, risarciscono i danni derivati da sinistri sulla base di perizie contrattuali secondo le modalità previste dalla cosiddetta « polizza italiana », che agli articoli 18 e 19 prevede appunto la nomina di periti e il conferimento agli stessi di un mandato con rappresentanza per l'effettuazione di tutti gli atti diretti a liquidare la prestazione dell'assicuratore. Da parte della dottrina e della giurisprudenza è stato rilevato che lo svolgimento di tale mandato contrasta con il rapporto di lavoro dipendente a causa della mancanza di libertà di azione dovuta alla subordinazione, per cui sono stati espressi dubbi circa l'ammissibilità della nomina a perito di un dipendente di una impresa assicuratrice. Inoltre, non esistono clausole contrattuali o norme di legge che prevedano che i periti debbano essere provvisti di specifici requisiti, per cui è oggi sentita l'esigenza di colmare la lacuna normativa provvedendo alla istituzione del ruolo dei periti e, contemporaneamente, alla salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati. I provvedimenti in esame intendono appunto intervenire in tal senso; con spe-

cifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 della proposta di legge n. 3323, va tuttavia ricordato che sono state espresse numerose perplessità sulla scelta di estendere la competenza dei periti anche riguardo alle merci trasportate, la cui varietà richiederebbe precise cognizioni di carattere merceologico, e ai nautanti. Quanto all'articolo 2, va rilevato che rispetto alla originaria formulazione, in sede di esame al Senato è stata eliminata la disposizione che prevedeva che l'albo dei periti fosse articolato in due sezioni, la prima relativa a coloro i quali svolgono tale attività in proprio, e la seconda per i soggetti dipendenti di imprese.

All'articolo 3 si è inteso introdurre norme di carattere transitorio dirette a salvaguardare la situazione esistente, mentre agli articoli 4 e 5 sono previsti rispettivamente l'obbligo di iscrizione al ruolo, e i requisiti necessari per l'iscrizione stessa; a questo proposito, va rilevato che, con riferimento alle disposizioni recate alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 5, è stato posto il problema di stabilire se ai fini dell'esercizio dell'attività di perito si debbano prevedere conoscenze tecniche e studi specifici o se sia sufficiente il diploma di scuola media superiore.

Agli articoli 6 e 7 sono previste le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dal ruolo, mentre all'articolo 8 si dispone riguardo alla Commissione nazionale per i periti assicurativi cui sono attribuiti poteri consultivi ma anche disciplinari; all'articolo 9, è inoltre prevista la istituzione di Commissioni provinciali, mentre all'articolo 11 è posto a carico degli iscritti nel ruolo l'obbligo di pagare un contributo annuale di 150 mila lire che in occasione dell'esame al Senato si è ritenuto necessario per assicurare la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, in particolare per l'ampliamento del personale della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, quantificato in 256 milioni. Agli articoli 12, 13 e 14 sono previste norme relative ai provvedimenti discipli-

nari e alle sanzioni amministrative, mentre all'articolo 15 si affronta la questione assai importante della determinazione delle tariffe delle prestazioni dei periti, di competenza del ministro dell'industria, sulla base delle intese raggiunte tra le associazioni dei periti e quelle delle imprese di assicurazione.

All'articolo 17 è stabilita una norma transitoria diretta ad esonerare dalla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione al ruolo i soggetti che abbiano già svolto attività di perito nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore del provvedimento, mentre all'articolo 18 è stabilito l'ampliamento del ruolo della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, cui si è già fatto riferimento.

Nel rilevare la necessità di acquisire informazioni circa la disciplina che in materia è stata adottata nei principali paesi europei, sottolinea infine che sulla stessa materia è stata presentata anche la proposta di legge n. 2094, di cui è primo firmatario il collega Nicotra.

Il presidente Giacomo ROSINI, preso atto della perdurante assenza del sottosegretario all'industria competente in materia di assicurazioni, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione delle proposte di legge.

#### **Disegno e proposte di legge:**

**Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852).**

(Parere della I e della V Commissione).

**PATRIA ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062).**

(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

**Senatori ZANELLA ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3053-bis).**

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

**CORSI ed altri: Nuove norme in materia di lotteria (2452).**

(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

**DI DONATO ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2484).**

(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI e della XII Commissione)

**MASTRANTUONO ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996).**

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

**FIANDROTTI ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65).**

(Parere della I, della V e della XII Commissione).

**PIRO: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474).**

(Parere della I e della V Commissione).

**FERRARI MARTE ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975).**

(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione)

**BELLOCCHIO ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126).**

(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione).

**CAPPIELLO ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231).**

(Parere della I, della V e della XII Commissione).

**BUFFONI ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1905).**

(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione)

**BERSELLI: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592).**

(Parere della I, della V, della VIII e della X Commissione)

**MICHELI: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale città di Foligno » (714).**

(Parere della I, della V, della VII e della X Commissione).

**AULETA ed altri:** Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (882).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

**BRUZZANI ed altri:** Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

**BELLOCCHIO e FERRARA:** Istituzione della Lotteria di Caserta (1383).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

**CAMBER:** Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria di Trieste (1537).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

**PIREDDA:** Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale Sartiglia Folklore equestre in Sardegna collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano (1625).

(Parere della I, della V e della X Commissione).

**SOLAROLI e SERRA:** Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066).

(Parere della I, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della X Commissione).

**NARDONE ed altri:** Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della XI Commissione).

**BORGOGGIO e PATRIA:** Istituzione della lotteria del palio di Asti (2199).

(Parere della I, della III, della V e della VII Commissione).

**FILIPPINI GIOVANNA:** Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239).

(Parere della III, della V, della VII e della X Commissione).

**SANGUINETI ed altri:** Istituzione della lotteria internazionale « Cristoforo Colombo » (2271).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

**TORCHIO ed altri:** Istituzione della lotteria « Fiera di Cremona » (2283).

Parere della I, della III, della V e della X Commissione).

**GEI ed altri:** Lotteria nazionale del lago di Garda (2460).

(Parere della I, della V e della X Commissione)

**BULLERI:** Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

**PERRONE:** Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

**BIANCHINI ed altri:** Istituzione della lotteria nazionale abbinata al « Niballo », palio di Faenza (2558).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

**MAINARDI FAVA e GRILLI:** Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XII Commissione).

**FIORI:** Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2715).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

**CARIA ed altri:** Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias (2877).

(Parere della I, della III, della V e della VII Commissione)

**ROSINI ed altri:** Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale « Centomiglia velica » del Garda (3244).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).

**RIVERA ed altri:** Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria Mondiali '90 » collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 (3370).

(Parere della III, della V, della VII e della VIII Commissione).

**BORGOGGIO ed altri:** Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica (3404).

(Parere della III, della V, della VII e della X Commissione).

**BASSANINI ed altri:** Istituzione della « Lotteria del Mare » e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico (3665).

(Parere della I, della V e della VIII Commissione).

**CRISTONI ed altri:** Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria « Maratona d'Italia - Carpi » (3922).

(Parere della I, della III, della V, della VII e della XII Commissione).

**FIORI:** Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ipposito (4045).

(Parere della I, della V e della VIII Commissione).

**POLI BORTONE ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce (4123).**

(Parere della I, della III e della V Commissione)

**CAVERI: Istituzione della « Lotteria della Valle d'Aosta » (4265).**

(Parere della I, della III, della V, della VII e della VIII Commissione)

*(Rinvio del seguito della discussione).*

Su proposta del relatore Renato RAVASIO, la Commissione delibera di convocare per oggi alle ore 15 una ulteriore riunione del Comitato ristretto e di rinviare a domani il seguito della discussione dei progetti di legge.

*La seduta termina alle 10,30.*

PAGINA BIANCA

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, Antonio Ruberti.

#### Proposta di legge:

**SANGIORGIO** ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione del Senato della Repubblica) (3850-B).

(Parere della I e della V Commissione).

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che il rappresentante del Governo ha comunicato di non poter partecipare alla seduta di oggi per impegni inerenti al proprio ufficio. Rinvia pertanto il seguito

dell'esame ad altra seduta, proponendo — e la Commissione acconsente — che la data di prosecuzione dell'iter del provvedimento venga fissata dall'Ufficio di Presidenza, già convocato per domani alle ore 13.

#### Disegno di legge:

**Equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio** (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4335).

(Parere della I Commissione).

*(Discussione e approvazione).*

Il Presidente Mauro SEPPIA dichiara aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge, in ordine al quale è pervenuto il nulla osta all'ulteriore iter del provvedimento da parte della I Commissione.

Il relatore Vincenzo BUONOCORE sottolinea l'urgenza del provvedimento, già approvato dal Senato, che non fa altro

che prendere atto del mutamento intervenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1987, n. 197, che ha sostituito nell'ambito dell'Istituto universitario navale di Napoli la facoltà di economia marittima con la facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale. Tale nuova facoltà rilascia infatti due lauree: una in economia marittima e dei trasporti e un'altra in commercio internazionale e mercati valutari.

Conseguentemente, l'articolo 1 dichiara la piena equipollenza delle due lauree rilasciate dai predetti corsi con la laurea in economia e commercio, tenuto anche conto del fatto che le tabelle didattiche della nuova facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale costituiscono un aggiornamento e un ampliamento della tabella relativa alla sostituita facoltà di economia marittima.

L'articolo 2 dichiara invece equipollente a tutti gli effetti la laurea in economia marittima con quella in economia e commercio. Tale norma appare opportuna in quanto l'equipollenza, già prevista dalla legge 1° febbraio 1960, n. 67, limitatamente ai fini dell'ammissione agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, viene ora estesa a tutti gli effetti.

Per tutti questi motivi, auspica che il provvedimento in esame, che risponde a legittime attese dell'Istituto universitario navale di Napoli, possa essere rapidamente approvato.

Il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI si associa a quanto esposto dal relatore.

Il deputato Sergio SOAVE nel condividere l'urgenza del provvedimento sottolineata dal relatore, auspica peraltro che quanto prima si possa procedere ad una ricognizione globale dell'equipollenza dei titoli rilasciati dalle Università italiane.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, nell'annunciare il voto favorevole del gruppo del MSI-DN sul provvedimento, auspica che possa essere quanto prima ripreso l'esame del provvedimento sulla

riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Chiusa la discussione sulle linee generali, e avendo il relatore rinunciato alla replica, il ministro per l'università e la ricerca scientifica Antonio RUBERTI assicura che il Governo si farà carico dell'esigenza di un riordino dell'equipollenza fra i vari titoli universitari.

Si passa quindi alla discussione degli articoli.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva gli articoli 1 e 2 nel testo del Senato e successivamente, con votazione nominale finale, il provvedimento nel suo complesso.

**Testo unificato del disegno e della proposta di legge:**

**Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3104).**

**SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3309).**

(Parere della I, della III, della V e della XI Commissione).

*(Rinvio del seguito della discussione).*

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che, non essendo ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:**

**Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926).**

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

**GELLI ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245).**

(Parere della I, della III, della V e della XI Commissione).

**POLI BORTONE ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).**

(Parere della I, della III, della IV, della V e della XI Commissione).

*(Rinvio del seguito della discussione).*

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che, non essendo ancora pervenuti tutti i prescritti pareri, la Commissione si vede costretta a rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle 10,15.*

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 10,20. —  
Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA.*

#### **Proposte di legge:**

**Senatori RUMOR ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville venete** (Approvata

dalla VII Commissione permanente del Senato) **(4449).**

(Parere della I, della V, della VI, della X, della XII e della XIII Commissione).

**SAVIO ed altri: Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle ville venete (3663).**

(Parere della I, della V, della VI e della VIII Commissione)

*(Rinvio dell'esame).*

Il Presidente Mauro SEPPIA, stante l'assenza del rappresentante del Governo e l'imminenza di votazioni in Aula, suggerisce – e la Commissione acconsente – di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle 10,25.*

PAGINA BIANCA

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

### Comitato permanente per i pareri.

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,15. — Presidenza del Presidente Amedeo D'ADDARIO. — Interviene il ministro per il coordinamento della protezione civile Vito Lattanzio.*

#### Proposte di legge:

**ZANIBONI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (341);**

**BALESTRACCI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395);**

**PETROCELLI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (1979).**

(Parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla I Commissione).

**D'ADDARIO ed altri: Nuove norme in materia di protezione civile (4315).**

(Parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, alla I Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il Presidente Amedeo D'ADDARIO, riferendo sul provvedimento, rileva preliminarmente che il testo oggi in esame ha

già recepito molte delle indicazioni fornite precedentemente dalla Commissione ambiente.

Formula, quindi, alcuni rilievi relativi all'impianto istituzionale, ricordando la necessità di prevedere forme di coordinamento anche con i servizi tecnici nazionali di cui alla legge n. 183 sulla difesa del suolo, nonché di precisare i contenuti delle competenze del ministro per il coordinamento della protezione civile in tema di volontariato. Esprime anche perplessità sulle competenze del Consiglio nazionale e del Comitato operativo della protezione civile, organi che, per alcuni aspetti, possono avere ambiti di sovrapposizione. Rileva, altresì, sempre con riferimento all'articolo 9, l'opportunità di un'intesa con il Ministero dell'agricoltura in tema di incendi boschivi. Ritiene anche opportuna la previsione di una relazione annuale al Parlamento sulle situazioni di rischio e di crisi del paese.

Si sofferma poi sulla necessità di definire in modo più adeguato la composizione della Commissione nazionale grandi rischi e di prevedere, da parte del dipar-

timento della protezione civile, l'elaborazione di una mappa dei rischi.

Sottolinea, inoltre, la necessità di valutare attentamente alcuni interessanti approcci di altri paesi europei alla tematica della copertura assicurativa di rischi da eventi calamitosi.

Osserva, infine, che vi sono spazi per un'ulteriore delimitazione dell'esercizio del potere di ordinanza di cui all'articolo 6. Dopo aver espresso un giudizio complessivamente positivo sul testo in esame, di cui apprezza in particolare i caratteri di organicità, propone l'espressione di un parere favorevole con raccomandazioni conseguenti ai rilievi formulati.

Il ministro per il coordinamento della protezione civile, Vito LATTANZIO, esprime la propria soddisfazione per i contenuti della relazione e per l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione di merito. Sottolinea, in particolare, l'opera di prosciugamento del testo, che si limita a dettare norme di principio, da un lato delegificando e dall'altro rispettando le varietà delle vigenti normative regionali.

Replica, quindi, ad alcuni rilievi formulati dal relatore soffermandosi in particolare sul problema della copertura assicurativa. Ricorda, a questo proposito, che le esperienze europee si limitano per ora a timide sperimentazioni e che le stesse compagnie assicurative italiane, da lui interpellate, non hanno ancora maturato un significativo interesse per la tematica, che riveste peraltro indubbio rilievo, in particolare per quel che riguarda il rischio industriale.

Il deputato Luana ANGELONI, nel dichiarare l'astensione del gruppo comunista dal voto sulla proposta di parere, parzialmente condivisa con particolare riguardo alla previsione di una relazione annuale, alla predisposizione di una mappa dei rischi nonché alla delimitazione del potere di ordinanza, formula ulteriori rilievi, non recepiti dal relatore, e che il gruppo comunista si riserva di svolgere in modo più circostanziato nella Commissione di merito.

In particolare osserva come non emerga con sufficiente chiarezza l'obiettivo di precisare principi e funzioni di coordinamento senza costruire un ulteriore pezzo di pubblica amministrazione e come, nonostante sia stata colta l'esigenza di delimitare l'attività della protezione civile alla previsione, alla prevenzione e al soccorso, non sia di fatto esclusa ogni attività relativa all'avvio della ripresa socio-economica.

Rileva, inoltre, come permanga la possibilità di interferenze tra competenze delle autonomie locali e funzioni dei prefetti, la cui attività di coordinamento delle strutture di protezione civile dovrebbe essere messa a disposizione delle autorità locali.

Osserva ancora che l'ottimale assetto di funzioni e competenze dovrebbe prevedere l'attribuzione del coordinamento fra i livelli centrale, regionale e locale al ministro per la protezione civile, senza sovrapposizioni dei ministeri della difesa e degli interni, e la delega del potere di intervento straordinario al presidente di giunta regionale quando l'emergenza sia circoscritta in tale ambito.

La Commissione accoglie quindi la proposta del relatore.

*La seduta termina alle 11,40.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Intervengono il ministro per i lavori pubblici, Giuseppe Prandini ed il ministro della sanità, Francesco De Lorenzo.*

#### Disegno di legge:

**Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).**

(Parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Presidente, Giuseppe BOTTA, sottolinea che non può disconoscersi l'esigenza sempre più emergente della costruzione e della ristrutturazione di reparti di ricovero per malattie infettive da destinare ai malati di AIDS.

Proprio per far fronte con la massima rapidità a questa esigenza prioritaria il provvedimento prevede specifiche modalità di realizzazione del programma, da parte del ministero della sanità.

Quest'ultimo, non essendo dotato di proprie strutture operative per l'esecuzione degli interventi ed essendovi, invece, un'indubbia esigenza di rapidità e di tipizzazione delle procedure realizzative che inducono a centralizzare gli interventi ha ritenuto di optare per la concessione di servizi del programma, sotto il suo diretto controllo.

Il provvedimento emanato dal Governo, con il concerto anche del ministro dei lavori pubblici, attribuisce al ministero della sanità tutte le competenze in materia di esecuzione degli interventi pubblici ricompresi nel programma.

Pur nella piena consapevolezza della difficoltà di modificare radicalmente questo disegno sotteso al provvedimento ove si voglia realmente « far presto », non si può non sottolineare come tale situazione si inquadri, purtroppo, anch'essa nella progressiva perdita di funzioni e competenze del ministero dei lavori pubblici.

Questo ministero, che soffre, a livello periferico, della mancata riforma inerente al decentramento delle funzioni alle regioni, che ha visto il progressivo depauperamento dei suoi organi periferici (genio civile: provveditorati regionali per le opere pubbliche) anche, a livello centrale, appare sempre più esposto all'azione di depauperamento delle proprie funzioni e competenze da parte delle altre amministrazioni che stanno sempre più sviluppando una tendenza a « farsi tutto da sé ».

In questa prospettiva, pertanto, ci si pone, giustamente, il dubbio circa l'opportunità di ripensare in modo chiaro e univoco al ruolo e alle funzioni del mini-

sterio, in modo da porlo come interlocutore unico, a livello centrale, preposto all'esecuzione di opere pubbliche il cui interesse o la cui rilevanza superi il livello locale.

Proprio perché occorre un disegno generale ben difficilmente esso appare perseguibile nel limitato spazio del provvedimento in esame, in cui, ciò che si può inserire è ad esempio il concetto dell'« alta sorveglianza » e collaudo sull'esecuzione degli interventi esercitata di concerto fra i due ministeri, sanità e lavori pubblici, ma qualsiasi ulteriore inserimento si profila di per sé idoneo a rallentare *sine die* l'approvazione.

Il ministro dei lavori pubblici Giuseppe PRANDINI dichiara di condividere pienamente le considerazioni svolte dal Presidente in ordine all'opportunità di richiamare nel quadro di una politica globale degli interventi le competenze del Ministero dei lavori pubblici in materia di alta vigilanza e di collaudo. È pertanto opportuno che si definiscano adeguatamente le competenze delle singole amministrazioni. È favorevole ad un potenziamento delle competenze regionali anche al fine di una corretta attivazione del potere sostitutivo del ministro della sanità per il caso di inattività delle regioni.

Il Presidente Giuseppe BOTTA ricorda di essersi sempre impegnato per un potenziamento ed una maggiore definizione delle competenze del Ministero dei lavori pubblici.

Il ministro della sanità Francesco DE LORENZO si dichiara favorevole alla previsione di un'intesa con il ministro dei lavori pubblici per ciò che concerne attività che vedano un intrecciarsi delle competenze. Non ha mai inteso usurpare o depotenziare le competenze regionali che sono, peraltro, più adeguatamente salvaguardate con il riferimento al Consiglio superiore di sanità. Gli interventi previsti sono prioritariamente di ristrutturazione ed ampliamento del patrimonio sanitario esistente, nel quadro di un programma

più ampio che risulterà sicuramente di grande utilità anche quando, si spera presto, sarà sconfitta l'emergenza AIDS.

Il relatore, Giancarlo GALLI, illustra la seguente proposta di parere formulata in seguito ai rilievi svolti durante il dibattito in sede di Comitato pareri:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

all'articolo 1, comma 1, i numeri " 1989-1991 " siano sostituiti dai seguenti " 1990-1992 ";

all'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: " malattie infettive ", siano aggiunte le seguenti: " comprese le attrezzature e gli arredi ";

all'articolo 2, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma: " 1-bis. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome indicano al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della sanità, sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta all'AIDS ";

all'articolo 2, sia sostituito il comma 2 fino al primo punto con il seguente: " Il CIPE, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra società con idonea qualificazione uno o più soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di

servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma ";

all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: " il soggetto " aggiungere le seguenti: " o i soggetti incaricati ";

all'articolo 2, il comma 3 sia così sostituito:

" 3. Il concessionario o i concessionari provvedono:

al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni;

alla redazione dei progetti di massima e progetti tipo;

alla assistenza e istruttoria relativa agli appalti;

alla direzione lavori e contabilità. Il concessionario o i concessionari rispondono altresì, mediante la previsione di penalità contrattuali, di eventuali carenze progettuali, nonché del rispetto dei tempi (e dei costi) convenuti per le opere da eseguire ";

all'articolo 2, comma 4, aggiungere infine: " ... sui progetti tipo predisposti dal concessionario o dai concessionari il parere del nucleo di valutazione si estende altresì alla congruità della soluzione, ai prezzi applicati, alle singole categorie di opere e ai tempi di realizzazione ";

all'articolo 2, comma 5, sia aggiunto infine: " ... con riferimento alle opere maggiori, mentre per le opere di minore consistenza o nell'eventualità di opere da realizzare in sedi con lavori già in corso, si provvede utilizzando le più adeguate modalità previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche ";

all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: " rappresentanti del Ministro della sanità ", sia aggiunto il seguente comma:

" 6-bis. Le funzioni di altra sorveglianza sugli atti tecnici amministrativi,

nonché le Commissioni di collaudo in corso d'opera delle opere da realizzare sono riservate allo Stato secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità di intesa con quello dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge”;

all'articolo 3, comma 2, le parole: “ e valuta ” siano sostituite dalle seguenti: “ entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di invio del progetto ai soggetti tenuti ad esprimere atti di intesa ”;

all'articolo 3, comma 2, le parole: “ ed entro quindici giorni dalla convocazione ”, siano sostituite con la seguente parola: “ e ”;

all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine: “ nell'apposita seduta all'uopo convocata ”;

all'articolo 3, comma 3, l'ultimo periodo è così sostituito: “ Ad essa si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1978 e successive modificazioni ”;

all'articolo 3, comma 5, dopo la parola: “ nonché ”, aggiungere le seguenti parole: “ i vincoli di inedificabilità ”;

all'articolo 4, comma 1, sostituire i numeri: “ 1989-1991 ”, con i seguenti: “ 1990-1992 ”;

all'articolo 4, comma 2, sostituire i numeri: “ 1989-1991 ”, con i seguenti: “ 1990-1992 ”.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI sottolinea che, nonostante alcuni significativi miglioramenti, la proposta di parere testé illustrata non chiarisce importanti aspetti che erano stati sottolineati nel precedente dibattito. Rimane ancora aperto il nodo in ordine al rapporto tra il progetto di massima ed il progetto definitivo; ritiene opportuno che si demandi alla società

concessionaria per i servizi il compito di redigere un progetto di interventi, anche avvalendosi di professionisti e tecnici, per poi procedere conseguentemente all'affidamento dei lavori. È opportuno specificare che la nomina dell'ingegnere capo spetta al committente dei lavori. Ulteriori punti da chiarire riguardano le competenze per l'attività di alta sorveglianza, lo svolgimento delle indagini geognostiche e le procedure da seguire per la conferenza dei servizi. Ritiene, pertanto, opportuno un'ulteriore riflessione in ordine ai problemi ancora aperti.

Il deputato Settimo GOTTARDO si dichiara assolutamente insoddisfatto di taluni provvedimenti specifici che determinano un totale stravolgimento e frammentazione dell'ordinamento con l'introduzione di norme e principi definiti in occasioni di situazioni particolari.

Il deputato Francesco SAPIO ritiene che la proposta di parere illustrata dal relatore Galli recepisce buona parte delle indicazioni svolte dal gruppo comunista in ordine al sistema delle concessioni. Pur considerando legittime talune delle perplessità manifestate dal deputato Martuscelli, ritiene che la definizione di progetti di massima costituisce presupposto indispensabile per l'applicazione della legge n. 80 del 1987 in materia di concessioni. Da come è definito il sistema degli adempimenti richiesti per il concessionario è lecito supporre che saranno soltanto le imprese a partecipazione statale a predisporre il progetto di massima e a compiere le successive valutazioni. Sarebbe opportuno definire un meccanismo che garantisca in ordine alla verifica dei tempi per la realizzazione degli interventi. Sottolinea, inoltre, che le perplessità manifestate dal gruppo comunista in ordine alla procedura della conferenza dei servizi sono legate all'opportunità che siano adeguatamente tutelati il sistema urbanistico e quello dei vincoli dal pericolo che si ponga mano alla costruzione di nuovi ospedali.

Il deputato Guido D'ANGELO sottolinea che non si stancherà mai di ricordare i pericoli per il nostro ordinamento derivanti dall'approvazione di provvedimenti particolari che introducono norme prive del carattere della generalità e dell'astrattezza. Per quanto concerne la proposta di demandare alle regioni le competenze in ordine alla localizzazione degli interventi, non ritiene questa cosa straordinaria o una sorta di concessione ma semplice rispetto delle attuali competenze in materia. La proposta delle regioni deve opportunamente intervenire soltanto nel momento in cui queste avranno precisa cognizione in ordine alle reali esigenze per i posti letto da creare.

Il ministro della sanità, Francesco DE LORENZO, assicura che le regioni, al momento dell'entrata in vigore della legge, avranno tutti i dati necessari in tal senso.

Il deputato Guido D'ANGELO ritiene insufficiente il termine di trenta giorni fissato per le regioni per l'indicazione della localizzazione degli interventi. Ritiene necessario un chiarimento in merito alla natura dei poteri demandati alla regione soprattutto per quanto riguarda la vincolabilità. Per l'attività di collaudo è opportuno seguire le procedure ordinarie. Per la procedura da seguire per la conferenza dei servizi è preferibile seguire uno degli schemi già collaudati in altre occasioni anziché predisporre una quinta formulazione che risultasse un po' diversa dalle precedenti. Manifesta una certa soddisfazione per l'accoglimento di alcune indicazioni da lui formulate nel corso del precedente dibattito e soprattutto per quanto riguarda il richiamo alla legge n. 1 del 1978. Pur con molte riserve, ritiene condivisibile la proposta di parere illustrata dal relatore.

Il deputato Amedeo D'ADDARIO si sofferma sul fatto che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere riguarda un programma triennale che va ben al di là dell'emergenza AIDS, in

quanto si profilano interventi che potranno sicuramente risultare utili anche quando questa emergenza, si spera, presto sarà superata. È importante privilegiare il recupero del patrimonio esistente anche nei casi in cui risulti inutilizzato, rispetto alla costruzione di nuove strutture. È opportuno specificare gli adempimenti ai quali sono tenute le concessionarie di servizi e l'ammontare del costo degli interventi. Per ciò che concerne il nucleo di valutazione ritiene opportuno che si definisca un'attività di concerto facente capo al ministro dei lavori pubblici ed al ministro della sanità. Per l'attività di alta sorveglianza va ribadita la preminenza dello Stato, definendo opportunamente le competenze dei due ministri interessati. Ritiene opportuno che si definiscano le tipologie degli interventi, per non lasciare la massima autonomia alle società concessionarie. Va quindi fatta chiarezza in ordine all'affidamento degli interventi.

Il deputato Manfredo MANFREDI si dichiara soddisfatto della proposta di parere illustrata dal relatore e dell'approfondimento che si sta svolgendo in Commissione, che ha tra l'altro consentito l'intervento diretto dei ministri interessati. È importante il richiamo per questi delicati interventi alle competenze del ministro dei lavori pubblici. Si sofferma, quindi, sull'opportunità di specificare in maniera più puntuale tale competenza in alcuni casi particolari. Ritiene pertanto che la proposta di parere del relatore, con taluni accorgimenti, possa essere accolta dalla Commissione.

Il deputato Vito BONSIGNORE si associa alle osservazioni del deputato D'Angelo in relazione alle attività demandate alle regioni e ritiene, quindi, opportuno che si definisca una sede propria nella quale queste sono chiamate a formulare le previste indicazioni in modo da superare tutta la fase di elaborazione interna. Valuta opportuno eliminare il richiamo alla distinzione tra progetti di massima e progetti tipo. È contrario alla definizione

per legge dei compiti del concessionario, ritenendo che questa specificazione debba avvenire al momento della stipula della convenzione.

Il deputato Franco CICERONE si sofferma sull'opportunità di privilegiare interventi diretti al recupero ed alla ristrutturazione del patrimonio già esistente. Per quanto concerne le competenze regionali, sarebbe opportuno definire il ruolo da queste assunte nell'ambito del processo decisionale. Si dichiara favorevole alla ricezione delle direttive CEE in materia di affidamento degli interventi, prevedendo più di un soggetto concessionario e fissando un onere di concessione congruo mantenuto entro il 10-15 per cento. Per l'attività di alta sorveglianza è opportuno seguire le procedure ordinarie. Non condivide la proposta del relatore in ordine alla conferenza dei servizi per i problemi che potrebbero derivare per i vincoli urbanistici e paesaggistici. Si potrebbero pertanto prevedere pareri liberatori per le sole amministrazioni presenti eliminando così ogni possibilità di variante ai piani regolatori ed ogni equivoco in ordine alle competenze della conferenza dei servizi.

Il deputato Giuseppe CERUTTI ritiene a questo punto chiarito il rapporto Stato-

regioni in merito alla definizione del programma di interventi. Per l'aspetto operativo l'attività di concerto, così come proposta, risulta garantire la realizzazione del programma. È necessaria una progettazione rigorosa in grado di garantire il momento dell'affidamento utilizzando il nucleo di valutazione per l'attività di alta vigilanza. Si dichiara favorevole a che si seguano le direttive CEE in materia di affidamento, anche al fine dell'idonea trasparenza: vi sarebbero procedure rapide, progetti esecutivi e idonee garanzie. L'attività di collaudo va demandata alle strutture tecniche esistenti, facendo riferimento ad organi decentrati e ad esperti tecnici. Per la conferenza dei servizi il meccanismo più collaudato è sicuramente quello adottato in occasione dei provvedimenti sui mondiali di calcio. Sulla base delle osservazioni svolte ritiene condivisibile la proposta di parere del relatore.

Il Presidente Giuseppe BOTTA propone di dare mandato al relatore di predisporre una riformulazione della proposta di parere sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito da esaminare nel corso della seduta di domani.

*La seduta termina alle 11,15.*

PAGINA BIANCA

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 10. — Presidenza del Presidente Antonio TESTA. — Intervengono il ministro dei lavori pubblici Giovanni Prandini ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Francesco Curci.*

#### **Disegni e proposte di legge:**

**Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (4435).**

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della X e della XI Commissione).

**Provvedimenti urgenti per la sicurezza stradale e modifiche ad alcune norme di comportamento nella circolazione stradale (3675).**

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della X, della XI e della XIII Commissione).

**Modifiche all'articolo 93 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3272).**

(Parere della I e della III Commissione)

**COLUCCI e PIRO: Nuove disposizioni sulla circolazione dei ciclomotori e modifiche al Testo unico**

**delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (221).**

(Parere della II, della VI e della VII Commissione).

**LODIGIANI: Norme per la limitazione della velocità degli autoveicoli (743).**

(Parere della II e della VIII Commissione).

**POTI: Norme sull'istituzione della patente « B » provvisoria (2007).**

(Parere della I, della II, della VI, della VII, della XI e della XII Commissione).

**BOATO ed altri: Norme per la copertura di carichi trasportati con autotreni (2299).**

(Parere della II Commissione).

**GEI ed altri: Modifica al Testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, inerenti l'attribuzione dei proventi delle oblazioni, delle sanzioni amministrative, delle condanne a pene pecuniarie e determinazione dell'utilizzo (2517).**

(Parere della I e della V Commissione).

**TESTA ENRICO ed altri: Norme per la regolamentazione e il controllo della velocità degli autoveicoli (2616).**

(Parere della I, della II, della VII, della VIII e della X Commissione).

**MATTEOLI ed altri:** Integrazione all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente il divieto di trasportare materiale radioattivo contemporaneamente al trasporto di passeggeri (2910). (Parere della I Commissione).

**LUCCHESI ed altri:** Limiti di velocità per i veicoli a motore e norme concernenti la patente a punti e la revisione dei veicoli (3159).

(Parere della II, della VIII e della X Commissione).

**TASSI ed altri:** Nuovi limiti di velocità sulle autostrade e vie assimilate (3450).

**LEONI:** Modifica delle sanzioni previste dall'articolo 103 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente i limiti massimi di velocità degli autoveicoli (3480).

(Parere della II Commissione).

**LEONI:** Integrazioni e modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e al regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, relative all'immissione di scarichi derivanti da veicoli a motore a combustione interna (3624).

(Parere della II e della VIII Commissione).

**GRIPPO ed altri:** Modifica dell'articolo 61 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la cessazione della circolazione di veicoli a motore, rimorchi e simili (3773).

(Parere della II e della VIII Commissione).

**d'AMATO LUIGI:** Nuove norme in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore (3898).

**MANGIAPANE ed altri:** Norme per l'apposizione di sigilli ai contachilometri degli autoveicoli (3901).

(Parere della II e della X Commissione).

**TASSI ed altri:** Nuove norme sulla sicurezza stradale e sull'uso delle cinture di sicurezza (3905).

**CARIA ed altri:** Esonero dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza nei centri urbani (3943).

**PIRO ed altri:** Modifica ed integrazione all'articolo 10 della legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di trasporto specifico di handicappati (4057).

(Parere della XII Commissione)

**ALAGNA e D'AMATO CARLO:** Esonero dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza nei centri urbani (4106).

**TESTA ANTONIO ed altri:** Provvedimenti per la sicurezza stradale (4114).

(Parere della I, della VIII e della X Commissione).

*(Esame e deliberazione di istituire un Comitato ristretto).*

Il relatore Giacomo MACCHERONI ringrazia preliminarmente il Senato che ha acconsentito al Governo di ritirare dal quel Consesso il disegno di legge-delega per la riforma del codice della strada, permettendone così l'esame abbinato con le numerose proposte di legge pendenti presso questa Commissione e vertenti tutte sul tema della sicurezza stradale.

I provvedimenti oggi al nostro esame concludono una vicenda che si trascina fin dall'VIII legislatura e consentono la revisione di norme, quali quelle sulla circolazione stradale, che oggi appaiono senz'altro non al passo con i tempi e per di più non in sintonia con la legislazione europea.

Il disegno di legge n. 4435, in particolare, mettendo il Governo in condizione di elaborare nel tempo di 18 mesi una nuova disciplina complessiva della circolazione stradale, permetterà di superare la stratificazione di norme che si sono succedute nel tempo e che spesso hanno contribuito ad ingenerare nel cittadino utente più confusione che chiarezza.

Il provvedimento contiene una elencazione dei principi e dei criteri ispiratori entro i quali si dovrà inserire la nuova normativa. L'elencazione dei principi, di per sé piuttosto esauriente, potrà comunque subire nel corso dell'esame ulteriori integrazioni o modifiche. In questa sede ritiene comunque opportuno ribadire il favorevole giudizio sul fatto che il nuovo codice della strada debba prevedere norme per una disciplina più dettagliata degli equipaggiamenti dei veicoli, per l'aggiornamento dei pesi e dimensioni dei veicoli industriali, per una adeguata educazione stradale, per il miglioramento della segnaletica, per una più razionale ripartizione di competenze tra Ministeri comunque interessati alla circolazione stradale, per la semplificazione e snellimento delle procedure relative alla patente di guida, alle carte di circolazione, alle targhe.

Oltre a questi punti, il disegno di legge-delega prevede che il nuovo codice della strada contenga una disciplina più dettagliata dei poteri di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonché norme volte ad una più puntuale regolamentazione delle infrazioni alle norme di sicurezza stradale. Positivo appare anche il criterio di destinare una quota percentuale (3 per cento) dei proventi derivanti dalle infrazioni per studi, ricerca e propaganda ai fini della sicurezza stradale.

Quanto alle numerose proposte abbinate al disegno di legge, pur convinto che molte di esse siano già superate dalla vigente normativa, crede sia opportuno valutarle nel loro insieme in un Comitato ristretto di cui sollecita fin d'ora la costituzione, al fine di individuare eventuali altri criteri direttivi non compresi tra quelli previsti nel disegno di legge. Al riguardo rinvia al *dossier* di documentazione del Servizio Studi nel quale i contenuti delle ricordate proposte di legge sono stati posti a confronto con i criteri ispiratori del disegno di legge-delega per la riforma del codice della strada.

Come ultima notazione ribadisce la necessità di inserire nel disegno di legge-delega una norma apposita che preveda l'intervento delle Commissioni Trasporti dei due rami del Parlamento ai fini di un parere sullo schema di decreto-delegato che sarà elaborato in sede ministeriale. La normativa attualmente in vigore (la legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio) infatti, prevede l'intervento consultivo delle competenti commissioni solo nel caso in cui la delega si riferisca ad una pluralità di distinte discipline o nel caso in cui l'esercizio della delega abbia un termine eccedente i due anni.

Riferisce infine di aver incontrato il professor Tamburrino, presidente della commissione ministeriale istituita per la riforma del codice della strada, il quale ha assicurato la più ampia disponibilità per collaborare con la Commissione e con il Comitato ristretto. Ritiene giusto apprezzare questa disponibilità ed avvalersi

del contributo del professor Tamburrino nel prosieguo dei lavori.

Il Presidente Antonio TESTA invita la Commissione a pronunciarsi sull'opportunità di iniziare in questa sede la discussione generale oppure, alternativamente, procedere immediatamente alla costituzione di un Comitato ristretto, all'interno del quale affrontare le diverse questioni sollevate. Sottolinea l'urgenza di una pronta ed efficace revisione delle norme del codice della strada, nel rispetto dei principi che verranno indicati dal Parlamento, al fine di adeguare la nostra normativa a quella degli altri paesi della Comunità europea. Il Parlamento non può sottrarsi ulteriormente all'obbligo di dettare, in una apposita legge-delega, i principi generali che dovranno governare la materia, e questo può essere fatto con sollecitudine considerato, tra l'altro, che il provvedimento non è destinato ad avere conseguenze finanziarie e quindi non richiede disponibilità di risorse.

Il deputato Pino LUCCHESI si dichiara d'accordo sulla proposta di istituire un Comitato ristretto. Il disegno di legge di delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la circolazione stradale rappresenta un'importante occasione per riordinare una normativa spesso frammentaria e di difficile lettura. Si dichiara anche d'accordo con la proposta del relatore di prevedere, nel testo della legge-delega, la necessità di un apposito parere delle Commissioni competenti sul testo delegato che verrà elaborato dal Governo. Un problema tuttavia si pone all'attenzione della Commissione: quello di dover armonizzare la delega complessiva e generale al Governo sulla revisione del codice della strada con alcune esigenze specifiche e particolari che potrebbero essere risolte attraverso alcune delle numerose proposte di legge che risultano già da tempo assegnate alla competenza della IX Commissione e che sono state abbinate all'odierno provvedimento.

Il Presidente Antonio TESTA chiarisce che la funzione precipua di una legge-delega è quella di indicare i principi generali nell'ambito di materie la cui complessità richiede una normazione spesso di carattere assai specifico e tecnico, che si preferisce affidare al governo. Nel caso di specie l'obiettivo prioritario è quello che il Governo ponga mano alla modifica del codice della strada. Nulla vieta però che, accanto alle norme di delega, il Parlamento elabori separatamente anche norme specifiche per far fronte a problemi particolari.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO chiede che il Parlamento approvi al più presto il disegno di legge di delega al Governo per la revisione del codice della strada. Propone tuttavia, al fine di accelerare i tempi di approvazione del provvedimento, pur senza ignorare le molte e giuste istanze particolari contenute nelle diverse proposte di legge abbinata al presente provvedimento, di disabbinare queste ultime e di esaminarle in separata sede.

Il deputato Giordano ANGELINI si dichiara d'accordo con la proposta di istituire subito un Comitato ristretto, senza dare inizio alla discussione generale. Circa il problema di quale corso dare ad alcune questioni specifiche più urgenti, ritiene che il criterio generale da adottare sia quello di abbinare quante più proposte di legge possibile al disegno di legge-delega al Governo, soprattutto al fine di evitare l'ulteriore frammentazione della normativa in materia, che già da più parti è lamentata. Contestualmente, però, un limitato numero di temi specifici ed urgenti potrà essere affrontato a parte disabbinando le relative proposte di legge del disegno di legge-delega.

Il deputato Pino LUCCHESI ricorda che il disegno di legge n. 4435 è stato presentato dal Governo alla Camera dopo essere stato ritirato dal Senato dove era stato originariamente presentato, dietro specifica richiesta della Commissione tra-

sporti, al fine di soddisfare una precisa esigenza di uniformità ed armonizzazione con la delega delle numerose norme, componenti il cosiddetto « pacchetto sicurezza stradale », che giacevano già all'attenzione della Camera dei deputati. Sarebbe dunque contraddittorio, a questo punto, dopo aver ottenuto, sulla base delle ricordate ragioni, l'assegnazione del disegno di legge di delega al Governo sulla revisione del codice della strada, procedere al disabbinamento delle proposte di legge ad esso collegate *ratione materiae*.

Il Presidente Antonio TESTA ricorda che i provvedimenti oggi all'ordine del giorno risultano assegnati in sede referente. Un'ipotesi di lavoro potrebbe essere questa: disabbinare, dal disegno di legge-delega, quegli specifici progetti di legge che richiedano urgente e separata approvazione, ai fini di un trasferimento in sede legislativa, e contestualmente licenziare con celerità il disegno di legge di delega al Governo che, a norma dell'articolo 72 della Costituzione, deve essere necessariamente approvato dalla Commissione in sede referente, e poi dall'Assemblea.

Il deputato Wilmer RONZANI ritiene che sia stata estremamente opportuna la richiesta al Governo di presentare presso la Camera e non presso il Senato il disegno di legge di delega per la revisione del codice della strada, al fine di consentire ad uno dei rami del Parlamento la possibilità di legiferare avendo dinnanzi il quadro normativo complessivo della materia. Si dichiara d'accordo pertanto con la proposta del Presidente.

Il relatore Giacomo MACCHERONI sottolinea l'esigenza di assicurare uniformità tra i principi generali fissati nel disegno di legge di delega al Governo e le questioni specifiche da affrontare separatamente attraverso singoli provvedimenti da approvare in via d'urgenza. La complessità e l'estrema frammentarietà della materia, che risultano *ictu oculi* dall'accurato dossier predisposto dal Servizio

studi, impongono un'opera di riforma estremamente attenta ed accurata. Rinnova, pertanto, la proposta di istituire immediatamente un Comitato ristretto nell'ambito del quale individuare i problemi e le relative proposte di legge meritevoli di un esame separato (pur in armonia con i principi dettati nel disegno di legge di delega al Governo). Indi si procederà al loro disabbinamento ed alla richiesta di trasferimento in sede legislativa. Nel contempo la Commissione potrà affrontare con rapidità l'esame del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del codice della strada tenendo presente il proficuo lavoro già svolto dalla commissione Tamburrino.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di istituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**Proposte di legge:**

**ANGELONI ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e San Salvo (715).**

(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

**CIAFARDINI ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito per i mezzi pesanti del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e Termoli (761).**

(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

**DONATI ed altri: Divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla strada statale Adriatica nel tratto Rimini-Termoli (2469).**

(Parere della II Commissione, nonché della VIII Commissione *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).

**CEROFOLINI: Utilizzazione a titolo gratuito per i mezzi pesanti del tratto di autostrada A-10 fra i caselli Genova-Sampierdarena e Genova-Voltri (3478).**

(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione *ex* articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento)

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il relatore Gastone SAVIO, ripercorrendo l'iter del provvedimento, richiama i termini della discussione svolta nella seduta dell'11 ottobre 1989. Ricorda che in quell'occasione la Commissione ha approvato una norma che unifica gli intendimenti delle quattro proposte di legge in esame, affidando al Governo il compito di individuare i tratti autostradali per i quali prevedere forme di contribuzione pubblica ai pedaggi autostradali per il traffico merci e a stipulare apposita convenzione con le società concessionarie delle autostrade entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge ponendo a carico dello Stato, regioni, province e comuni interessati e degli autotrasportatori il relativo onere per i pedaggi. La situazione di grave urgenza che si è determinata nella zona non consente ulteriori indugi, tanto più che il tribunale amministrativo regionale competente ha di recente dato ragione agli autotrasportatori ritenendo illegittime le ordinanze emanate dai sindaci per vietare il transito merci su tratti della statale n. 16 « Adriatica ».

Il Presidente Antonio TESTA chiede al rappresentante del Governo se l'esecutivo abbia elaborato una proposta per la copertura degli oneri finanziari del provvedimento, così come era stato convenuto nella seduta dell'11 ottobre 1989.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco CURCI ricorda che nell'articolo unico approvato dalla Commissione Trasporti nella seduta dell'11 ottobre 1989 veniva demandato al Governo il compito di ripartire gli oneri derivanti dall'utilizzazione di alcuni tratti delle autostrade A14 e A10 tra cinque diversi soggetti: lo Stato, le regioni, le province e i comuni interessati, nonché gli autotrasportatori utilizzatori. In proposito il Governo ritiene di poter formulare — per ora informalmente — la seguente ipotesi di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, anche alla luce delle compati-

bilità finanziarie generali e della notevole contrazione delle risorse destinate al settore operata con la recente manovra di finanza pubblica. Quantificati in 70 miliardi gli oneri complessivi che deriverebbero dal provvedimento, lo Stato sarebbe disposto ad assumere a proprio carico una quota del 10 per cento, ripartendo la rimanente spesa per il 40 per cento a carico degli autotrasportatori, per il 25 per cento a carico delle regioni, per il 20 per cento a carico delle province e per il 5 per cento a carico dei comuni interessati.

Il deputato Anna DONATI chiede se questa proposta sia l'esito di un accordo raggiunto con i vari soggetti interessati.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Francesco CURCI precisa che la ricerca di tale accordo è ancora in corso.

Il deputato Cesco Giulio BAGHINO ritiene che, stando alla dichiarazione appena resa dal rappresentante del Governo, non sia stato fatto ancora alcun passo avanti per la risoluzione della complessa vicenda della viabilità sulla costa adriatica. La situazione è estremamente grave e richiede soluzioni urgenti. Sarebbe opportuno che il relatore formulasse comunque una proposta definitiva, che possa essere fatta propria dall'intera Commissione, rispetto alla quale il Governo sia costretto ad assumere le proprie responsabilità.

Il deputato Fulvio CEROFOLINI ribadisce l'urgenza e l'indilazionabilità di trovare una soluzione positiva ai problemi della viabilità sulla costa adriatica prima dell'arrivo della nuova stagione estiva. Ne va della credibilità dell'intero Parlamento. La stima di 70 miliardi effettuata dal Governo appare alquanto sovradimensionata: le originarie valutazioni provenienti dagli uffici tecnici del Governo parlavano di una cifra intorno ai 40 miliardi. Va ricordato inoltre che l'articolo unico approvato nella seduta dell'11 otto-

bre 1989 dalla Commissione trasporti prevedeva che il ministro stipulasse apposite convenzioni con le società concessionarie delle autostrade per dare attuazione ai provvedimenti deliberati. In mancanza di tali convenzioni – e perfino dei preventivi contatti ad esse relativi – ci si chiede quale sia il senso della proposta appena formulata dal Governo.

Il deputato Luana ANGELONI, ringraziando il Presidente Testa per la costante attenzione manifestata nei confronti del provvedimento in esame, critica fortemente l'atteggiamento del Governo che, dopo quattro mesi di rinvii e di temporeggiamenti, senza alcuna consultazione con i soggetti interessati, formula una proposta che sostanzialmente « prende in giro » tutti e in primo luogo le popolazioni dell'Adriatico. La ripartizione degli oneri finanziari proposta dal Governo è assolutamente ridicola, soprattutto considerando gli enormi residui passivi accumulati sul bilancio dell'Anas. Annuncia che per domani è prevista una manifestazione di tutti i soggetti interessati presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il Presidente Antonio TESTA, prendendo atto della proposta del Governo, che appare in verità alquanto « minimale » rispetto alle attese, chiede che essa venga formulata attraverso la presentazione, ad opera del Governo, di un apposito articolo aggiuntivo sul quale la Commissione possa pronunciarsi formalmente. Propone di riconvocare a tal fine la Commissione per domani alle ore 9.

La Commissione concorda.

Il deputato Carlo D'AMATO preannuncia la presentazione di un emendamento relativo al transito gratuito sulla tangenziale di Napoli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle 11.10.*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

### IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,50. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe Fornasari.

#### Disegno di legge:

**Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).**

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che sono stati presentati i seguenti ulteriori subemendamenti ed emendamenti riferiti al disegno di legge:

All'emendamento 1. 1 dopo le parole: « nella produzione dei manufatti e nel loro utilizzo » aggiungere le seguenti: « e nella gestione degli impianti ».

0.1.1.1.

Strada.

All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: associazioni di categoria interessate, aggiungere le seguenti: e la FIRE, Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia;

3. 12.

Napoli.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) la trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda sanitaria in impianti unifamiliari a gas, o dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti da più appartamenti, con determinazione dei consumi per le singole unità mobiliari.

5. 9.

Napoli.

All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

h) installazione di scaldacqua a gas in sostituzione di impianti funzionanti di energia elettrica;

1) installazione di impianti di condizionamento a gas in sostituzione di impianti funzionanti ad energia elettrica.

5. 10.

Napoli.

*All'articolo 5, comma 1, lettera c) dopo le parole: installazione di pompe di calore aggiungere le seguenti: per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria.*

5. 11.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 3, sostituire la parola idrocarburi, con le seguenti: idrocarburi liquidi.*

8. 10.

Napoli.

*All'articolo 16 sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno tutti i soggetti operanti nei settori industriali, civile, terziario e trasporto con un numero di dipendenti superiore alle 100 unità o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia superiore a 1000 tonnellate equivalenti di petrolio, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione dell'energia, associato alla FIRE Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia. Nel caso di soggetti pubblici ed enti locali e territoriali i limiti di cui sopra sono rispettivamente di 10 unità e 100 tonnellate equivalenti di petrolio.

16. 9.

Napoli.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti proposti al titolo del disegno di legge.

Il Presidente Michele VISCARDI, sostituendo momentaneamente il relatore, esprime parere favorevole sugli identici

emendamenti Tit. 1 del relatore e Strada ed altri Tit. 2.

Avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere favorevole sugli emendamenti Tit. 1 del relatore e Strada ed altri Tit. 2, la Commissione approva tali emendamenti.

La Commissione procede all'esame dell'articolo 1 e dei subemendamenti e degli emendamenti ad esso riferiti.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI ha espresso parere contrario sul subemendamento Strada 0.1.1.1, sottolineando la necessità di evitare il rischio di incentivare anche la manutenzione ordinaria degli impianti, e dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere contrario, la Commissione respinge il subemendamento Strada 0.1.1.1

Avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore, la Commissione approva tale emendamento, restando assorbiti gli emendamenti Strada ed altri 1.5 e 1.6.

Avendo il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso parere favorevole sull'emendamento Cherchi ed altri 1.7, la Commissione approva tale emendamento.

Il deputato Massimo SCALIA riformula il suo emendamento 1.2 nel modo seguente:

*All'articolo 1, comma 2, dopo la parola: altresì, aggiungere le seguenti: assimilabili alle.*

1.2.

Il relatore Bruno ORSINI, sottolinea l'opportunità di evitare di rendere la disposizione normativa non chiara sotto il profilo della definizione del concetto di fonte rinnovabile, si rimette alla Commissione per l'emendamento Scalia ed altri 1. 2.

Avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI dichiarato anch'egli di rimettersi alla Commissione, la Commissione approva l'emendamento Scalia ed altri 1.2 nel testo riformulato.

Con il parere contrario del relatore Bruno ORSINI e del sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, la Commissione respinge, dopo che il deputato Massimo SCALIA ha dichiarato a nome del gruppo verde il voto favorevole, l'emendamento Scalia ed altri 1.3.

Il relatore Bruno ORSINI e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI esprimono quindi parere contrario sull'emendamento Scalia ed altri 1.4.

Il deputato Massimo SCALIA sottolinea che il suo emendamento 1.4 si propone l'obiettivo dell'istituzione di una Agenzia per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili cui sono demandati i compiti di coordinamento, di supporto e di promozione delle attività, tanto a livello centrale che periferico, per il risparmio energetico. Si tratta di corrispondere all'esigenza, da tutti condivisa di creare una qualche forma di organismo centrale, con ramificazioni sul territorio, per rendere le politiche di risparmio energetico concrete ed attive: pertanto si dichiara disponibile, una volta accettato il principio di carattere generale dell'istituzione di una tale agenzia, a discutere e a modificare le forme e i compiti da assegnare ad un tale organismo.

Il Presidente Michele VISCARDI sottolinea che i compiti che si intendono assegnare ad un tale organismo costituiscono

già una parte importante dei compiti che sono assegnati, nel progetto di riforma, all'ENEA e che, pertanto, risulterebbe più opportuno, semmai, rafforzare le strutture dell'ENEA che si occupano di risparmio energetico e di ricerca di fonti alternative. Ciò potrebbe essere perseguito anche nel momento in cui si dovranno approvare i programmi quinquennali dell'ENEA fornendo, come Parlamento, gli opportuni indirizzi all'ente affinché doti le proprie strutture sia a livello centrale che periferico dei necessari strumenti per una tale iniziativa nel campo della promozione del risparmio energetico e del supporto alle regioni per l'attivazione delle politiche conseguenti. Invita, perciò, i presentatori dell'emendamento a ritirarlo onde evitare che la sua mancata approvazione valga ad inficiare una volontà sulla quale è possibile trovare una convergenza.

Il deputato Massimo SCALIA accogliendo l'invito del Presidente, modifica nel modo seguente il suo emendamento 1. 4:

*All'articolo 1 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. All'articolo 4, comma 1, della legge 29 maggio 1982 n. 308, sostituire le parole: « a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 3000 KWe » con le seguenti: « a condizione che la potenza degli impianti non sia superiore a 50 KgW ».

1. 4.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI esprime parere contrario sull'emendamento Scalia ed altri 1.4, nel testo riformulato, sottolineando che nel disegno di legge n. 1803 concernente norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermica, autoproduzione e disposizioni fiscali, in discussione alla X Commissione del Senato è già prevista una norma che fissa la potenza degli impianti in 25 MgW.

Il relatore Bruno ORSINI, richiamando quanto già sottolineato dal rappresentante del Governo, ritiene che l'aver previsto in un altro disegno di legge la potenza massima degli impianti in 25 megawatt pone, da un lato, un problema di coordinamento con il testo in discussione al Senato e, dall'altro, un problema di coerenza con il limite ivi stabilito.

Dopo che il deputato Luciano CAVERI ha fatto presente che tale questione è affrontata in modo più organico nel suo articolo aggiuntivo 4.01, il relatore Bruno ORSINI sottolinea, in riferimento a tale articolo aggiuntivo, che è più opportuno usare l'unità di misura della potenza degli impianti in megawatt anziché in chilowatt che è più propriamente riferita agli impianti idroelettrici.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Scalia ed altri 1.4 ed approva l'articolo 1 del disegno di legge con le modificazioni testé approvate.

La Commissione procede, quindi, all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

Dopo che il relatore ha espresso parere contrario sull'emendamento Strada ed altri 2.2 e dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso anch'egli parere contrario su tale emendamento, il deputato Renato STRADA chiede gli sia chiarito, anche per poter valutare da parte del suo gruppo l'atteggiamento da assumere nei confronti dei restanti emendamenti presentati, se da parte del Governo e dei gruppi della maggioranza vi sia un'opposizione pregiudiziale ad affrontare gli aspetti istituzionali concernenti il governo dell'energia ovvero se si tratti solo di rinviare tali questioni al momento in cui si passerà all'esame dei disegni di legge ora in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

Avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI sottolineato che da parte del Governo esiste la disponibilità a discutere nel merito delle questioni istituzionali purché avvenga nella sede più idonea, quella della discussione del disegno di legge n. 1803 presentato al Senato, il deputato Renato STRADA ritira il suo emendamento 2.2.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI ha espresso parere contrario sull'emendamento Scalia ed altri 2.1 e dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso anch'egli parere contrario su tale emendamento, il deputato Massimo SCALIA sottolinea che il suo emendamento è teso a recepire l'esigenza che il coordinamento degli interventi in materia di risparmio energetico avvenga attraverso il coinvolgimento anche delle regioni.

Avendo il deputato Salvatore CHERCHI dichiarato il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Scalia ed altri 2.1, sottolineando che il ruolo delle regioni è indispensabile per un'oculata politica nel settore, il relatore Bruno ORSINI ritiene che il ruolo delle regioni risulti già garantito attraverso il coinvolgimento nelle decisioni del CIPE e che occorra evitare di appesantire e rendere più macchinoso il procedimento di intervento.

Dopo che il deputato Luciano CAVERI ha dichiarato il suo voto favorevole sull'emendamento Scalia ed altri 2.1, invitando i presentatori a specificare che l'intesa debba riguardare più propriamente la conferenza Stato-regioni, il deputato Massimo SCALIA riformula il suo emendamento nel modo seguente:

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra*

lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. 1.

Avendo il relatore Bruno ORSINI ed il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ribadito il parere contrario sull'emendamento Scalia ed altri 2.1, nel testo riformulato, la Commissione respinge tale emendamento.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 2 del disegno di legge.

Avendo il relatore Bruno ORSINI espresso parere contrario sugli articoli aggiuntivi Strada ed altri 2.01 e 2.02 e avendo il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI espresso anch'egli parere contrario su tali articoli aggiuntivi, il deputato Renato STRADA ritira i suoi articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02.

Dopo che il relatore Bruno ORSINI ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cherchi ed altri 2.03 e dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso anch'egli parere contrario su tale articolo aggiuntivo, il deputato Salvatore CHERCHI sottolinea che l'istituzione dell'Agenzia per l'uso razionale dell'energia corrisponde alle esigenze manifestate in proposito nella conclusione della Conferenza nazionale sull'energia del febbraio 1987. Si tratta della creazione di uno strumento indispensabile per far incontrare la domanda e l'offerta, che tra l'altro è stato già sperimentato con successo in altri Paesi europei, tra i quali la Francia. L'aver previsto che tale Agenzia sia costituita dall'ENEA consente di disporre delle competenze e delle strutture necessarie per intervenire, sul territorio; si dichiara, quindi, disponibile a discutere le forme ed i compiti di un tale organismo ma ribadisce che risulta indispensabile istituire una struttura centrale per l'uso razionale delle risorse per la quale si era anche previsto nella legge

finanziaria per il 1988 un apposito accantonamento. Sottolinea, in conclusione, che l'esame del disegno di legge riguardante il risparmio energetico costituisce la sede propria per discutere la creazione di una tale Agenzia.

Il Presidente Michele VISCARDI sottolinea che l'intesa politica intercorsa tra gli Uffici di Presidenza della X Commissione del Senato e la X Commissione della Camera sulle modalità di esame delle materie avente contenuto istituzionale riferite al governo dell'energia non comporta riflessi sull'ammissibilità di emendamenti tendenti ad inserire tali problematiche nel corso dell'esame dei diversi disegni di legge all'ordine del giorno.

Il deputato Massimo SCALIA, dichiarato il voto favorevole del gruppo verde sull'articolo aggiuntivo Cherchi ed altri 2.03, prospetta ai presentatori la possibilità di riformularlo evitando di specificare in modo analitico i compiti che l'Agenzia è chiamata a svolgere.

Il Presidente Michele VISCARDI sottolinea che le esigenze prospettate dall'articolo aggiuntivo Cherchi ed altri 2.03 possano essere soddisfatte attraverso il potenziamento dei dipartimenti dell'ENEA cui fanno capo le attività nel campo delle fonti alternative così da evitare il difficile problema di predisporre nuovi strumenti operativi e di reperire le indispensabili risorse finanziarie per la copertura degli oneri di funzionamento del nuovo organismo.

Il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI, condivisa l'esigenza di fornire alle regioni i necessari strumenti di raccordo e di sostegno alle politiche di risparmio energetico, ritiene che ciò possa essere realizzato attraverso il rafforzamento delle strutture dell'ENEA a ciò dedicate avvalendosi peraltro dell'impegno, più volte ribadito in tal senso, dei responsabili dell'ente stesso ed evitando altresì di porre le condizioni per un ritardo

degli interventi nel campo del risparmio energetico, ritardo che si renderà inevitabile per i tempi necessari alla costituzione e all'operatività della prevista Agenzia.

Dopo che il deputato Luciano CAVERI ha condiviso in linea di principio i contenuti dell'articolo aggiuntivo Cherchi ed altri 2.03 richiamando, tuttavia, l'attenzione sull'opportunità di evitare duplicazioni di strutture in quelle regioni che hanno già predisposto autonomamente strumenti analoghi all'agenzia attraverso il contributo dell'ENEA, il deputato Salvatore CHERCHI propone di accantonare in questa fase il suo articolo aggiuntivo onde consentire un ulteriore approfondimento dei contenuti in esso recati.

Il relatore Bruno ORSINI sottolinea che sulla questione della strumentazione di carattere istituzionale relativa al governo dell'energia la sua opinione e quella dei gruppi della maggioranza è nel senso di predisporre le strutture idonee al soddisfacimento delle esigenze che emergono nel campo del risparmio energetico; pertanto è vista con preoccupazione l'iniziativa volta a creare nuovi organismi, che ha quale effetto inevitabile di creare ritardi nella realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico, dovuti alla messa a regime di tali nuovi organismi. Dichiarò, quindi, di non essere contrario alla proposta di accantonamento, ma intende ribadire la sua posizione in merito all'articolo aggiuntivo Cherchi ed altri 2.03, così da evitare equivoci nel prosieguo dell'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha condiviso le considerazioni svolte dal relatore, il deputato Giovanni BIANCHINI, condivise anch'egli le considerazioni del relatore, si dichiarò favorevole all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Cherchi ed altri 2.03, ciò che potrebbe consentire un necessario approfondimento dei contenuti in

esso previsti. Sottolinea, tuttavia che, a suo avviso, l'esigenza condivisibile di predisporre gli strumenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di un uso razionale dell'energia più opportunamente può essere affrontato nel momento in cui si procederà all'esame del disegno di legge concernente la riforma dell'ENEA.

La Commissione delibera, quindi, di accantonare l'emendamento Cherchi ed altri 2.03.

Avendo il deputato Renato STRADA ritirato il suo articolo aggiuntivo 2.04, il relatore Bruno ORSINI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Strada ed altri 2.05, sottolineando che l'attribuzione di nuovi compiti all'ENEL in materia di valorizzazione delle fonti rinnovabili e delle energie alternative esuli, anche in considerazione della genericità della formulazione dell'articolo aggiuntivo, dall'oggetto proprio del disegno di legge in esame.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha condiviso le osservazioni svolte dal relatore esprimendo anch'egli parere contrario sull'articolo aggiuntivo Strada ed altri 2.05, il deputato Renato STRADA chiarisce il contenuto del suo articolo aggiuntivo teso a rendere coerente l'attività svolta dall'ENEL anche rispetto alle politiche di risparmio energetico.

Avendo il deputato Massimo SCALIA invitato i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo ritenendo che occorra evitare che le attività dell'ENEL nel campo del risparmio energetico avvengano in modo disgiunto da una riforma complessiva dell'ente stesso, il deputato Renato STRADA ritira il suo articolo aggiuntivo 2.05.

Il relatore Bruno ORSINI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Strada ed altri 2.06 sottolineando che la sua approvazione costituirebbe un elemento di confusione rispetto alla norma-

tiva di carattere ambientale cui è già soggetta la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica. Non si tratta, quindi, tanto di affermare un principio di carattere generale sul quale è possibile riscontrare un'ampia convergenza, quanto di precisare eventualmente che cosa si intenda ulteriormente prescrivere in materia di impatto ambientale e di vincoli paesistici; invita, quindi, i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo.

Dopo che il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Giuseppe FORNASARI ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Strada ed altri 2.06, il deputato Renato STRADA, accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 2.06, riservandosi di presentare un analogo emendamento con riferimento ad un altro articolo del disegno di legge in esame.

Il Presidente Michele VISCARDI avverte che stanno per avere inizio votazioni in Assemblea; propone pertanto – e la Commissione consente – che il seguito dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno venga rinviato alla seduta di domani 8 febbraio 1990.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il Presidente Michele VISCARDI propone – e la Commissione consente – che i restanti punti all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione in sede referente siano rinviati alla seduta già convocata per domani 8 febbraio 1990, alle ore 9,30.

*La seduta termina alle 11,15.*

PAGINA BIANCA

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo Donat-Cattin, il sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Graziano Ciocci e il sottosegretario al tesoro Angelo Pavan.*

**Disegno di legge:**

**Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordino strutturale e funzionale della direzione generale degli istituti stessi (Approvato dal Senato) (4253).**

(Parere della I, della IV, della V, della VII e della XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio con costituzione del Comitato ristretto).*

Il Presidente Vincenzo MANCINI ricorda che nella seduta del 24 gennaio la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con la relazione dell'onorevole

Bianchi. Fa, inoltre, presente, che le proposte di legge n. 2854 (Labriola ed altri) « Estensione della legge 2 luglio 1984 n. 391 alle pensioni erogate dalla Cassa delle pensioni ai dipendenti degli enti locali », e n. 3511 (Luigi D'Amato ed altri) « Riforma delle pensioni del personale iscritto alla cassa pensioni dipendenti enti locali, alla Cassa sanitari e alla Cassa insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate », vanno abbinate al disegno di legge n. 4253, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, in quanto vertenti su materia analoga.

Così rimane stabilito.

Si apre, quindi, la discussione sulle linee generali.

Il deputato Ivana PELLEGATTI condivide la sottolineatura del Presidente e del relatore, circa l'importanza del provvedimento in esame che è molto atteso sia dai pensionati che dai lavoratori degli Enti locali e della Sanità.

Il fatto che sia molto atteso, oltre che importante, non crede significhi ignorare

i limiti di questo testo che proviene dal Senato, limiti che sono presenti soprattutto negli articoli 17 e 18.

Se è vero, infatti, che nei primi 16 articoli, riguardanti il rapporto del personale con gli istituti di previdenza, ci sono modificazioni importanti rispetto alla attuale normativa in vigore (pensa ad esempio all'articolo 12, dove si stabilisce che il trattamento provvisorio di pensione può essere attribuito nella misura del 100 per cento della pensione) è vero anche che esistono altri punti importanti che anche il relatore sottolineava e che riguardano:

l'articolo 1 – sul riconoscimento del periodo di servizio militare, come per gli statali, evitando gli attuali riscatti onerosi;

gli articoli 6 e 7 – riferiti ai periodi da riscattare che è nullo che interessano molto i lavoratori, in particolare quelli che hanno periodi in cui hanno avuto distacchi sindacali o hanno partecipato a corsi di formazione professionale, anche se a questo riguardo sarà opportuno inserire anche i periodi di studio che hanno dato luogo al rilascio di diplomi universitari o di scuola universitaria ai fini speciali quando siano richiesti per l'ammissione al posto ricoperto (pensa ad esempio alla questione che riguarda gli assistenti sociali).

Ritiene inoltre che sarà necessario rivedere le modalità di pagamento dei periodi riscattati, o di ricongiunzione, in modo che l'importo possa essere versato ratealmente applicando gli interessi legali, senza applicare le norme che esistono per la cessione del quinto.

Sono altri, poi, gli aspetti importanti che non ripropone perché già il relatore li indicava, alcuni dei quali secondo il suo gruppo vanno rivisti e corretti, in sede di comitato ristretto a proposito dei quali si riserva di presentare emendamenti.

Quello però su cui intenda soffermarsi, anche per necessità di chiarezza è che con questo testo ci si trova molto lontani

dalla riforma degli istituti di previdenza, di cui invece ci sarebbe veramente esigenza vista la loro carente funzionalità causata da una crisi strutturale.

Desidera perciò affermare che, per ciò che riguarda il gruppo comunista, l'obiettivo di arrivare ad una vera riforma è da perseguire e proprio questo provvedimento dà l'opportunità di farlo.

Un anno fa, questa Camera ha approvato una delle più importanti leggi di ristrutturazione di un istituto previdenziale, e cioè la legge 88 che ha ristrutturato l'INPS, con risultati positivi per tutti, che sono facilmente riscontrabili.

Crede che anche per gli istituti di previdenza sia necessario operare una ristrutturazione che ponga fine alle inefficienze che vengono pagate soprattutto dai lavoratori.

È noto quanto devono attendere i lavoratori degli enti locali e della sanità per vedere riconosciuto loro un diritto quale una ricongiunzione o la liquidazione di una pensione. Infatti 150.000 sono le pratiche di pensione arretrate, delle quali quasi 50.000 sono relative a riliquidazioni per rettifiche di errori o variazioni.

Per ciò che concerne le ricongiunzioni dei periodi assicurativi (legge 29 febbraio 1979) i dati aggiornati all'ottobre 1989 dicono che, all'entrata in vigore della legge, sono circa 760.000 le domande pervenute alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, più della metà di queste domande sono state inoltrate nei primi anni di vigenza legislativa. Alla stessa data, ottobre '89, le pratiche definite erano solo 150.000 (il 20 per cento del totale), delle quali circa 1/4 fatte unitamente al decreto di pensione. Questi pochi dati bastano a dare l'immagine di una situazione estremamente grave, più volte denunciata e destinata ad aggravarsi.

Alcuni dati di carattere generale elaborati dalla CPDEL dimostrano che per ogni iscritto si può affermare c'è una pratica giacente che magari è stata anche trattata, ma non è definita. Questa impressionante mole di arretrato scatena

una serie di pressioni individuali intese a risolvere il proprio singolo problema che ha finito con il porre in essere un vero e proprio potere clientelare di estesissime dimensioni crede anche di poter asserire, di considerevole portata elettorale.

Rileva che spetta al Parlamento, perciò, al di là di facili moralismi, porre in essere l'unico modo certo per scardinare questo stato di cose, ridisegnando tutta la struttura giuridico-organizzativa degli Istituti di Previdenza.

Riferendosi ai ritardi in materia pensionistica, il sottosegretario Pavan, intervenendo al Senato, diceva che la questione della liquidazione delle pensioni è all'attenzione del Consiglio di amministrazione degli Istituti e giustificava i ritardi, causati a suo dire da « alcune norme rigide esi stenti nel meccanismo dei controlli da parte della ragioneria generale dello Stato e della Corte dei Conti » nonché dagli enti di appartenenza dei lavoratori che applicano in ritardo i contratti e li applicano con effetto retroattivo.

Lei non vuole dire che ciò non sia vero, ma le pare che non giustifichi comunque il ritardo di anni e che invece l'inefficienza degli istituti sia facilmente riscontrabile in altri campi non pensionistici, come ad esempio il patrimonio.

Il ritardo ad esempio con cui si riscuotono gli affitti delle case di proprietà degli istituti è una prova. Ricorda, a tal proposito, una interrogazione presentata dall'onorevole Cipriani che denuncia la situazione di morosità degli affitti nella provincia di Padova. Tali ritardi sono, ammessi anche dal sottosegretario Pavan, anche se pure questo argomento ha dichiarato essere all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Anche per questo argomento però la giustificazione sono i ritardi e le lentezze degli uffici erariali, cui gli istituti devono fare riferimento per l'aggiornamento dei canoni. È del parere che occorra fare ben altro verso questi istituti e che, come sottolineava la Commissione istituita dal Ministro Formica il 9 gennaio 1989 con il compito di individuare entro sei mesi

principi e criteri direttivi ai fini di adottare provvedimenti legislativi per il riordinamento delle forme di previdenza gestite da alcuni istituti, occorra andare ad una vera riforma che preveda l'accorpamento fra vari enti. Uno di questi accorpamenti potrebbe essere quello degli Istituti di Previdenza con l'INADEL.

È innegabile che il testo del Senato costituisce uno sforzo complessivo di ammodernamento della Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, sia per allinearla alla attuale evoluzione previdenziale sia per salvarla dalla paralisi funzionale cui inevitabilmente e ineluttabilmente è destinata. Ma come ha già detto non è sufficiente ed occorre andare oltre e creare *ex novo* un istituto funzionale.

Ciò non scaturisce dalla volontà di fare un nuovo carrozzone, ma da una semplice necessità di semplificazione e razionalizzazione del settore.

Da una parte infatti c'è la CPDEL ormai bloccata sotto il peso di un suo arretrato elefantico, senza sedi periferiche proprie, costretta a servirsi delle Direzioni Provinciali del Tesoro, già intasatissime per le loro incombenze con i dipendenti dello Stato, Intendenze di Finanza, Provveditorati agli Studi, Prefetture e Corti d'Appello, (una CPDEL che ha una situazione del patrimonio immobiliare con « carenze » così marcate da interessare sia gli ispettori della Ragioneria Centrale, la Procura della Corte dei Conti e quella della Repubblica); dall'altra parte c'è l'INADEL, un istituto presente su tutto il territorio nazionale, svuotato della maggior parte dei compiti a seguito dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, in grado cioè sia di avvicinare i lavoratori iscritti che di assolvere ai compiti di gestione patrimoniale sul territorio. Unificare questi due enti significherebbe anche valorizzare professionalità mortificate da una sottoutilizzazione. È auspicabile una unificazione, quindi, e non prevedere semplicemente convenzioni com'è nel testo al nostro esame, anche perché queste esse non porteranno ad un acceleramento delle procedure per la liquidazione delle pensioni e delle ricon-

giunzioni dei periodi assicurativi. Accorpamento degli istituti, decentramento e, insieme, autonomia degli istituti, questa è la proposta del suo gruppo.

Le deleghe date al Governo testimoniano, invece, la volontà di accentrare tutto ancora al Ministero del Tesoro.

Allora qui sta il problema: l'ottica con cui vengono visti questi istituti dal Governo, un'ottica che assegna loro non un ruolo di istituti di previdenza, ma di cassa di riserva del Ministero del Tesoro.

Da parte sua ritiene questa ottica vada superata; al Senato il gruppo comunista ha presentato al riguardo un emendamento, che ripresenterò qui alla Camera per andare verso una vera riforma degli istituti, tenendo conto di ciò che anche la commissione Schinaia dice in merito all'INADEL e dell'elaborazione che viene unitariamente dal sindacato.

Al Senato il relatore, pur ammettendo che presso la Commissione era emersa la convinzione che si rendevano necessarie ulteriori misure di più ampia portata, rispetto a quelle contenute nel DDL in questione, ha obiettato che la proposta comunista dell'istituzione di un ente pubblico nazionale, decentrato, avente il compito di erogare le pensioni attualmente di competenza degli istituti di previdenza del Tesoro e ogni altra prestazione spettante ai predetti istituti e all'INADEL, necessitava di molto tempo e che pertanto doveva essere rimandata ad un'epoca futura.

Propone, invece, che il Governo emani i decreti necessari per compiere l'accorpamento entro due anni, osservando che se questo tempo è ritenuto insufficiente c'è dalla sua parte politica la volontà di cercare tempi anche più lunghi. Quello che però è irrinunciabile è testimoniare la volontà che si vuole superare questa situazione. Del resto le obiezioni poste dal relatore al Senato sono superabili come nel caso del personale che, se pure con situazioni giuridiche diverse può trovare una sua collocazione omogenea, presente anche nell'elaborazione del sindacato e indicata nell'emendamento comunista al Senato.

Si faceva, inoltre, notare che comunque il nuovo ente non avrebbe garantito affatto un funzionamento migliore e più rapido di quello attualmente svolto dagli istituti di previdenza del tesoro, e questa francamente le pare un'affermazione strana, che nasce dalla volontà di non toccare un centro di potere politico ed economico anche se a pagare in tutti i sensi sono gli assicurati.

Le denunce fatte al Senato dal gruppo comunista sulla gestione di questi istituti, sulle responsabilità dei Governi e in particolare dei Ministri del Tesoro che si sono succeduti, dimostrano la verità delle sue affermazioni.

Per questo invita questa Commissione, che sa essere molto sensibile alle questioni previdenziali, a non lasciarsi sfuggire l'occasione di effettuare una seria ristrutturazione che vada nella direzione che ha cercato di indicare e che, come ricordava, anche il Sindacato dei lavoratori unitariamente concorda.

Unificare gli istituti, prevederne l'autonomia, prevedere un Consiglio di Amministrazione sull'esempio di quello dell'INPS, con la rappresentanza dei soggetti interessati e con la possibilità di delegificare. È questa a suo avviso la scelta che si dovrà fare per rispondere a ciò che ci viene chiesto in primo luogo dagli assicurati di questi istituti. Conclude il suo intervento dichiarandosi disponibile alla costituzione di un comitato ristretto nel quale ritiene opportuno avviare apposite audizioni che dovrebbero riguardare anche le Associazioni degli enti locali.

Il deputato Andrea BORRUSO rileva che l'esame di questo provvedimento costituisce una occasione per aprire le opportune riflessioni sulle modalità di organizzazione delle procedure e la struttura dei soggetti che erogano forme di previdenza nel settore pubblico.

Dopo aver osservato che il gruppo della democrazia cristiana, già una decina di anni fa, in coerenza con una situazione di commissariamento aveva sostenuto la necessità di una ristrutturazione che andasse nella direzione di una

maggiore omogeneità, rileva che oggi ci si trova di fronte all'obbligo di snellire le procedure laddove non appare semplice creare un istituto unico: si tratta, in sostanza, di procedere gradualmente e con realismo.

Il deputato Orazio SAPIENZA condivide le osservazioni svolte nel corso del dibattito rilevando, ed è un dato acquisito, che esistono riserve sul provvedimento formulate unitariamente dalle organizzazioni sindacali che rappresentano i destinatari del servizio i quali si attendono una soluzione complessiva e non provvisoria del problema. Si tratta, in ogni caso, di riserve conosciute in quanto già da mesi e mesi le organizzazioni sindacali hanno reso note le loro proposte di modifica che si riferiscono agli articoli 17 e 18 del provvedimento in esame. In particolare si chiede la soppressione dell'articolo 17 ed una nuova formulazione dell'articolo 18. Nessuno qui vuole ipotizzare la costituzione di nuovi « carrozzoni » che deludano le aspettative della vasta platea di soggetti interessati ma non appare possibile pensare che la questione sia risolvibile attraverso la mera accelerazione delle procedure.

Quanto ai tempi entro i quali si deve giungere all'approvazione del provvedimento, cui comunque dovranno essere apportate modifiche, si augura che non siano eccessivamente lunghi in quanto i temi in questione sono particolarmente scottanti ed urgenti. Conclude il proprio intervento dichiarandosi favorevole alla costituzione di un comitato ristretto nel quale sarà opportuno procedere ad audizioni dei soggetti interessati; a quest'ultimo proposito osserva che si potrebbe anche soprassedere all'audizione dei sindacati le cui proposte emendative, come prima rilevato, sono già da tutti ben note.

Il deputato Sergio VAZZOLER dichiara la disponibilità del gruppo socialista affinché si proceda col massimo impegno e la massima celerità nell'esame di un provvedimento di così particolare rile-

vanza. Ritiene, comunque, opportuno costituire un comitato ristretto nel quale procedere alle opportune riflessioni.

Il deputato Aldo REBECCHI rileva che presso l'altro ramo del Parlamento il Sottosegretario di Stato al Tesoro Angelo PAVAN si era dimostrato poco disponibile ad affrontare le questioni reali sollevate dal provvedimento. Si augura, in questa fase, che tale atteggiamento si sia modificato e che ci sia pertanto una nuova disponibilità a prendere in considerazione quei rilievi che peraltro sono stati evidenziati con ampiezza di argomenti dalla collega Pellegatti.

Dopo aver espresso apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Sapienza, ritiene, però, opportuno ascoltare anche le organizzazioni sindacali e si dichiara favorevole alla costituzione di un comitato ristretto che dovrà riunirsi in tempi stretti visto che molti lavoratori attendono una risposta adeguata delle loro concrete e reali esigenze.

Dopo che il Presidente Vincenzo MANCINI dichiara chiusa la discussione sulle linee generali, prende la parola in sede di replica il relatore Fortunato Bianchi il quale ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito prendendo atto delle osservazioni svolte. Osserva che ogni qual volta si affrontano i problemi relativi all'ordinamento pensionistico e previdenziale si è portati a considerarli in modo rapido ed estemporaneo, come se tutto fosse possibile, o come se solo riformando le strutture si possa raggiungere quella efficienza nei servizi e quella tempestività tali da soddisfare le aspettative dei destinatari. Si dichiara favorevole alla costituzione di un comitato ristretto i cui lavori dovranno certamente svolgersi a ritmi serrati senza che tuttavia l'urgenza possa pregiudicare la necessità di un opportuno approfondimento della materia.

Il Sottosegretario di Stato al tesoro Angelo PAVAN dopo aver dichiarato la disponibilità del Governo all'ipotesi di costituzione del comitato ristretto nel quale

valutare in modo più specifico le varie problematiche emerse, osserva che il provvedimento riveste due aspetti di particolare importanza. Il primo riguarda il fatto che in esso sono contenute una serie di norme che estendono, anche a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato i benefici attualmente esistenti anche ai dipendenti degli enti locali e del comparto sanitario. La seconda questione, non di minore importanza, è la delega al Governo circa l'emanazione di norme volte a prevedere uno snellimento delle procedure, attualmente piuttosto rallentate. A suo giudizio occorre trovare delle formule non astratte che mettano in condizione gli enti iscritti alla cassa di procedere con sollecitudine ai loro compiti istituzionali e tale è, per l'appunto, lo scopo degli articoli 17 e 18 i quali prevedono ad uno snellimento delle procedure sia a monte, sia a valle delle stesse. L'ipotesi di creazione di un istituto unico può essere esaminata ma non in tempi brevi, laddove tempi rapidi sono invece richiesti per quanto previsto ed ipotizzato nella prima parte del provvedimento a proposito del quale osserva che esso contiene certamente una formula razionalizzatrice non ottimale ma comunque pragmaticamente la più praticabile.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione la proposta del relatore di costituire un comitato ristretto invitando i gruppi a far pervenire le relative designazioni.

La Commissione approva.

**Proposta di legge:**

**Senatore SANTALCO: Provvedimenti per il potenziamento delle intendenze di finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544** (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (4258).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

*(Esame e rinvio con costituzione di un comitato ristretto).*

Il relatore Agazio LOIERO osserva che il provvedimento in esame, approvato dalla VI Commissione Finanze del Senato nella seduta del 5 ottobre 1989 riguarda il potenziamento delle Intendenze di finanza al fine di provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1544 del 1955. La legge n. 427 del 1985 concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato prevedeva, all'articolo 2, ultimo comma, che con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa le ragionerie provinciali dello Stato avrebbero cessato di svolgere, per conto della Intendenza di finanza, i servizi contabili di cui al secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica. Il conseguente trasferimento di competenza avrebbe, però, posto le stesse Intendenze di finanza in una condizione talmente difficile da non poter quasi sicuramente espletare i servizi essenziali. C'è da aggiungere che le Intendenze di finanza non hanno in materia contabile una propria specifica struttura organizzativa ed il personale è già per suo conto insufficiente ad assicurare gli affari correnti dei servizi di istituto. Per tutte queste motivazioni, il termine suddetto veniva rinviato per legge una prima volta al 31 dicembre 1986 e quindi al 31 dicembre 1988. Parallelamente si provvedeva a presentare in Parlamento un disegno di legge che permettesse di assumere, con procedure accelerate, il personale necessario. Bisogna tener conto che per gestire questi servizi è necessario disporre di una certa quantità di personale dotato di alta capacità professionale. Purtroppo il progetto di legge non ha potuto completare il suo iter legislativo per la fine anticipata della legislatura. Ultimamente, per effetto dell'articolo 18 della legge n. 48 del 1989, l'istituzione di detti uffici appare non più procrastinabile visto che le Intendenze di finanza non dispongono ancora degli uffici di ragioneria e del relativo personale. Dopo aver ribadito che è necessario provvedere con la massima urgenza osserva che il provvedimento prevede l'istituzione dell'ufficio di ragioneria presso ciascuna

Intendenza di finanza e stabilisce l'aumento della dotazione organica nella misura di 180 funzionari amministrativo-contabili, 640 ragionieri e 150 operatori amministrativi contabili al fine di fronteggiare la situazione di emergenza attualmente in atto. Il provvedimento stabilisce, inoltre le modalità di reclutamento del personale tentando di attingere in larghissima misura all'istituto della mobilità nonché in misura ridotta e per numeri circoscritti tramite i pubblici concorsi. Sempre al fine di procedere con grande speditezza nell'espletamento dei concorsi prevede il rinvio a precedenti disposizioni di legge che permettono una semplificazione delle procedure. A tutte quante queste esigenze si intende far fronte mediante una iniziativa legislativa in esame per la quale esistono i mezzi di copertura finanziaria. Conclude il proprio intervento proponendo la costituzione di un comitato ristretto.

Dopo che il Presidente Vincenzo MANCINI dichiara aperta la discussione sulle linee generali il deputato Santino PICCHETTI rileva che il problema principale è dato dal rapporto tra assunzioni e processo di mobilità. A suo giudizio si tratta di una questione assai delicata che necessita di essere chiarita nella sua effettiva portata dal Ministro della funzione pubblica.

Il deputato Anna Maria NUCCI ricorda che il provvedimento di cui ella stessa era relatrice rappresenta una eredità della scorsa legislatura. Sottolinea come particolarmente drammatico sia lo stato di collasso delle Intendenze di finanza a seguito dei compiti che esse sono chiamate ad affrontare. Per tali motivi ritiene necessario che il provvedimento abbia un *iter* spedito anche se occorre guardare con particolare attenzione al discorso della mobilità che presenta ancora caratteri di ambiguità. Concorda con la necessità di ascoltare il Ministro per la funzione pubblica osservando che se l'utilizzo della mobilità deve, peraltro, comportare ulteriori perdite di tempo è allora più oppor-

tuno procedere direttamente attraverso la strada del concorso.

Il deputato Andrea CAVICCHIOLI interviene brevemente per attestare la disponibilità del suo gruppo alla costituzione di un comitato ristretto.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione la proposta del relatore di costituire un Comitato ristretto invitando i gruppi a far pervenire le designazioni.

La Commissione approva.

**Proposta di legge:**

**GHEZZI ed altri: Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (4409).**

*(Esame e rinvio con costituzione di un Comitato ristretto).*

Il relatore Andrea BORRUSO osserva che il provvedimento in esame, il quale contiene norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, affronta una questione di non secondario profilo. Dopo aver ripercorso la storia relativa alla introduzione dell'istituto dell'indennità di contingenza ricorda come esso apparteneva all'area contrattuale e negoziale.

Successivamente l'istituto si è evoluto fino a giungere, sulla scorta di un certo egualitarismo imperante in quegli anni, a configurarsi nel sistema determinato dall'accordo interconfederale del 25 febbraio 1975 istitutivo del cosiddetto « punto unico ».

Ricorda che la legge n. 38 del 1986 ha profondamente modificato sia la struttura sia il funzionamento di questo sistema estendendo al settore privato sulla scorta di un consenso manifestato dalle forze sociali un diverso metodo di indicizzazione salariale previsto per il pubblico impiego dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986 recettivo dell'accordo intercompartimentale del 18 dicembre 1985.

Dopo aver descritto le nuove linee di fondo dell'istituto che riguardano tra l'altro il passaggio da un meccanismo a punti ad un meccanismo a percentuale che assume come retribuzione imponibile solo una parte del trattamento retributivo, osserva che la legge n. 38 è una legge a termine in quanto destinata a durare solo per quattro anni e cioè fino al 1989.

Il provvedimento oggi all'esame prevede, al comma 1, che le disposizioni di cui alla sopracitata legge n. 38 siano prorogate fino al 31 dicembre 1992, mentre il secondo comma, è norma interpretativa che stabilisce che gli accordi ed i contratti collettivi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui si discute possano prevedere più favorevole meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni per il costo della vita.

Conclude il proprio intervento dichiarandosi favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto nel quale approfondire le tematiche rilevanti contenute nel provvedimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Carlo DONAT-CATTIN, osserva che il relatore, nell'aver ripercorso rapidamente la storia dell'istituto dell'indennità di contingenza abbia evidenziato come in essa, alla fine, si configurasse come uno strumento solo parzialmente volto a recuperare la perdita del potere d'acquisto a seguito dello svilupparsi dei processi inflattivi. In particolare rileva che quando tale indennità fu istituita nel 1946 essa si proponeva di recuperare, per una percentuale attestata intorno al 50 per cento, tale diminuzione del potere di acquisto salariale conseguente all'aumento generalizzato del livello dei prezzi. Dopo aver osservato, anch'egli ripercorrendo la storia dello strumento di indennità di contingenza, che esso è stato stravolto nel 1975 diventando a sua volta mezzo di accensione del processo inflattivo, ribadisce che la posizione del Governo sul provvedimento in esame è favorevole a due condizioni: la prima riguarda l'anticipazione della proroga delle

disposizioni contenute nella legge n. 38 del 1986 dal 31 dicembre 1992 al 31 dicembre 1991; la seconda condizione consiste in una riformulazione del comma 2 dell'articolo unico del provvedimento in esame.

Il deputato Giorgio GHEZZI prende atto della relazione dell'onorevole Borruso e delle parole del Ministro del lavoro col quale concorda circa le osservazioni svolte in rapporto alla complessa origine dell'istituto della scala mobile che se non ha mai assicurato un grado di copertura pari al 100 per cento è anche altrettanto vero che è venuta adeguandosi anche per reagire a situazioni di sperequazione come quelle che ebbero a verificarsi negli anni 60 nell'ambito degli istituti bancari. Dopo aver osservato la necessità di evitare disordine circa l'applicazione delle norme contenute nei contratti, esprime il parere favorevole del gruppo comunista all'ipotesi di costituire un Comitato ristretto al fine di esaminare più approfonditamente il contenuto del provvedimento sul quale sia il Governo che i gruppi sono chiamati ad esprimere le proprie valutazioni.

Il Presidente Vincenzo MANCINI pone in votazione la proposta del relatore di istituire un Comitato ristretto invitando i gruppi a far pervenire le relative designazioni.

La Commissione approva.

**Proposta di legge:**

**MENSORIO:** Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali, fino al raggiungimento dei quaranta anni di servizio e comunque non oltre il raggiungimento del settantesimo anno di età (1204). (Parere della V e della XII Commissione)

*(Esame, rinvio ed abbinamento alla proposta di legge n. 327).*

Il Presidente Vincenzo MANCINI, a norma dell'articolo 77 del Regolamento, propone che la proposta di legge n. 1204 d'iniziativa del deputato Mensorio, venga abbinata alla proposta di legge n. 327 ed

altre, in quanto vertente su materia analoga.

Il deputato Novello PALLANTI dichiara la disponibilità del gruppo comunista a tale abbinamento, chiarendo, anche con riferimento ad alcune voci che si sono diffuse in questi giorni, che l'atteggiamento del suo gruppo non è stato né è assolutamente teso a ritardare l'iter dei provvedimenti relativi all'innalzamento del limite di età pensionabile dei primari, bensì è volto a ricercare una intesa comune a tutte le forze politiche tenuto conto della delicatezza e dei riflessi politici della materia trattata.

La verità è che su questo provvedimento si sta lavorando al fine di redigere un testo che scaturisca da un'intesa concordata ed è pertanto del tutto arbitrario attribuire al gruppo comunista volontà dilatorie di qualsiasi natura.

Il Presidente Vincenzo MANCINI rende atto che il gruppo comunista ha operato e si sta adoperando in modo attivo sui provvedimenti di cui sopra e che mai vi è stato un tentativo diretto o indiretto di intralciare i lavori che la Commissione ed il Comitato ristretto stanno portando avanti per la redazione di un testo unificato delle varie proposte.

La Commissione approva la proposta di abbinamento avanzata dal Presidente.

**Proposta di legge:**

**GHEZZI ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).**

(Parere della I, della II, della X e della XIII Commissione).

*(Esame, rinvio ed abbinamento alla proposta di legge n. 2324).*

Il Presidente Vincenzo MANCINI, a norma dell'articolo 77 del Regolamento, propone che la proposta di legge n. 4446 d'iniziativa dei deputati Ghezzi ed altri, venga abbinata alla proposta di legge n. 2324 ed altre, in quanto vertente su materia analoga.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle 11,15.*

**Comitato permanente per i pareri.**

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 13,30. — Presidenza del Presidente Fortunato BIANCHI.*

**Proposte di legge:**

**BALESTRACCI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (395);**

**ZANIBONI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (341);**

**PETROCELLI ed altri: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (1979).**

**D'ADDARIO ed altri: Nuove norme in materia di protezione civile (4315).**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Francesco RAIS dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento n. 395, assunto dalla I Commissione quale testo base, propone di esprimere parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità.

**Disegno di legge:**

**Modalità di finanziamento per la realizzazione o il ripristino di strutture idonee ad ospitare spettacoli teatrali, musicali e cinematografici (3985).**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione).*

Il relatore Aldo REBECCHI illustra il contenuto del disegno di legge n. 3985 per il quale propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'iter del provvedimento.

Il Comitato approva.

*La seduta termina alle 13,40.*

PAGINA BIANCA

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Giorgio BOGI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Valdo Spini e per la sanità Mariapia Garavaglia.*

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente Giorgio BOGI comunica che è pervenuta dal Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la relazione sulla gestione finanziaria del seguente ente: Fondo assistenza finanziari (FAF) per gli esercizi dal 1980 al 1988 (Doc. XV n. 108).

È altresì pervenuta dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1988 dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA).

#### **IN SEDE REFERENTE**

##### **Proposte di legge:**

**ARMELLIN ed altri: Istituzione di una indennità mensile di frequenza in favore di mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3625).**

(Parere della I e della V Commissione)

**DIGNANI GRIMALDI ed altri: Ripristino dell'indennità mensile di frequenza ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 (3678).**

(Parere della I e della V Commissione).

*(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento alla sede legislativa).*

Il relatore Lino ARMELLIN comunica alla Commissione che il Comitato ristretto si è riunito per elaborare un testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno, entrambe tendenti a ripristinare l'indennità mensile di frequenza in favore dei mutilati ed invalidi civili minori di anni 18. La legge 30 marzo 1971, n. 118, infatti, all'articolo 17 prevedeva che venisse attribuito ai mutilati, agli invalidi civili di età inferiore ai 18 anni che frequentassero la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali un assegno di accompagnamento. Successivamente, l'articolo 6 della legge n. 508 del 1988 abrogò l'articolo 17 nella convinzione erronea che tale articolo rappresentasse un inutile doppione: il supporto a favore delle famiglie per la cura e l'integrazione sociale dei portatori di *handicap* venne così a mancare. Nel testo unificato è stata aggiunta una norma per

la concessione del beneficio anche a favore di coloro che frequentano gli asilini, ritenendo il Comitato ristretto importante assicurare un intervento il più precoce possibile nei confronti del portatore di *handicap*, pur rilevando che il minore che frequenta l'asilo nido viene comunque accompagnato al nido. È pur vero però che il bambino portatore di *handicap* ha bisogno di un sostegno ed è per questo che in tal senso è stato modificato l'articolo.

Ritenendo urgente l'approvazione del provvedimento, propone il trasferimento alla sede legislativa dell'articolo frutto del lavoro del Comitato ristretto, che è del seguente tenore:

#### ART. 1.

1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 cui sia stata riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie una particolare difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e che devono, a seguito della loro minorazione, fare ricorso non occasionale, anche se periodicamente, a trattamenti riabilitativi o terapeutici, è concessa una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni.

2. L'indennità di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado a partire dall'asilo nido, nonché centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

3. L'indennità di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ne segue il sistema di perequazione automatica.

4. La concessione della indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o periodica del minore a

centri ambulatoriali o a centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone handicappate.

5. Il requisito della frequenza non occasionale, anche se periodica, è richiesto anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 3.

#### ART. 2.

1. La domanda per la concessione della indennità mensile di frequenza va presentata ogni anno da chi ha la rappresentanza del minore alla prefettura competente per territorio e va corredata del verbale della commissione sanitaria, di una dichiarazione con la quale si attesti la sussistenza dei requisiti di reddito personale previsti per la concessione dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 e di idonea certificazione che evidenzii la frequenza del minore ai centri di cui all'articolo 1 o l'iscrizione a corsi scolastici o di formazione.

2. La certificazione di frequenza o di iscrizione deve contenere la indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di formazione.

3. La concessione della indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

4. L'indennità di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

## ART. 3.

1. L'indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che hanno titolo o che già beneficiano della indennità di accompagnamento di cui alla legge 28 marzo 1988, n. 406, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18.

## ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 25 miliardi per l'anno 1990, in lire 27 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 29 miliardi per l'anno 1992, si provvede con parziale utilizzo degli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente del Ministero del Tesoro, alla voce provvidenze per i ciechi e per gli invalidi civili.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.

La Commissione delibera di acquisire come testo base il testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il deputato Vanda DIGNANI GRIMALDI osserva che il lavoro del Comitato ristretto è stato agevole, in quanto numerose sono le analogie tra le due proposte di legge in esame; sono emerse alcune perplessità circa la previsione di una indennità per il minore che frequenta l'asilo-nido, in quanto esso viene comunque accompagnato al nido stesso, indipendentemente dalla sua condizione di portatore di *handicap*. È vero, tuttavia, che il bambino portatore di *handicap* ha bisogno di numerose cure, anche al di fuori dell'asilo-nido.

Il Comitato ristretto ha cancellato il riferimento alle scuole pubbliche e private legalmente riconosciute, in quanto è stato giustamente notato che vi sono scuole che, pur non avendo riconoscimento legale, possono essere frequentate dal soggetto beneficiario dell'indennità.

Per quanto riguarda la copertura del provvedimento in esame, pur comprendendo le ragioni che ne stanno alla base (di porre un rimedio, cioè, all'errore compiuto in sede di approvazione della legge n. 508 del 1988 che abrogò erroneamente l'articolo 17 della legge n. 118 del 1971), non ritiene giusto che si ricorra all'utilizzazione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero del Tesoro, alla voce « Provvidenze per i ciechi e per gli invalidi civili », destinato soprattutto ai ciechi civili. L'emergenza ed i bisogni dei minori portatori di *handicap* hanno la priorità, tuttavia si augura che il ricorso di questo tipo di copertura non abbia a ripetersi e si dichiara d'accordo esclusivamente in considerazione delle esigenze urgenti da soddisfare.

Esprime l'assenso del suo gruppo alla proposta del relatore di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Giuseppe SARETTA, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto, che ha tenuto conto delle esigenze sottese alle proposte presentate, ritiene corretta l'impostazione del relatore e del deputato Dignani Grimaldi e dichiara l'assenso del gruppo della democrazia cristiana alla proposta di richiedere il trasferimento alla sede legislativa. Per quanto riguarda il problema della copertura finanziaria, osserva che sul momento l'utilizzazione del Fondo indicato nell'articolato sembra la più praticabile.

Il deputato Gabriele RENZULLI reca l'assenso del gruppo socialista al trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI reca l'assenso del gruppo verde al trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Pinuccia BERTONE reca l'assenso del gruppo della Sinistra indipendente al trasferimento alla sede legislativa.

Il Sottosegretario per l'interno Valdo SPINI concorda con il relatore e dà l'assenso del Governo al trasferimento alla sede legislativa.

Il Presidente Giorgio BOGI, consentendovi la Commissione, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento, e di trasmettere la richiesta al Presidente della Camera.

### Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Giorgio BOGI constata l'assenso della Commissione a procedere subito all'esame della proposta di legge n. 3041, « Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ».

#### Proposta di legge:

**VOLPONI ed altri: Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (3041).**

(Parere della I, della VII e della X Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

*(Esame e richiesta di trasferimento alla sede legislativa).*

Il relatore Danilo POGGIOLINI sottolinea che la proposta di legge n. 3041, presentata dal deputato Volponi come primo firmatario e sottoscritta da rappresentanti dei partiti di maggioranza, ripropone un provvedimento già presentato nell'ottobre 1983, nel corso della IX legislatura, con primo firmatario il relatore stesso. La proposta di allora, la n. 668/c, recava il titolo « Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie » e fu approvata, il 13 giugno 1985, dalle Commissioni riunite giustizia e igiene e sanità della Camera in sede legislativa. Il testo approvato dalla Camera iniziò il suo esame anche in seno alla Commissione igiene e sanità del Senato dove era in fase molto avanzata, tanto che sarebbe

stato approvato definitivamente se, nel 1987, non fosse intervenuta l'interruzione della IX legislatura. Il provvedimento all'esame, dunque, ripropone l'esigenza di fare chiarezza e di rendere trasparenti le procedure nel campo della pubblicità finalizzata alla salute. L'esigenza posta è soprattutto quella di tutelare l'utenza che spesso finisce in balia di informazioni strumentali distorte, scorrette e talvolta foriere di rischi per la salute.

In questo delicato settore è necessario, al di là di prassi amministrative consolidate e di atti amministrativi, un preciso intervento legislativo nel campo della pubblicità in generale ed in specie della pubblicità sanitaria che si è sviluppata in questi ultimi anni in maniera scoordinata. Sempre più spesso si incontrano targhe e scritte luminose pubblicitarie che ricordano più esercizi commerciali piuttosto che studi professionali. Non si tratta cioè di una informazione che viene resa all'utente, limitata all'indicazione dei titoli di studio e delle specializzazioni, ma che viene svolta in una provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale; il nulla-osta deve essere rilasciato dall'Ordine della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio. È dunque il principio territoriale che prevale. Seguono poi una serie di norme tecniche sulle caratteristiche estetiche e sui contenuti dell'annuncio pubblicitario. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, poi, tutti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità senza l'autorizzazione del sindaco, sono sospesi dall'esercizio della professione stessa per un periodo da due a sei mesi; più grave è la sanzione se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false: in questo caso la sospensione prevista è da sei mesi ad un anno.

L'articolo 4 riguarda la pubblicità delle case di cura private e dei gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici. Anche per essi è consentita una pubblicità nei limiti e con le forme dettate per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie in generale, così come previsto dall'articolo 1; è prevista

inoltre anche una pubblicità attraverso giornali e periodici destinati però ai medici, con la possibilità, in questo tipo di annunci, di specificare le attività diagnostiche e terapeutiche che vengono effettivamente svolte, a condizione però che per ogni branca specialistica trattata siano indicati espressamente il nome e cognome ed i titoli professionali dei medici responsabili.

La pubblicità relativa alle case di cura private ed ai gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici è autorizzata in questo caso dalla regione, sentita la Federazione regionale dell'ordine dei medici che deve garantire il possesso e la valutazione dei titoli accademici e scientifici dei vari titolari.

Segue poi una serie di sanzioni che riguardano la sospensione dall'esercizio della professione, per i titolari o i direttori sanitari responsabili delle strutture, quando l'annuncio pubblicitario riguarda indicazioni non vere sull'attività di una struttura: è prevista la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria della struttura per un periodo da sei mesi ad un anno.

L'articolo 6 concerne le autorizzazioni di un settore particolarmente difficile e per il quale da tempo si parla di un riordinamento, sia dal punto di vista formativo, che dal punto di vista delle mansioni da svolgere: si tratta degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. È qui, infatti, che maggiormente si sviluppa, attraverso una pubblicità ambigua e strumentale, il maggior numero di abusivismi e di prestanomismi fuori da ogni controllo e di ogni vigilanza. Anche per questo tipo di pubblicità che si riferisce alle arti ausiliarie, è prevista una autorizzazione che viene rilasciata anch'essa dal sindaco, previo parere dei rispettivi ordini e collegi professionali, ove esistenti.

Di particolare interesse per i cittadini-utenti è l'articolo 7 che prevede la possibilità di rettificare informazioni e notizie su argomenti di carattere medico ritenuti controversi, che siano stati forniti al pubblico tramite la stampa o i mezzi di co-

municazione radiotelevisivi. Il Ministero della sanità, di propria iniziativa o su richiesta della Federazione nazionale degli ordini dei medici o di una società scientifica, può disporre tale rettifica che deve avvenire con lo stesso rilievo e nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica medesima. A tal fine i responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti, su richiesta, a fornire o al Ministero della sanità o alla Federazione nazionale degli ordini dei medici o alla società scientifica il testo integrale dei programmi o delle interviste o dei servizi concernenti gli argomenti medici o sanitari controversi trasmessi dalla TV o diffusi attraverso l'abusivismo in campo sanitario. È quella che prevede l'elenco delle attrezzature tecniche strumentali di cui possono essere dotati, per categorie ovviamente, gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Secondo la norma, è vietato il commercio, la fornitura a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nell'elenco delle attrezzature tecniche predette, nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie.

Dello stesso tenore è anche l'articolo 8 che prevede l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno per gli esercenti le professioni sanitarie che prestano il proprio nome allo scopo di permettere o agevolare l'esercizio abusivo della professione. Viene data facoltà agli ordini ed ai collegi di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Complessivamente si tratta di un serio ed organico tentativo di arginare un fenomeno che molti guasti sta provocando nella nostra società.

Ricorda che il provvedimento in esame, riprendendo quello analogo approvato nella scorsa legislatura, già recepisce i suggerimenti e gli approfondimenti della II Commissione, specialmente per l'aspetto sanzionatorio. Si augura che si

possa procedere in tempi brevi e propone che venga richiesto il trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI ritiene che debba essere svolta un approfondito esame prima di procedere al trasferimento in sede legislativa; nutre alcune perplessità, in special modo sugli articoli 7 e 9. Il primo di questi concerne il diritto ad una informazione corretta, tuttavia, tale diritto deve essere tutelato « a tutto campo »; esprime il timore che venga tutelato solo un aspetto del problema della salute. Le informazioni di interesse sanitario coinvolgono competenze non esclusivamente mediche: vi sono delle professioni non mediche che pure hanno una loro rilevanza. È opportuno affrontare il discorso in modo sufficientemente approfondito. Il problema della certezza dei titoli e delle cariche del professionista è assai delicato, come pure quello legato ai rapporti con i paesi esteri.

Ritiene necessario evitare una lettura affrettata del provvedimento, il quale, nel testo attuale, tutela correttamente sia l'utente sia le professioni mediche, ma isola il ruolo medico da intrecci e relazioni con le altre professioni sanitarie. La promozione alla salute tende ad aumentare le figure professionali e le rispettive competenze che devono essere opportunamente esplicitate.

Il deputato Luigi BENEVELLI ritiene che il testo in esame sia stato già ampiamente discusso e che debba essere approvato per garantire ai cittadini la correttezza delle informazioni e dei messaggi inerenti un tema così delicato come quello della salute. Pertanto, esprime l'assenso del gruppo del PCI alla proposta di richiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Giuseppe SARETTA, dopo aver ricordato che già nella passata legislatura è stata approfondita la materia in esame, esprime l'assenso del gruppo della

DC alla proposta di richiedere il trasferimento alla sede legislativa.

Il deputato Pinuccia BERTONE, pur manifestando alcune perplessità, esprime l'assenso del gruppo della sinistra indipendente alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il relatore Danilo POGGIOLINI assicura il deputato Bassi Montanari che anche l'esame in sede legislativa non ostacolerà il necessario approfondimento degli aspetti problematici del provvedimento, che è diretto ad impedire che i mezzi di comunicazione forniscano informazioni sbagliate, che possono avere anche conseguenze pericolose. Non assume alcuna posizione pregiudiziale per la discussione e l'eventuale rettifica di alcuni aspetti. Vi sono, in ogni caso, questioni che riguardano i profili professionali e che la proposta di legge non può risolvere. Gli eventuali punti di dubbio verranno eliminati. Si augura che questa volta si possa giungere all'approvazione definitiva di questo provvedimento, che è stato sottoscritto dai rappresentanti di quasi tutti i gruppi parlamentari.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA esprime il consenso del Governo alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI, dopo aver richiamato un esempio riguardante l'ordine dei medici di Padova ed un loro intervento in materia di omeopatia, sottolinea che rimangano le perplessità, in particolare in ordine agli eccessivi poteri conferiti agli ordini dei medici, specialmente a livello locale, con possibilità di conflitti anche interni agli ordini stessi.

Il relatore Danilo POGGIOLINI ricorda che il potere di rettifica delle informazioni è attribuito al ministro della sanità, e non agli ordini dei medici o alle società medico-scientifiche.

Il deputato Giuseppe SARETTA rileva che, qualora non si esaminasse il provvedimento in sede legislativa, ben difficilmente gli impegni dell'Assemblea consentirebbero l'approvazione di questa proposta di legge. Invita il deputato Franca Bassi Montanari a riconsiderare la sua posizione contraria al trasferimento in sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Mariapia GARAVAGLIA assicura l'impegno del Governo al più ampio confronto. Ricorda che già nella passata legislatura il Governo fu particolarmente attento ai contenuti del provvedimento adesso in esame e che già il Governo stesso è intervenuto nel settore con atti amministrativi e svolgendo un adeguato controllo sugli ordini.

Il deputato Franca BASSI MONTANARI, dopo aver sottolineato l'aspetto politico del problema della tutela dell'utente (pur presente nella proposta di legge in esame), esprime il proprio assenso alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente Giorgio BOGI, consentendovi la Commissione, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 92, comma 6 del Regolamento e di trasmettere la richiesta al Presidente della Camera.

**Proposte di legge:**

**SARETTA: Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (2733).**

(Parere della I, della II e della V Commissione)

**TAGLIABUE ed altri: Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (2935).**

(Parere della I, della II e della V Commissione).

*(Esame e rinvio).*

Il Presidente Giorgio BOGI comunica che l'onorevole Tagliabue illustrerà le proposte in esame in sostituzione dell'o-

norevole Del Donno impossibilitato ad intervenire.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE sottolinea che le proposte di legge in esame riprendono sostanzialmente il contenuto del disegno di legge presentato dal Governo nella IX legislatura, approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei Deputati il 7 maggio 1986 (atto n. 3730), l'interruzione anticipata della legislatura né impedì l'approvazione definitiva.

Il dibattito nei due rami del Parlamento indicò il fine comune di pervenire all'approvazione di una legge che riconosca l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria. Si sarebbe aspettato che il Governo ripresentasse un proprio disegno di legge coerente con le indicazioni provenienti dal dibattito parlamentare; ciò non essendo successo, sono state presentate le due proposte di legge in esame che permetteranno di portare ad approvazione definitiva il lavoro rimasto incompiuto.

Le condizioni per beneficiare dell'indennizzo sono, in primo luogo, l'obbligatorietà delle vaccinazioni, tali considerandosi le vaccinazioni stabilite per legge dello Stato o, nei casi contingibili ed urgenti, con ordinanza dell'autorità sanitaria italiana competente ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; non sono indennizzabili i danni conseguenti a vaccinazioni non obbligatorie. In secondo luogo, il provvedimento indica gli aventi diritto all'indennizzo, cioè i vaccinati ed i contagiati da soggetti vaccinati, in caso di menomazioni oppure, in caso di morte, i congiunti. In terzo luogo, la domanda per la richiesta dell'indennizzo deve essere presentata entro il termine perentorio di tre anni dal momento in cui l'avente diritto ha avuto cognizione del danno, che viene valutato da Commissioni medico-legali (su quest'ultimo punto le due proposte di legge non coincidono). Il termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge è fissato per i danni causati antecedentemente all'approvazione della legge stessa: in tal

modo vengono soddisfatte le legittime esigenze di coloro che sono stati danneggiati e che, finora, non hanno avuto alcun risarcimento per la mancanza di una normativa.

Il provvedimento in esame consentirà all'Italia di adeguarsi a quanto già da tempo avviene in altri paesi: Francia (1964), Austria (1973), Repubblica Federale Tedesca (1974), Danimarca ecc.

La copertura finanziaria indicata dalle due proposte di legge, a carico del capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, è valutata in 300 milioni di lire: questo tipo di copertura già era stato indicato, a suo tempo, dal disegno di legge governativo della IX legislatura.

Presenta a nome del relatore il seguente testo unificato di cui propone alla Commissione il trasferimento in sede legislativa, in modo da offrire la necessaria risposta urgente a chi è stato danneggiato da vaccinazione obbligatoria:

#### ART. 1.

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

2. Se dalle lesioni è derivata la morte, l'indennizzo spetta nell'ordine, sempreché a carico, al coniuge, ai figli minori ed ai figli maggiorenni inabili al lavoro; in mancanza dei genitori, ai fratelli minori ed ai fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

3. Qualora trattasi di persona deceduta in minore età, l'indennizzo è corrisposto ai genitori o a chi legalmente ne fa le veci.

#### ART. 2.

1. I benefici della presente legge sono estesi anche alle persone non vaccinate

che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, gli esiti di cui all'articolo 1.

#### ART. 3.

1. Sono altresì indennizzabili i danni causati da vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, si sono rese necessarie per quelle persone a rischio che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere. Anche per questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

2. I benefici della presente legge si estendono anche a quelle persone che devono sottoporsi a vaccinazioni per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero.

#### ART. 4.

1. La determinazione dell'indennizzo di cui agli articoli precedenti consiste in una pensione o assegno da corrispondere secondo le disposizioni sul trattamento privilegiato dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo, di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, da ultimo aggiornata per effetto dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

#### ART. 5.

1. Il cittadino interessato ad ottenere l'indennizzo deve presentare la domanda al Ministero della sanità entro il termine perentorio di tre anni dal momento in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno.

2. La domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente dell'integrità fisica o il decesso.

3. Per coloro che abbiano già subito la menomazione prevista dall'articolo 1, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 6.

1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità fisica o la morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere previste dall'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. La commissione medica ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il giudizio diagnostico delle infermità e delle lesioni riscontrate. La commissione esprime il proprio parere sul nesso causale tra dette infermità o lesioni e la vaccinazione.

3. Nello stesso verbale è espresso il giudizio di classificazione delle infermità e delle lesioni diagnostiche secondo la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

#### ART. 7.

1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 6, è ammesso il ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.

2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico legale, decide sul ricorso con atto che deve essere comunicato al ricorrente entro trenta giorni.

3. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto,

dalla scadenza del termine di comunicazione.

#### ART. 8.

1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della sanità entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento.

2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 5 e 6.

#### ART. 9.

1. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con le altre provvidenze di natura assistenziale erogate dallo Stato a favore di minorati civili.

2. Per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici, la pensione non reversibile è ridotta del 10 per cento.

#### ART. 10.

1. Ai fini della prevenzione delle complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, le unità sanitarie locali predispongono e attuano progetti di informazione rivolti alla popolazione e interessanti sia le persone vaccinate, sia le persone a contatto. Particolare attività di informazione le unità sanitarie locali devono indirizzare nelle scuole e nelle comunità di ogni tipo.

#### ART. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300.000.000 annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per

l'anno finanziario 1990 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il deputato Lucia FRONZA CREPAZ sottolinea che il gruppo della democrazia cristiana aderisce alla richiesta di trasferimento in sede legislativa, ritenendo importante questo provvedimento non solo in sé, ma anche per togliere un ostacolo rilevante in una polemica che in questi ultimi tempi si sta infiammando.

C'è una nuova cultura emergente, tesa a recuperare un rapporto migliore con il proprio corpo e con l'ambiente in cui vive, per esempio attraverso la ricerca dell'alimentazione naturale, pratiche igienistiche e cure naturali, il progredire di una agricoltura biodinamica che elimini progressivamente i molteplici veleni che inquinano i nostri cibi, eccetera; ritiene che questa cultura sia da sostenere perché vuole riportare una armonizzazione della relazione fra l'uomo e la natura.

Questa stessa cultura non può però ignorare quello che la scienza medica ha scoperto sui processi biologici del corpo e sull'aiuto che i principi farmacologici e gli altri presidi possono dare in tema di prevenzione o in circostanze quali malattie, stress, eccetera. In particolare, c'è una campagna non aggiornata e faziosa contro le vaccinazioni, che ne amplifica i rischi e ne sottace i vantaggi. Con scarsa obiettività si riferiscono solo episodi negativi (fra l'altro accaduti molti anni fa).

Prima di tutto ritiene importante almeno accennare ad una considerazione: i genitori hanno diritto a non far eseguire un atto medico al proprio figlio, quando per lui il rischio di avere gravi danni è enormemente superiore al rischio dell'atto medico che si deve compiere? Prevalgono

i diritti del figlio ad avere la migliore salute o i diritti del genitore che considera il figlio come sua « proprietà » (concetto sempre più discutibile)?

Poi, c'è un punto che deve essere chiarito: da sempre, nel mondo scientifico, si parla dei rischi connessi ai vaccini, ma facendo un'analisi di costi-benefici, le percentuali sono grandemente a favore della necessità della vaccinazione, in quanto i rischi collegati con lo svolgimento delle malattie o con i loro postumi (difterite, tetano, poliomielite per le vaccinazioni obbligatorie; pertosse e morbillo per le facoltative) sono assolutamente maggiori percentualmente e per gravità rispetto a quelli post vaccinici, anzi, bisognerebbe pensare addirittura a rendere obbligatoria anche la vaccinazione per l'epatite di tipo B.

Non è assolutamente vero che le vaccinazioni impediscono al corpo di sviluppare un sistema immunitario, in quanto, sia una causa naturale (malattia vera) che una causa artificiale (vaccino), stimolano comunque il sistema immunitario e lo aiutano comunque a maturare.

I pericoli post vaccinici sono legati a particolari costituzioni (allergie, difetti immunitari molto rari nella normalità...), ma comunque possono accadere, anche se in percentuali molto basse.

Proprio per queste situazioni il gruppo DC valuta positivamente questo indennizzo.

È vero che in molti Stati, in rapporto al livello di educazione sanitaria, le vaccinazioni sono state rese facoltative. Ma è sancito contemporaneamente il concetto che, se si è liberi di non vaccinare i propri figli, non si è altrettanto liberi di mandarli nelle comunità. Negli Stati Uniti questo concetto è chiaro: nessun bambino dovrebbe essere ammesso alla scuola materna se non risulta vaccinato contro le varie malattie, morbillo compreso. In Germania oggi ci si preoccupa perché negli ultimi anni sono aumentati i casi di difterite nei bambini non vaccinati. È irresponsabile il ragionamento di certi genitori che, dato che ormai la poliomielite è ridotta a zero, non vacci-

nano i propri figli. Visto che il vaiolo non esiste più in tutto il mondo e quindi non esiste più neanche il pericolo del contagio internazionale, si può evitare la vaccinazione; non così per le altre malattie che, a livello endemico o epidemico, esistono ancora nel mondo.

Inoltre, non ritiene che la cultura sanitaria del Paese sia sufficiente per consentire ancora la facoltatività delle vaccinazioni affidate alla responsabilità delle famiglie.

Propone che venga messo a disposizione dei genitori un opuscolo che spieghi il perché delle vaccinazioni e soprattutto che si controlli che il medico si informi attraverso almeno una anamnesi veloce delle eventuali controindicazioni del soggetto da vaccinare.

Il deputato Gianni TAMINO sottolinea che si provvede all'esame di queste proposte di legge in ritardo rispetto ad altre nazioni e che fino ad ora il problema legato ai danni derivanti da vaccinazioni è stato sottaciuto. Si meraviglia che il Governo non abbia provveduto, in questa legislatura, a ripresentare il disegno di legge in materia.

Il sottosegretario di Stato alla sanità Mariapia GARAVAGLIA ricorda che il Governo si è riconosciuto nel testo delle due proposte di legge.

Il deputato Gianni TAMINO rileva che il problema è di grande attualità, come testimoniato da notizie di stampa: è del 4 febbraio scorso la notizia di 10 bambine di Rho che hanno manifestato dei malori in seguito alla vaccinazione anti-rosolia. Il provvedimento in esame tratta esclusivamente di vaccinazioni obbligatorie, cosa che si spiega in quanto l'Italia è uno dei pochi Paesi in cui le vaccinazioni sono obbligatorie (oltre alla sola Francia). In molti Paesi esteri esiste il risarcimento dei danni derivanti da vaccinazioni non obbligatorie. Nella Repubblica Democratica Tedesca è previsto il risarcimento fin

dal 1946 per vaccinazioni non obbligatorie e, sulla scorta di dati ufficiali sino al 1986, si sono registrati 1900 casi di danni arrecati ai soggetti vaccinati, di cui 1230 da vaiolo, 132 da pertosse (la cui vaccinazione non è prescritta obbligatoriamente in Italia ma tuttavia viene spesso consigliata) 122 da tetano, nonché da morbillo, antipolio, antirabbia, tubercolosi, difterite. Analoga è la situazione nella Germania Federale, in cui esiste una normativa del 1972. Dall'analisi di questi dati si ricava che si registrano comunque danni derivanti da vaccinazioni, siano esse obbligatorie oppure no. Ritiene che il risarcimento dovrebbe essere effettuato anche per un danno derivante da una vaccinazione non obbligatoria consigliata dal medico, la cui influenza sulla decisione del paziente è sicuramente rilevante. Vi sono dei casi poi di alterazioni ereditarie che rendono inaccettabile il criterio della obbligatorietà.

Ritiene quindi che il provvedimento in esame sia carente sotto alcuni profili: innanzitutto per quanto riguarda la responsabilità del medico nel prescrivere vaccinazioni anche non obbligatorie; in secondo luogo, tutte le vaccinazioni obbligatorie, obbligatorie e non, dovrebbero essere causa di risarcimento qualora provocino effetti dannosi nel soggetto; in terzo luogo sottolinea la necessità che sia inserito nel testo unificato l'articolo 10 della proposta di legge n. 2935 il cui contenuto non è compreso nella proposta di legge n. 2733; infine, la cifra indicata per la copertura finanziaria del provvedimento è sottostimata se si tiene conto dei dati relativi alla Germania Federale, un Paese che ha una popolazione quasi pari a quella italiana: la copertura dovrebbe essere quindi sicuramente maggiore.

Il Presidente Giorgio BOGI avverte che stanno per iniziare votazioni in assemblea; rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di domani.

*La seduta termina alle 11,15.*

PAGINA BIANCA

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### IN SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 10. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.

#### Proposta di legge:

Senatori MICOLINI ed altri: **Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele** (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (4470). (Parere della I, della II, della X e della XII Commissione).

*(Discussione e approvazione).*

Il relatore Giuseppe TORCHIO si richiama alla relazione già svolta in ordine alla proposta sul prosciutto di Parma, divenuta già legge e sostanzialmente coincidente quanto a contenuti con quella in esame, invitando la Commissione a una sollecita approvazione del progetto in discussione.

Il deputato Guido MARTINO richiama l'esigenza di giungere a una legge quadro

sulle denominazioni di origine, esprimendo con tale premessa l'assenso sulla proposta in esame.

Il deputato Elena MONTECCHI auspica che si giunga rapidamente a una legge sulle denominazioni d'origine, dando con ciò l'assenso del gruppo comunista sulla proposta in esame.

Il Sottosegretario Romeo RICCIUTI auspica un'indicazione del Parlamento per consentire al Governo di emettere, in raccordo con le categorie agricole, i dovuti atti regolamentativi del settore.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI condivide la necessità di giungere a una legge quadro, sottolineando l'importanza della tipicità dei prodotti, per i produttori e per i consumatori.

La Commissione approva quindi gli articoli da 1 a 27, nel testo approvato e pervenuto dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il deputato Giuseppe ZUECH dichiara il voto favorevole del gruppo democristiano, condividendo l'utilità della legge per i produttori e i consumatori.

La Commissione approva quindi, con votazione finale palese nominale, il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle 10,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 10,30. — Presidenza del Presidente Mario CAMPAGNOLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.*

#### Proposta di legge:

**NARDONE ed altri: Adeguamento del contributo annuo al centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno da intitolare a « Manlio Rossi Doria » (3847).**

(Parere della I e della VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il relatore Guido MARTINO sottolinea l'esigenza di riformulare la parte finanziaria del progetto per consentire una conformità rispetto ai documenti di bilancio.

Il deputato Carmine NARDONE conviene sulla proposta del relatore.

Il Sottosegretario Romeo RICCIUTI avverte che il Ministro del tesoro ha espresso parere contrario sull'attuale formulazione, riservandosi diverso parere sulla base di altra formulazione finanziaria.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI rinvia il seguito dell'esame.

#### Proposta di legge:

**DONAZZON ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario**

**della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2863).**

(Parere della I e della V Commissione, nonché della VIII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Il Sottosegretario Romeo RICCIUTI comunica che un esame attento non ha finora portato a reperire una congrua copertura finanziaria. Esprime inoltre perplessità su competenze agricole e di forestazione in capo al Ministero dell'ambiente.

Il relatore Giuseppe ZUECH prende atto delle dichiarazioni del Governo, riservandosi la ricerca di una congrua copertura finanziaria e presentando il seguente emendamento sugli aspetti procedurali:

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è costituito il « Fondo per il recupero e il restauro ambientale », finalizzato al sostegno finanziario delle azioni di cui alla presente legge.

2. Le disponibilità del Fondo sono ripartite entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio dello Stato tra le regioni e le province autonome, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base dei progetti istruiti e approvati dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, a seguito della presentazione degli stessi da parte degli interessati.

3. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con priorità a favore dei progetti che prevedono il cofinanziamento delle azioni, in pari quote, nei limiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), da parte dello Stato e della regione interessata.

5. 1

Il relatore.

Il Sottosegretario Romeo RICCIUTI si riserva l'espressione del parere, anche sull'emendamento presentato, all'atto dell'individuazione della copertura finanziaria, eventualmente a valere sul bilancio 1991.

Il deputato Carmine NARDONE conviene sull'emendamento 5.1, auspicando il

reperimento di congrua copertura per la proposta in esame.

Il Presidente Mario CAMPAGNOLI rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle 10,40.*

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

---

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 14,40. —  
Presidenza del Presidente Augusto BARBERA.*

**Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato sui disegni di legge:  
Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (A.S. 2042).**

*(Esame e conclusione).*

Il Senatore Concetto SCIVOLETTO, relatore sul provvedimento, ne illustra le linee essenziali osservando che esso si propone: la prosecuzione degli interventi di sostegno avviati a partire dalla legge n. 752 del 1982, fino alla recente legge n. 41 del 1989; la programmazione di nuovi interventi di ricerca mineraria e di tutte le attività connesse (ricerca scientifica e tecnologica, operativa, di base, promozione di nuove attività produttive ecc.); l'attenuazione, o se possibile l'eliminazione, dell'impatto dell'attività mineraria sull'ambiente. La dimensione degli interventi è fissata globalmente in 50 miliardi per il 1990.

Tenuto conto che il provvedimento mira ad assicurare il sostegno a un settore industriale e a zone del Paese che in molti casi versano in situazioni particolarmente difficili, anche sotto il profilo occupazionale, propone che la Commissione esprima parere favorevole: suggerendo peraltro alcune correzioni al testo in esame, che trascura del tutto di tener conto delle competenze delle regioni in generale e di quelle a statuto speciale in particolare, che pure erano in qualche misura tenute in considerazione dalla citata legge n. 752 del 1982. Il provvedimento in esame salvo nella fase di definizione delle linee generali di intervento nel settore, ignora il fatto che le Regioni a statuto speciale intervengono da tempo con proprie leggi sugli stessi territori e in favore delle medesime aziende cui è rivolto il provvedimento ora all'esame della Commissione; è necessario quindi che l'intervento statale sia strettamente coordinato con quello regionale.

Un secondo punto da mettere in rilievo riguarda il fatto che il riassetto ambientale connesso allo sfruttamento delle miniere è assorbito dal Ministero dell'in-

dustria nell'ambito della politica mineraria, dimenticando che la tutela dell'ambiente è una funzione attribuita in via primaria alle regioni, alle quali dovrebbero competere le valutazioni concernenti il ripristino delle originarie condizioni ambientali. Conclude invitando ad inserire queste osservazioni nel parere da rendere alla Commissione di merito.

I senatori Lionello BERTOLDI e Cesare DUJANY dichiarano di concordare con le considerazioni espresse e la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, purché le osservazioni suggerite dal relatore stesso siano, più opportunamente, trasformate in condizioni.

Il senatore Giovanni AZZARETTI precisa, invece, di ritenere più opportuno l'inserimento nel parere dei rilievi formulati dal relatore sotto forma di osservazioni.

Dopo che il relatore Concetto SCIVOLLETTO ha dichiarato di aderire all'invito dei senatori Bertoldi e Dujany, la Commissione, con l'astensione del senatore Giovanni AZZARETTI e del deputato Salvatore MELELEO, approva il seguente parere sul disegno di legge in esame:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

si invita la Commissione di merito a modificare il testo del disegno di legge in modo da salvaguardare le competenze regionali in materia di miniere, cave e torbiere e in modo che gli interventi previsti dalla legislazione statale risultino opportunamente coordinati con le disposizioni regionali vigenti nel settore;

si invita la Commissione di merito a modificare il testo del disegno di legge in modo da consentire l'intervento delle regioni nella fase di risanamento ambientale conseguente ai programmi di sfruttamento minerario.

Parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato, sul disegno di legge recante « Disposizioni per la tenuta di San Rossore » (2044).

(Esame e rinvio).

Il Presidente Augusto BARBERA, relatore sul provvedimento, premette che, come risulta dalla relazione introduttiva al disegno di legge, lo stato generalizzato di sofferenza e degrado della tenuta — dovuto ai danni provocati da vari fattori, come l'aggressione di agenti inquinanti, i preoccupanti fenomeni di erosione marina, il determinarsi di squilibri ecosistemici, ecc. — ha indotto ad ipotizzare una diversa sistemazione del bene. Con alta sensibilità il Presidente della Repubblica, allo scopo di garantire la migliore tutela e salvaguardia del complesso, ha manifestato l'intendimento di dismettere dalle proprie dotazioni il compendio in questione, perché sia affidato, quale patrimonio indisponibile dello Stato, ad un idoneo organismo statale, in grado di assicurarne la ripresa.

La soluzione adottata dal disegno di legge in esame prevede che la tenuta sia destinata ad interventi di recupero agroforestale nell'ambito delle attività scientifiche, sperimentali e didattiche di interesse nazionale di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; alla gestione della tenuta dovrà provvedere il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che si avvarrà a tal fine del Corpo forestale dello Stato. Data la particolare complessità e rilevanza dei problemi connessi alla gestione della tenuta è inoltre prevista la costituzione di un apposito comitato di soprintendenza, al quale spetta formulare proposte e valutazione inerenti alla tutela e alla valorizzazione del bene e pronunciarsi sulle iniziative utili e compatibili con le finalità di salvaguardia del compendio, curando altresì il necessario raccordo con il consorzio regionale preposto alla gestione del parco regionale di Migliorino, San Rossore e Tombolo.

Il relatore osserva che le soluzioni appena descritte generano dubbi e perplessità, in primo luogo per il fatto che l'assegnazione all'amministrazione forestale non sembra in realtà conforme a quanto disposto dal richiamato articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, che nel sopprimere l'azienda di Stato per le foreste demaniali, ne ha trasferito alle Regioni le funzioni e i beni, salvo poche eccezioni. In secondo luogo, non si tiene conto del fatto che la tenuta di San Rossore è situata all'interno di un parco naturale regionale (quello appunto di Migliorino, San Rossore e Tombolo) e che per questo tipo di parchi il progetto di legge quadro sui parchi naturali, che è in discussione alla Camera, delinea indirizzi che appaiono in contrasto con le scelte operate in questo provvedimento.

Conclude sottolineando come altri pur rilevanti problemi, certamente meritevoli di approfondimento, come quelli concernenti il personale, non rientrano tra gli aspetti di specifica competenza della Commissione.

Il deputato Luana ANGELONI condivide le perplessità manifestate dal Presidente, poiché in effetti le zone ad alto valore naturalistico, ambientale e paesaggistico appaiono nettamente prevalenti nella tenuta rispetto alle aree ad uso più specificamente agricolo; le competenze del Ministero dell'ambiente sono invece del tutto ignorate dal testo in esame che, impropriamente, come già ha rilevato il Presidente, fa richiamo all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Ritiene che una soluzione corretta del problema della nuova sistemazione dell'area non possa non tener conto del fatto che la tenuta è incorporata in un parco regionale; la gestione del compendio dovrebbe quindi essere affidata al consorzio che gestisce il parco regionale. Questa soluzione sarebbe in armonia anche con gli orientamenti recepiti dal progetto di legge quadro in materia di parchi nazionali, che è in corso di elaborazione alla Camera.

Conclude proponendo di invitare il Ministro dell'ambiente ad esporre alla Commissione il suo punto di vista su questo provvedimento.

Il senatore Menotti GALEOTTI sottolinea a sua volta la particolare situazione della tenuta di San Rossore, che si trova all'interno di un parco regionale: non a caso in passato sono intercorsi fitti rapporti tra la Presidenza della Repubblica e la regione Toscana per cercare di mettere a punto risposte valide ai numerosi problemi connessi alla gestione della tenuta. Condivide l'avviso secondo cui è nell'ambito della nuova normativa in tema di parchi nazionali e regionali che si dovrebbe trovare una soluzione adeguata per la tenuta di San Rossore, in particolare sotto il profilo della tutela dei valori naturalistici e ambientali. A questo proposito condivide la proposta di ascoltare il Ministro dell'ambiente, ma ritiene che dovrebbe essere sentita anche la regione Toscana.

I senatori Giuseppe SPECCHIA e Cesare DUJANY concordano sull'opportunità che la Commissione acquisisca il punto di vista, rispettivamente, del Ministro dell'ambiente e della regione Toscana sul provvedimento in esame.

Anche il deputato Gianni LANZINGER si dichiara d'accordo su questa proposta, condividendo le perplessità espresse dal relatore sulla soluzione proposta nel testo per la gestione della tenuta di San Rossore, anche se al problema deve essere data una risposta tempestiva perché è urgente porre riparo allo stato di degrado in cui versa l'area.

Il deputato Salvatore MELELEO si associa alla richiesta di decidere con urgenza sulla soluzione da dare al problema della gestione della tenuta di San Rossore, auspicando che anche il Ministro dell'agricoltura intervenga al dibattito in questa Commissione per esporre il suo punto di vista sulla materia.

Il Presidente Augusto BARBERA, preso atto della richiesta della Commissione di acquisire il punto di vista delle parti interessate sul testo in esame, assicura che si adopererà in tal senso e rinvia il seguito del dibattito alla prossima seduta.

**Parere, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato, sui disegni di legge:**

**Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492).**

**Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799).**

**Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823).**

**Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831).**

**Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018).**

**Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947).**

*(Esame e rinvio).*

Il deputato Gianni LANZINGER, relatore sui provvedimenti, tenuto conto che sta per iniziare la seduta pomeridiana dell'aula alla Camera e che sono previste votazioni, chiede di rinviare alla prossima settimana il dibattito sui provvedimenti di cui è relatore, anche perché questo offre l'opportunità di sollecitare la partecipazione del Governo al dibattito, partecipazione tanto più utile in quanto consentirebbe di chiarire meglio in che rapporto si pone il disegno di legge d'iniziativa governativa rispetto al testo su cui sta discutendo la Commissione di merito, che è frutto della unificazione e rielaborazione di precedenti proposte, tutte di iniziativa parlamentare.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle 16.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle partecipazioni statali**

---

*Mercoledì 7 febbraio 1990, ore 15,30. —  
Presidenza del Presidente MARZO. — Inter-  
viene il presidente della SIV, dottor Gianlo-  
renzo Saporiti.*

**Indagine conoscitiva sulla internazionaliz-  
zazione delle partecipazioni statali in rap-  
porto all'evoluzione dei mercati mondiali.**

**Seguito dell'audizione del presidente della  
SIV.**

Intervengono nel dibattito sulla rela-  
zione svolta dal dottor Saporiti nella se-  
duta del 24 gennaio 1990, i senatori CAR-  
DINALE, COVELLO, CROCETTA, il de-  
putato GUNNELLA ed il Presidente  
MARZO, i quali formulano domande, ri-  
chieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replica diffusamente il presi-  
dente della SIV, dottor SAPORITI.

*La seduta termina alle 17.*

PAGINA BIANCA

**ALLEGATO**

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE III  
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1990

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE POLITICHE COMUNITARIE, PIER LUIGI ROMITA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE DEGLI INTERVENTI

---

	PAG.
<b>Comunicazioni del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita:</b>	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> .....	119, 122, 125, 131
Foschi Franco .....	125
Gabbuggiani Elio .....	128
Gunnella Aristide .....	130
Romita Pier Luigi, <i>Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie</i> .....	119, 122

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,50.**

**Comunicazioni del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: comunicazioni del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, Pier Luigi Romita.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

Ascoltando il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in sede di Comitato permanente per gli affari europei, in relazione all'importanza dei temi da trattare, è stata ravvisata l'opportunità di discuterli nella sede della Commissione. Ringrazio il ministro per avere accolto il nostro invito.

PIER UGI ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.* La materia relativa all'attuazione delle politiche comunitarie è vasta, come d'altro canto sono vasti gli attuali impegni per l'integrazione europea. Questi ultimi, come è noto, si stanno ampliando sotto il profilo economico, istituzionale e politico al di là dell'ambito dei dodici Stati membri della Comunità economica europea.

Personalmente, mi atterrò rigorosamente alle questioni dell'Europa comunitaria, limitatamente allo spazio geografico costituito dai dodici Stati membri: uso il

termine limitatamente, perché fino a poco tempo fa l'Europa dei dodici sembrava un grande fenomeno d'integrazione politica ed economica, mentre oggi, di fronte ai recenti avvenimenti, essa appare ancora un elemento di importanza fondamentale, ma ridotta rispetto agli scenari che si aprono.

Per quanto riguarda l'attuazione della politica comunitaria, in termini generali, gli impegni del nostro paese possono essere divisi in tre grandi categorie. La prima è costituita da quelli volti allo sviluppo della partecipazione diretta del nostro paese, nella maniera più incisiva possibile, alla formazione del diritto comunitario, cioè delle direttive, dei regolamenti e delle normative che investono settori sempre più ampi della vita dei dodici Stati membri. Tali norme sono da un lato destinate a divenire operanti nel futuro dell'Europa integrata economicamente, socialmente e politicamente; dall'altro lato, esse, pur dovendo essere inserite nel diritto dei singoli Stati, presentano già una propria validità (indipendentemente dalle procedure di recepimento) e contengono disposizioni vincolanti, con un livello giuridico superiore alle norme del diritto nazionale.

L'azione di partecipazione alla formazione di tali normative non può ridursi, come troppo spesso purtroppo è avvenuto in passato, alla semplice presenza dei ministri italiani competenti per il settore nelle commissioni che discutono i provvedimenti da approvare; essa, invece, deve attuarsi sin dal primo avvio del loro lungo *iter*, attraverso la Commissione, i comitati consultivi, una serie di negoziati

e discussioni fra Commissione e Stati membri. Quando le normative comunitarie giungono al Consiglio dei ministri e vengono rese esecutive attraverso la loro approvazione, il parere del Parlamento e così via, è tardi per incidere in maniera significativa su di esse. Infatti, proprio dalla insufficiente presenza del nostro paese nella fase della formazione è da imputarsi il fatto che molte direttive comunitarie sono impostate su principi, tradizioni, usi e costumi estranei ai nostri; ne consegue la difficoltà di recepire le direttive approvate in sede comunitaria nel nostro ordinamento, il quale in molti casi si basa su principi profondamente differenti.

Il primo impegno che il Governo sta portando avanti è, pertanto, quello di accentuare la propria presenza nella cosiddetta fase ascendente, cioè quella dello studio, approfondimento, predisposizione e formulazione definitiva delle nuove norme di diritto comunitario.

La seconda categoria di impegni è rappresentata da quelli diretti al trasferimento delle normative europee nel diritto italiano; in questo settore esistono numerose difficoltà e problemi. Innanzitutto, va nuovamente ricordato che le direttive europee ed i regolamenti, di per sé, diventano automaticamente operanti nei singoli Stati membri, dopo una certa data, fissata dalla stessa Comunità.

Per quanto riguarda l'inserimento nel diritto nazionale, vi sono problemi di raccordo con le normative italiane vigenti in un determinato settore, nonché di modifiche strutturali della pubblica amministrazione (ampliamenti, potenziamenti, istituzione di nuovi servizi) che devono essere previste per l'effettiva attuazione delle direttive europee. In tale ambito, come è noto, il ritardo del nostro paese è molto grave; in molte occasioni, anche nell'ultimo *Libro bianco* del vicepresidente della Commissione delle Comunità europee, Bangemann, relativo alla situazione dell'attuazione delle direttive, limitatamente ai problemi del mercato interno (che rappresenta l'obiettivo più vicino, poiché dovrà essere realizzato a partire dal 1993),

l'Italia è, purtroppo, spesso classificata agli ultimi posti in materia di recepimento ed attuazione delle direttive comunitarie. Ciò provoca gravi difficoltà, diminuisce la nostra credibilità e rischia di creare problemi a partire dal 1° luglio, quando comincerà il semestre di presidenza italiana della Comunità. Occorre quindi compiere un grande sforzo per recuperare il tempo perduto nel recepimento delle direttive, anche perché il mancato recepimento di esse da parte italiana o la mancata modifica del diritto interno in coerenza con le medesime direttive ed i regolamenti comunitari, ha provocato l'instaurarsi di un contenzioso davanti alla Corte di giustizia che ha fatto registrare numerose condanne per il nostro paese. Non di rado, poi, vi sono state anche seconde condanne, causate dalla mancata esecuzione della prima condanna; esistono, quindi, una serie di situazioni in cui siamo gravemente carenti, anche rispetto ad interventi effettuati dalla Corte di giustizia.

Non sto a ricordare le ragioni — che sono di varia natura — di questi ritardi. Una parte di esse sta nella difformità profonda che spesso esiste fra normative europee e tradizioni giuridiche, operative e socioeconomiche, del nostro paese; un'altra parte nel fatto che in Italia l'area delle materie soggette alla legge è molto più ampia che in altri Stati. Cioè, in molti altri paesi europei si modificano le normative nazionali in via regolamentare, mentre da noi, come è noto, l'area riservata alla legge è molto più vasta. Da qui la necessità di procedere per legge al recepimento delle normative europee molto più largamente di quanto non avvenga in altri paesi, con i conseguenti ritardi legati al funzionamento del Parlamento. Quindi, vi sono ragioni di contenuto giuridico, di procedura, di funzionamento delle istituzioni, e così via, che portano ai ritardi indicati.

Fortunatamente, oggi esiste un nuovo, efficace strumento che il Parlamento ha messo a disposizione: si tratta della cosiddetta legge comunitaria (la legge La Pergola) n. 86 del 1989, la quale prevede

l'utilizzazione di una sorta di strumento legislativo *omnibus* che ogni anno si faccia carico di proporre l'inserimento, nella normativa italiana, di tutto ciò che deve essere incluso al momento: quindi, di tutta la produzione normativa europea dell'ultimo anno.

Tale provvedimento deve essere presentato al Parlamento entro il 1° marzo a cura del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Esso deve essere predisposto entro il 31 gennaio: un periodo di un mese e mezzo è dedicato al suo definitivo perfezionamento, con tutti i concerti necessari, in modo che entro il 1° marzo, come ho detto, sia presentato al Parlamento. Questa normativa comunitaria è già stata redatta dagli uffici ed è già stata inviata all'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri: al momento è in corso l'acquisizione dei concerti. Io conto sul fatto che, per la metà del mese di febbraio, il Consiglio dei ministri sia in grado di vararla. Almeno nella fase della sua prima applicazione, la legge sarà piuttosto complicata e pesante; come è stato ricordato più volte, l'Italia è in arretrato rispetto a circa duecento fra direttive da recepire e regolamenti in ordine ai quali creare le condizioni per una positiva applicazione nel nostro ordinamento. Si tratta, perciò, di compiere uno sforzo notevole per migliorare la situazione del paese anche in vista della presidenza italiana della Comunità, che inizierà il 1° luglio. Con il testo che è stato predisposto ci si fa carico di un centinaio dei circa duecento regolamenti e direttive che debbono essere recepiti nel nostro ordinamento attraverso un intervento legislativo; ciò significa che rimarrà ancora un carico significativo di arretrato per la prossima legge comunitaria — quella del 1991 — ma che, comunque, attraverso l'approvazione del provvedimento, l'Italia tornerà un po' di più « all'onore del mondo » nei confronti degli altri paesi europei.

Pertanto, è assolutamente essenziale, signor presidente, sottolineare tale aspetto fondamentale, affinché il testo che sarà presentato al Parlamento fra una decina

di giorni sia sottoposto all'esame più rapido possibile (ed io mi auguro che esso ottenga la sollecita approvazione da parte della Camera). Il provvedimento è già stato inserito nel programma generale dell'attività di questo ramo del Parlamento nei prossimi mesi, ma noi sappiamo che da tale programma dovrà poi essere desunto l'effettivo carico di lavoro della Camera: io mi affido ai capigruppo, ai presidenti delle Commissioni affinché esso trovi il suo spazio e, possibilmente, l'iter ne venga agevolato con la collaborazione del Parlamento stesso.

Esprimo questa speranza basandomi anche su diverse manifestazioni di sostegno — anzi, di sollecitazione al Governo — che il Parlamento, ed in particolare la Camera dei deputati, ha dato in passato alle iniziative volte a far sì che gli impegni europei dell'Italia fossero soddisfatti nella maniera più rapida e concreta possibile. Mi riferisco soprattutto alla mozione, votata all'unanimità da tutti i gruppi della Camera nel novembre scorso, in cui si richiamava il Governo ai doveri che ad esso derivavano dalla richiesta di un referendum per procedere alle riforme istituzionali necessarie a fornire al Parlamento europeo i poteri ulteriori occorrenti per andare rapidamente verso l'integrazione politica. È chiaro che quest'ultima passa attraverso l'integrazione economica, come prima fase, ed è evidente che la partecipazione italiana a questa prospettiva aperta dalla volontà dell'elettorato ha come punto di passaggio fondamentale proprio la rapida approvazione del provvedimento comunitario.

Si era parlato, addirittura, della possibilità di istituire una sessione parlamentare comunitaria (analogamente a quanto è stato fatto per l'esame del bilancio), cioè di stabilire che un momento della vita del Parlamento fosse dedicato in via esclusiva all'approvazione di questo progetto di legge e degli altri necessari per rendere operativa la normativa comunitaria in Italia. Naturalmente, la creazione di una sessione comunitaria compete alle Camere attraverso una modifica dei rispettivi regolamenti; non mi sembra, in

particolare per quanto riguarda la Camera dei deputati, che questo obiettivo sia molto vicino o molto facile. Tuttavia, il problema è già stato sottoposto dal Governo alla Presidente Iotti; comunque, sarebbe auspicabile almeno un'intesa fra i gruppi, nelle Commissioni ed in Assemblea, per destinare tempi prestabiliti, in qualche misura limitati, ad una rapida approvazione del provvedimento comunitario. Non sta a me ricordare che avrà luogo tra breve una consultazione elettorale e che la data del 1° luglio si avvicina molto rapidamente.

Pertanto, se mi è consentito, vorrei sollecitare anche questa Commissione, che ha responsabilità politica generale per quanto riguarda la politica estera (quindi, in particolare, anche per quanto attiene a quella comunitaria) a dare il proprio sostegno al conseguimento di tale obiettivo.

Per quanto riguarda i contenuti della normativa, darò rapidamente qualche informazione, dichiarandomi naturalmente pronto ad approfondire l'argomento se ciò sarà richiesto.

Attraverso tale normativa comunitaria si agisce per vie diverse ai fini del recepimento delle direttive europee. Una prima via è rappresentata dalla normazione diretta: vi è una serie di direttive che, in realtà, possono essere facilmente accolte nel nostro ordinamento con piccole modifiche delle leggi vigenti e, pertanto, con il provvedimento in questione, si provvederà direttamente a ciò.

**PRESIDENTE.** Cosa fanno gli altri paesi in questo campo?

**PIER LUIGI ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.** Dipende dai regolamenti, dalle diverse situazioni istituzionali. La maggior parte delle direttive è recepita per via regolamentare o, altrimenti, con leggi di vario tipo che raccolgono le direttive e le inseriscono nell'ordinamento nazionale con le necessarie e correlative modifiche di quest'ultimo, al fine di operare un raccordo migliore.

Come dicevo, una prima via è rappresentata dalla normazione diretta, cioè dalla modifica di leggi vigenti.

Per una serie di altre direttive si provvede, invece, attraverso una scelta di delegificazione: cioè, il Parlamento autorizza il Governo a procedere al recepimento di una serie di direttive per via regolamentare, delegificando materie che tradizionalmente sono oggetto della legge, ma che si ritiene possano essere disciplinate — senza offesa costituzionale di alcun genere — per via regolamentare.

Infine, in riferimento ad una serie di direttive per il cui recepimento è stato ritenuto necessario ricorrere alla legge, si è scelto lo strumento della legge di delega, già sperimentato in passato, seppure in modo parziale. In particolare, tali direttive sono state raccolte per gruppi di materie omogenee e si è previsto il conferimento al Governo della delega legislativa volta a garantire il loro recepimento ed a prevedere le conseguenti modifiche da introdurre nell'ordinamento giuridico italiano. Sotto questo profilo, in ossequio al dettato costituzionale, la legge comunitaria prevede una serie di criteri generali che presiedono al conferimento della delega al Governo, introducendo altresì elementi aggiuntivi idonei a guidare l'azione dell'esecutivo in riferimento ai diversi gruppi di materie.

Vorrei precisare che i criteri proposti sono di natura procedurale e di principio, dal momento che, sotto il profilo del merito, il Parlamento non può modificare la sostanza delle direttive, trattandosi di leggi comunitarie perfezionate, valide a tutti gli effetti nel nostro paese con efficacia e valore superiori alle stesse leggi dello Stato. Si tratta, in definitiva, di criteri mirati a definire procedure e procedimenti collaterali che facilitino il recepimento e l'attuazione delle direttive comunitarie.

Quanto alle direttive per il cui recepimento è stato previsto il conferimento della delega al Governo, il complesso delle materie da esse regolato è stato diviso in una serie di settori. A titolo indicativo ricordo il settore concernente le

professioni (diplomi, certificati, procedure per conseguire l'abilitazione ed il diritto all'esercizio delle professioni). Le direttive concernenti questa materia, in definitiva, sono state raccolte in un capitolo della legge comunitaria, per il quale sono stati previsti criteri *ad hoc* in ordine al recepimento, a differenza delle materie disciplinate dai primi articoli della legge, che si ispirano, invece, a principi generali. Ulteriori settori concernono l'esercizio di attività economiche (cito, per esempio, la direttiva concernente gli appalti di lavori pubblici); la tutela dei consumatori; i problemi del lavoro (ricordo, per esempio, le disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro e, in generale, la tutela dei diritti dei lavoratori).

Vi è un'altra serie di direttive che riguarda i prodotti alimentari; altre ancora la produzione industriale, la sanità veterinaria e, infine, il settore bancario. In particolare, in quest'ultima categoria sono ricomprese disposizioni sulla contabilità delle banche; sugli organismi di investimento collettivo (fondi comuni di investimento); sull'ammissione alla quotazione in borsa e sulle OPA (rispetto alle quali non è ancora intervenuta una legge statale).

Vorrei ricordare che la predisposizione della legge comunitaria ha comportato un non facile lavoro di recupero di direttive che giacevano da anni presso le amministrazioni ed i ministeri competenti. Si tratta di una serie di atti comunitari non presi in considerazione e, frequentemente, addirittura non notificati alla Presidenza del Consiglio. Fino ad oggi molte amministrazioni si sono mosse autonomamente: ciò ha riservato anche piacevoli sorprese, dal momento che abbiamo verificato che alcune direttive, che ritenevamo non essere state addirittura prese in considerazione, in realtà erano già state recepite in via regolamentare da alcune amministrazioni che, tuttavia, non ne avevano informato la Presidenza del Consiglio.

La struttura della legge comunitaria risulta abbastanza complessa, coinvolgendo una serie di materie che investono quasi tutti i settori della vita del paese.

Rispetto a tali materie l'esame del Parlamento risulterà essenziale e prezioso, anche se limitato dalla necessità di rispettare i contenuti di merito che, come accennavo in precedenza, sono vincolanti. Non vi è dubbio che l'esame di queste materie susciterà un grande interesse in sede parlamentare, per cui sottolineo ulteriormente l'esigenza di un notevole impegno del Parlamento al fine di favorire l'approvazione del provvedimento governativo.

Vorrei riferirmi ad un altro aspetto molto delicato in ordine al quale stiamo effettuando talune scelte. A parere del Governo la legge comunitaria dovrà sì essere ricca di argomenti ma, nello stesso tempo, dovrà limitarsi il più possibile al recepimento delle direttive europee, introducendo un numero minimo di norme indispensabili a favorire la collocazione corretta ed operante delle direttive stesse nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale. In particolare, riteniamo si debba evitare di affrontare problemi concernenti la modifica di strutture amministrative che, a nostro avviso, potrebbero risultare devianti. Ho richiamato, in precedenza, le direttive concernenti la medicina veterinaria: in questo settore una serie di esigenze e di nuovi impegni che l'Europa impone al nostro paese richiederanno una modifica della struttura del sistema sanitario veterinario. Tuttavia, se « caricassimo » la legge comunitaria di disposizioni comportanti modifiche strutturali, andremmo troppo « lontano ». Sarà quindi necessario, così come è avvenuto con la legge finanziaria (il Governo si riserva di formulare precise proposte al riguardo), prevedere una serie di leggi di accompagnamento alla legge comunitaria, cui (in attesa che l'esperienza ci consenta di individuare criteri più opportuni) sarà necessario garantire un *iter* privilegiato.

Vorrei richiamare l'impegno del Parlamento sulla parte concernente la spesa. In passato, nel momento in cui sono state recepite talune direttive con legge di delega, in genere si è prevista una norma, in ossequio alle indicazioni del Ministero del tesoro, in base alla quale il recepimento

mento della direttiva non avrebbe potuto comportare nuove spese. Si tratta evidentemente di una limitazione che ha rappresentato una delle cause per cui si sono registrati ritardi nel recepimento delle direttive comunitarie. In questa materia siamo pervenuti ad un'intesa con il Ministero del tesoro, per cui è stata inserita una formulazione, molto cauta e restrittiva, che, tuttavia, ammette, nelle ipotesi in cui le direttive comportino spese, che queste ultime vengano « coperte » con riferimento al fondo di rotazione per l'attuazione della politica comunitaria, gestito dal Ministero del tesoro e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nel predisporre la legge comunitaria è sorto anche il problema relativo all'abolizione di alcune imposte, che non sono più ammesse nell'ambito comunitario. Mi riferisco, per esempio, all'imposta sulle banane: intervenire in questo settore comporterà una riduzione di gettito, la cui copertura finanziaria potrebbe essere garantita dal fondo di rotazione, almeno per quest'anno. Vorrei chiarire ai colleghi parlamentari che, a fronte della possibilità di insorgenza di problemi connessi alla copertura finanziaria, il Governo avanzerà, d'intesa con il ministro del tesoro, proposte adeguate, che il Parlamento dovrà opportunamente valutare, al fine di agevolare l'attuazione delle direttive.

Un altro aspetto che attiene all'approvazione della legge comunitaria riguarda il carattere multidisciplinare di questo tipo di provvedimenti. Si tratta di una questione che deve essere messa in relazione alle procedure di esame dei progetti di legge da parte del Parlamento. Non mi permetto, naturalmente, di suggerire modifiche regolamentari, ma desidero porre in rilievo il fatto che, dato il loro carattere multidisciplinare, si creeranno problemi di assegnazione presso le Commissioni di merito. Sarebbe pericoloso, infatti, giungere alla presentazione in Parlamento di stralci omogenei per materia, ma forse sarebbe ancora meno praticabile la strada dell'assegnazione dei progetti di legge comunitaria a Commissioni riunite.

Bisognerebbe individuare, quindi, una procedura analoga a quella prevista dai regolamenti parlamentari per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge di bilancio e finanziaria. Si tratterebbe di costituire una Commissione filtro, con competenze generali, alla quale verrebbe assegnato il provvedimento sul quale le altre Commissioni esprimerebbero il proprio parere. Si tratta soltanto di un sommesso suggerimento, in quanto sarà la Camera dei deputati a decidere, in piena autonomia, le procedure regolamentari più opportune.

Un altro brevissimo accenno è rivolto al terzo settore di responsabilità nell'attuazione delle politiche comunitarie. Mi riferisco all'applicazione, anche in Italia, delle politiche del cosiddetto intervento strutturale. Fortunatamente la Comunità non approva soltanto provvedimenti che entrano nel nostro ordinamento, ma si fa carico anche di una serie di ritardi e di problemi strutturali complessivi, alla soluzione dei quali vi è un impegno economico conseguente. Una larga parte del bilancio comunitario è, appunto, destinata a sviluppare tali politiche strutturali e, in alcuni casi, anche non strutturali. Una delle prime politiche comunitarie realizzate fu — ed è — la politica agricola, la quale ha una componente strutturale, sulla quale opera il FEOGA, ed una componente di garanzia che riguarda i prezzi. Sulla base dell'esperienza del FEOGA sono stati costituiti altri fondi: il fondo sociale per lo sviluppo regionale (FERS) e il fondo che, in periodi più recenti, è intervenuto per finanziare i piani integrati mediterranei (PIM). Si tratta di interventi di cui la Comunità si fanno carico per venire incontro alla soluzione di problemi strutturali: mi riferisco, per esempio, alle regioni in ritardo sullo sviluppo socio-economico o a regioni oggetto di degrado o di deindustrializzazione e ristrutturazione settoriale (siderurgia, tessile).

La Comunità, come è noto, tende a vietare da parte dei singoli Stati interventi economici a supporto di attività produttive o di situazioni particolarmente

difficili, nel senso che tali interventi sono considerati distorsivi del regime della concorrenza. Mi riferisco, per esempio, al caso della nostra politica nel settore delle partecipazioni statali, in relazione al quale è stato difficile, specie in passato, definire esattamente la distinzione tra intervento di investimento propulsivo ed intervento assistenziale. Quindi, mentre la Comunità tende a scoraggiare interventi autonomi di singoli Stati in questi settori, al tempo stesso essa si fa carico dell'aspetto finanziario.

Il Governo italiano e le regioni si stanno impegnando molto per poter utilizzare adeguatamente i fondi posti a disposizione dalla Comunità. In questo senso vi sono state difficoltà che hanno rallentato l'utilizzazione dei fondi, con il conseguente accumulo di residui passivi. Una delle difficoltà principali è stata quella di definire la copertura di una parte di tali investimenti di competenza nazionale. In questi settori le Comunità agiscono in base al cosiddetto principio del « partnerariato », cioè di una partecipazione della Comunità al cinquanta per cento degli impegni degli Stati partecipanti. Il restante cinquanta per cento (quota nazionale) deve essere attribuita in parte alla competenza dello Stato, in parte a quella delle regioni, in quanto queste ultime — per l'utilizzazione di tali fondi — sono elevate al rango di Stato membro. È stata proprio la difficoltà di stabilire l'entità della copertura della quota statale a rallentare l'utilizzazione dei fondi.

Di concerto con il Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con il Ministero del tesoro e con le regioni stesse, di recente abbiamo raggiunto un'intesa attraverso l'utilizzazione del fondo di rotazione di cui ho parlato. Quindi, anche sotto il profilo dell'utilizzazione dei fondi strutturali, l'Italia ora dovrebbe trovare minori difficoltà, traendo un maggiore vantaggio dalla disponibilità della Comunità.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il ministro Romita, desidero rilevare come sia

stato importante prevedere questo incontro nell'ambito delle attività della Commissione esteri nel suo complesso, diversamente dalla prassi secondo la quale le questioni vengono esaminate presso il Comitato per gli affari europei.

FRANCO FOSCHI. Signor presidente, desidero vivamente ringraziare il ministro Romita per la puntuale ed opportuna relazione. Auspico che l'incontro di oggi avvii una prassi per un dialogo più frequente tra la nostra Commissione ed il Governo in ordine alle complesse questioni relative alla normativa comunitaria.

Ritengo che da parte nostra non vi sia difficoltà a recepire il messaggio sull'urgenza della previsione dello strumento della legge comunitaria. Spero che esso, quindi, quanto prima consenta di superare i ritardi accumulati in questi anni. Per la verità, ho qualche incertezza sul fatto che il nuovo strumento riesca a superare veramente le difficoltà, ma ritengo comunque si tratti di un importante passo in avanti. Starà, poi, al Parlamento renderlo il più efficace possibile in tempi brevi.

Vorrei cogliere questa occasione per chiedere al ministro alcune ulteriori delucidazioni circa l'orientamento del Governo italiano in materia di scelte prioritarie nel corso del 1990 e, in particolare, per quanto attiene alle responsabilità del prossimo semestre di presidenza italiana. Mi pare che la Commissione esteri della Camera non possa che essere molto interessata a conoscere ed a proporre un contributo politico al tuttora controverso e lento cammino della Comunità europea verso il 1993.

Colgo anche l'occasione per rivolgere un ringraziamento agli uffici della Camera dei deputati per l'assistenza ai nostri lavori e per il pregevole lavoro di raccolta di una documentazione assai difficile da reperire persino presso gli uffici della Comunità. Però, da questi documenti emerge complessivamente, ancora una volta, la tendenza della Commissione della CEE ad imporre una sorta di cam-

mino obbligato. Nel corso degli anni si è venuta determinando una forma di dominanza — che con l'atto unico mi sembra diventi perfino istituzionale — della Commissione sui comitati dei ministri, che sono indotti a seguire le priorità indicate dalla Commissione medesima.

Vorrei limitarmi a svolgere qualche osservazione su un aspetto specifico, parziale, delle scelte relative alle politiche sociali, delle quali ho una conoscenza più approfondita.

Il programma di lavoro per il 1990 della Commissione della CEE relativamente alla dimensione sociale si concretizzerà quest'anno, per quanto riguarda gli aspetti più urgenti, nella ristrutturazione del tempo di lavoro e nella consultazione, informazione e partecipazione dei lavoratori. Altri aspetti del programma riguardano poi la formazione professionale.

Ricordo, per aver rivestito circa dieci anni fa una responsabilità nel Comitato dei ministri degli affari sociali, che esattamente questi stessi temi venivano posti già allora all'ordine del giorno. In quel periodo i temi della consultazione, informazione e partecipazione dei lavoratori erano oggetto della « direttiva Vredeling », che incontrò un rifiuto generalizzato, le cui conseguenze ricaddero sullo stesso proponente.

Dieci anni dopo, in prospettiva della realizzazione dell'atto unico, ritroviamo tra le priorità quegli stessi argomenti, accanto al problema della ristrutturazione del tempo di lavoro, termine al quale si ricorre nel gergo della diplomazia « eurocratica » per evitare di parlare di riduzione dei tempi di lavoro, tema controverso sul quale si registra una diversità di posizioni.

Ritengo, quindi, che in vista del semestre italiano di presidenza della CEE, non si possa non addivenire rapidamente ad una decisione del Governo sulle proposte che si intendono avanzare — e non semplicemente recepire passivamente — in merito alla definizione delle priorità, anche in coerenza con le linee di politica interna del nostro paese.

Esistono fondati motivi di insoddisfazione in merito alla cosiddetta Carta dei diritti dei lavoratori, definita impropriamente Carta sociale comunitaria. In realtà, come il ministro sa, esiste solo la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa che, tra l'altro, è stata oggetto recentemente di dibattito a Strasburgo, presso quell'organismo. In quell'occasione il ministro portoghese, presidente di turno del Comitato dei ministri, ha fornito risposte ragionevoli ed anche coraggiose sostenendo che il tema della Carta sociale deve essere reinserito immediatamente nell'ordine del giorno della CEE, del Consiglio d'Europa e dei cosiddetti incontri quadripartiti perché la Comunità deve fondare le misure che adotta sotto il profilo sociale sui principi elementari contenuti nella Carta sociale, già approvati nel 1961, che oggi richiederebbero solo un'integrazione, rappresentando un minimo comune denominatore irrinunciabile.

La cosiddetta Carta comunitaria è stata approvata nel dicembre scorso con una procedura del tutto anomala, attraverso la dichiarazione politica di undici paesi, mentre la Gran Bretagna si è dissociata, dimostrando almeno il buon senso di dichiarare le sue ragioni e la sua posizione; nella sostanza, però, il testo era condiviso da tutti gli Stati membri della CEE, nonostante fosse inaccettabile in linea di principio. Infatti, pur essendo definito come Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori, non riconferma, per esempio, nemmeno il diritto al lavoro, che rappresenta un cardine fondamentale della materia in quanto si accentua sempre più una sorta di politica liberista che, in prospettiva della scadenza del 1992, non può che aggravare la disoccupazione nelle aree sottosviluppate della Comunità economica europea.

Sotto questo profilo, è necessario operare una scelta di fondo, nel senso che appare sempre più evidente come le politiche industriali ed economiche non possano essere dissociate da alcune misure di carattere sociale tendenti a favorire l'armonizzazione in ambito europeo. Non

mi sembra, però, che questi temi vengano ritenuti prioritari dalla Commissione della CEE.

Mi riferisco, in modo particolare, ad un problema, attualmente oggetto di dibattito nel nostro paese, che è quello della fiscalizzazione degli oneri sociali e del costo del lavoro. Mi chiedo come si pensi di arrivare al mercato unico europeo mantenendo sistemi così fortemente differenziati tra i dodici paesi membri della CEE.

Questo tema deve essere posto all'ordine del giorno in termini di ricerca di una progressiva armonizzazione nel campo della fiscalità, della parafiscalità e dei sistemi contributivi rispetto agli oneri sociali ed al costo del lavoro, che incidono sulla possibilità di aprire il mercato alla libera circolazione delle merci ed agli insediamenti industriali.

Analoga attenzione deve prestarsi ad un problema che sta diventando ogni giorno più concreto, ossia quello dell'invecchiamento della popolazione europea, con tutte le conseguenze che ciò comporta a carico dei sistemi previdenziali, anch'essi fortemente differenziati. Tra l'altro, l'Italia deve affrontare una difficoltà aggiuntiva rappresentata dai 2 milioni e mezzo di nostri concittadini emigrati in altri paesi della CEE, per i quali sono tuttora aperte le questioni inerenti al ricongiungimento dei periodi assicurativi ed alla trasferibilità dei diritti previdenziali.

A questo proposito, aggiungerei che una delle carenze addebitate alla cosiddetta Carta sociale comunitaria consiste nella totale mancanza di ogni riferimento ai diritti della famiglia, mentre più di un paese ha ritenuto necessario l'inserimento di questo tema.

La Commissione della CEE, sotto la spinta, per la verità, della presidenza francese, ha presentato al Comitato dei ministri, il 29 agosto dello scorso anno, un testo sulle politiche inerenti alla famiglia.

Ritengo che anche questo tema debba essere rilanciato durante il semestre di presidenza italiana della CEE, anche per-

ché non se ne trova più traccia nel programma di lavoro della Commissione per l'anno 1990.

Un altro aspetto che vorrei sottolineare riguarda le politiche di cooperazione nell'area del Mediterraneo, alle quali si accenna nel programma di lavoro che ricordavo. Si tratta di una questione di grande importanza per le sue implicazioni, attinenti ai processi migratori ed ai problemi demografici legati al tasso di crescita, che contraddistinguono i paesi dell'altra sponda del Mediterraneo, per i quali l'Italia rappresenta il primo approdo verso l'Europa, con i rischi, a tutti noti, che ciò comporta. Su questo terreno, ritengo che l'Italia debba assumere iniziative specifiche volte a programmare una serie di interventi, che non possono essere attuati esclusivamente dal nostro paese, ma devono avere una dimensione europea.

In conclusione, con i pochi cenni che ho voluto fare rispetto a materie specifiche, desidero sottolineare l'esigenza (avvertita naturalmente anche in altri settori) che il Governo (in questo senso il ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha una competenza specifica) riesca ad individuare le priorità da porre a base della sua azione durante il semestre di presidenza italiana della CEE, notoriamente troppo breve per poter conseguire risultati significativi.

Tuttavia, ritengo che durante tale periodo sia opportuno sottolineare l'urgenza di alcuni aspetti, che non sono quelli inseriti nel programma comprensibilmente prudente presentato dalla Commissione. In proposito, mi rendo conto del fatto che quest'ultima, avendo recepito una certa differenziazione nelle posizioni dei dodici Stati comunitari in rapporto ai singoli problemi, abbia posto all'ordine del giorno la « direttiva Vredeling » « rinverdita » dieci anni dopo. Tuttavia, le differenze di posizione permangono; sembra addirittura che dall'atto unico europeo non sia scaturita la consapevolezza del fatto che, continuando in questo modo, nel 1993 non si raggiungerà alcun traguardo. Ritengo, quindi, che il nostro

paese, durante il semestre in cui avrà la presidenza della Comunità economica europea, debba effettuare il tentativo di individuare alcune priorità.

In proposito, la presidenza irlandese dell'ultimo semestre ha sottolineato con forza l'esigenza di dissociarsi dalla proposta della Commissione, affermando esplicitamente che non intende attenersi in alcun modo alla suddetta proposta. Oltretutto, tra l'Italia, l'Irlanda ed il Lussemburgo (che avrà la presidenza della Comunità economica europea nel semestre successivo a quello italiano) possono determinarsi ragioni di convergenza in ordine alla scelta di alcuni obiettivi che, nell'arco di un anno e mezzo, possono portare al conseguimento di risultati concreti. È, comunque, molto urgente che tali interventi vengano attuati e che si operino le appropriate scelte in termini politici. Ritengo, quindi, che il nostro contributo in sede parlamentare debba muoversi anche su questo terreno. In proposito, mi auguro che altri colleghi possano fornire un contributo maggiore rispetto al mio, nella consapevolezza che la materia in questione rappresenta il punto centrale della politica comunitaria, pur senza trascurare le questioni connesse alla legge che, in sede parlamentare, dovremo portare avanti.

ELIO GABBUCCIANI. Ho ascoltato con grande interesse le dichiarazioni del ministro, che rappresentano un aggiornamento di quanto è già stato affermato, in altre circostanze, dal Presidente del Consiglio, dal ministro degli affari esteri e da altri esponenti del Governo in ordine agli stessi problemi oggetto dell'esposizione introduttiva del ministro Romita. Le parole usate da quest'ultimo nell'esprimere la preoccupazione per il ritardo accusato dal nostro paese nella partecipazione all'elaborazione, a livello comunitario, di proposte relative alla disciplina da predisporre per i paesi comunitari e le numerose altre considerazioni svolte mi hanno riportato al periodo precedente alle elezioni per il Parlamento europeo, quando

da parte delle forze politiche e del Parlamento si discusse a lungo su tali questioni.

Le affermazioni del ministro, infatti, hanno configurato in maniera autorevole (trattandosi del ministro specificamente competente) un quadro a mio avviso complesso e preoccupante della situazione, soprattutto nel momento in cui egli ha sottolineato ancora una volta le difficoltà incontrate dal nostro paese nella partecipazione alla fase iniziale dell'elaborazione delle normative a livello europeo; ciò anche in considerazione della notevole diversità tra le realtà dei vari paesi comunitari, diversità di cui devono tenere conto i tecnici che concorrono alla redazione dei testi normativi. La nostra partecipazione a tale fase incontra spesso notevoli difficoltà. Si tratta di un problema che si pone ormai da molto tempo, in ordine al quale il ministro Romita si è espresso in termini di difficoltà, da parte del nostro paese, a perseguire una maggiore presenza ed incisività nella fase ascendente della preparazione degli atti.

A tale proposito, ritengo che il Governo debba adottare tutte le misure necessarie per accentuare sempre più la nostra presenza nelle sedi tecniche, che operano presso la Comunità economica europea. Tali misure dovranno rispondere, inoltre, all'obiettivo di ridurre quanto più possibile il distacco tra il momento in cui inizia l'elaborazione dei provvedimenti e la stesura definitiva degli stessi, che precede la loro emanazione. A tal fine è indispensabile disporre di tecnici qualificati ed « agguerriti » per tentare di recuperare il ritardo cui si è fatto riferimento, proprio in vista del semestre di presidenza italiana della Comunità economica europea.

Sulla base di tali premesse, desidero riprendere un'affermazione del ministro Romita per sottolineare (possibilmente rafforzandoli) gli orientamenti che devono presiedere all'attività del nostro paese in sede comunitaria. Si tratta dell'affermazione secondo cui è necessario dedicare il massimo impegno (sul piano tecnico e po-

litico), nell'affrontare le questioni di carattere politico, istituzionale ed economico cui ci troviamo di fronte tenendo presente che, anche alla luce degli avvenimenti verificatisi nei paesi dell'Est, dobbiamo puntare ad un ulteriore rafforzamento del ruolo della Comunità economica europea. In presenza di avvenimenti come quelli che si sono verificati all'Est, dovremmo evitare — anche se non mi pare che vi siano segnali preoccupanti in tal senso — di rincorrere i problemi urgenti che si presentano in alcuni paesi, che certamente devono essere presi in considerazione dalla Comunità europea, ma non tanto da abbassare il suo impegno globale al fine di un ulteriore rafforzamento politico-istituzionale.

Svolgerò ora alcune brevi osservazioni in merito alle sollecitazioni del ministro circa i compiti cui saranno chiamati il Parlamento ed il Governo per l'attuazione della legge comunitaria. Anche se quest'ultima — com'è stato giustamente osservato — non rappresenta un toccasana, è pur certo un avvio concreto verso la normalizzazione della situazione esistente. È importante perciò che Governo e Parlamento definiscano i percorsi e i tempi necessari per l'attuazione di tale legge. È vero che gli impegni parlamentari sono numerosissimi, ma non si può prescindere, a mio modo di vedere, da un esame sollecito di questa legge, individuando strutture e strumenti che possano essere deputati ad affrontare con un ruolo primario — mi sia consentito definirlo così — l'esame all'interno del Parlamento.

Al riguardo qualcuno ha fatto cenno al ruolo che dovrebbe svolgere in tal senso la Commissione affari esteri e comunitari, alla quale gli articoli 125, 126 e 127 del Regolamento affidano una serie di funzioni. Tuttavia, proprio tali articoli sono attualmente sottoposti all'esame della Giunta per il regolamento al fine di disciplinare in modo più razionale tutta la materia dei rapporti della Commissione affari esteri e comunitari con il Parlamento europeo, oltretutto con il Consiglio d'Europa e le altre sedi comunitarie.

Stante tale situazione e in vista delle prossime scadenze, soprattutto se vogliamo operare uno sforzo nella direzione qui indicata, nel senso cioè di cercare di recuperare i ritardi del Governo e del Parlamento nell'adeguamento della nostra legislazione a quella comunitaria, è necessario non solo individuare con maggiore precisione il soggetto cui affidare determinati compiti, ma anche creare le opportune strutture tecnico-amministrative all'interno della Camera e del Senato. Per quanto riguarda la Camera dei deputati, per il momento potrebbe essere avanzata la proposta che questa Commissione sia deputata a questa funzione, sia pure consultando le Commissioni di merito.

Conseguentemente dobbiamo cominciare a pensare seriamente ad un rafforzamento delle strutture sia della Commissione affari esteri, sia del Servizio rapporti comunitari ed internazionali, perché sia possibile affrontare la mole di lavoro che ci attende nei prossimi mesi. Se non disporremo di tali strutture, il lavoro sarà ugualmente assolto nel miglior modo possibile grazie alla volontà di chi è preposto a tale incarico, ma è evidente che una maggiore preparazione tecnica renderebbe tutto più agevole.

Non ho molto da aggiungere, ma su quest'ultima questione relativa alla necessità di adeguare le strutture e gli strumenti che rendano più rapide le decisioni del Parlamento, mi preme ribadire che il passaggio obbligato è rappresentato da un netto salto di qualità e di quantità di determinate Commissioni e strutture della Camera, altrimenti non sarà possibile corrispondere alle nuove necessità derivanti dalla legge comunitaria.

Chiedo scusa ai colleghi per aver usato termini forse un po' troppo espliciti, ma poiché esiste già un Servizio rapporti comunitari ed internazionali dotato di personale altamente qualificato, a cui va da parte nostra la massima stima, ritengo necessario recuperare una politica di integrazione di personale in grado di coprire le nuove esigenze.

ARISTIDE GUNNELLA. Innanzitutto devo scusarmi con il ministro e con i colleghi per il ritardo con cui sono arrivato in Commissione dovuto al prolungamento di una discussione piuttosto delicata inerente al coordinamento della spesa, su cui la Presidenza del Consiglio ha assunto una decisione che viene ad integrarsi con taluni aspetti dell'attività del Parlamento.

Nel ringraziare il ministro per essere qui presente, mi preme sottolineare che il Comitato permanente per gli affari europei di questa Commissione aveva iniziato una serie di contatti per affrontare con maggiore approfondimento le problematiche comunitarie. Più in particolare, nei giorni 19 e 20 febbraio il Comitato si recherà a Bruxelles per un incontro con Delors e con altri commissari e funzionari al fine di stabilire un contatto più stretto tra la nostra Commissione e quella corrispondente della Comunità europea.

Le questioni poste dal ministro davanti al Comitato permanente per gli affari europei erano di notevole rilevanza, per cui abbiamo ritenuto che la nostra Commissione dovesse essere direttamente investita dei problemi, lasciando comunque al Comitato il compito di stringere i contatti più intensi.

Come Comitato permanente per gli affari europei e come Commissione affari esteri e comunitari dobbiamo assumere l'impegno di tenere contatti più frequenti per coadiuvare il ministro nel suo intento di giungere al più presto all'approvazione di un leggequadro e dei relativi provvedimenti di accompagnamento. Pertanto, chiedo al presidente di avviare gli opportuni passi presso la Presidenza della Camera e anche, in via informale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministro per i rapporti con il Parlamento affinché la nostra Commissione sia investita di questa legge-quadro e le venga assegnato anche l'esame in prima istanza dei provvedimenti di accompagnamento.

Senza voler sottrarre alcuna competenza alla Commissione affari costituzionali, ritengo che tale scelta garantirebbe una maggiore uniformità e coerenza nella

delineazione di una politica comunitaria ed internazionale, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti necessari, estremamente importanti sotto l'aspetto politico.

Sarebbe opportuno a mio avviso raggiungere questi obiettivi entro il primo semestre del 1990, poiché dal 1° luglio l'Italia assumerà la presidenza della Comunità europea e sarebbe bene per quel momento aver già approvato la legge quadro ed il maggior numero possibile di direttive e regolamenti comunitari, in modo tale da poter assumere delle iniziative politiche e soprattutto offrire un esempio di europeismo praticato non solo a parole, ma anche attraverso le necessarie modificazioni della legislazione nazionale.

Ritengo necessario sottolineare con decisione questa esigenza e auspicio che la Commissione affari esteri, per la parte di sua competenza, si faccia carico di approfondire le questioni relative ai rapporti comunitari.

Condivido pienamente le osservazioni del collega Gabbuggiani, relative ai problemi organizzativi e ritengo che il presidente debba farsi interprete delle nostre necessità: non si tratta più di condurre discussioni generiche, ma di approntare iniziative, esaminare disegni di legge, direttive e regolamenti da sottoporre alle Commissioni di merito, di prevedere la formazione di comitati congiunti in modo da sbrigare il lavoro celermente; altrimenti, la politica della Comunità, che oggi è ancora politica estera in un quadro generale, non avrebbe significato. Dobbiamo far sì che dopo il 1993 tale materia diventi un elemento di politica interna della Comunità.

È indispensabile, pertanto, un rafforzamento delle strutture poste a disposizione della Commissione: dovremmo avere giornalmente, per esempio, la rassegna stampa relativa ai problemi comunitari; tutti i membri dovrebbero essere aggiornati sulle principali decisioni che la Comunità europea settimanalmente assume (come già avviene per il Parlamento europeo), in modo tale da assicurare concre-

tezza ai lavori del comitato e garantire una maggiore completezza nel riferire alla Commissione i dati essenziali su cui poi questa dovrà decidere. Il Comitato, in sostanza, deve riuscire ad avere una funzione propedeutica ed istruttoria rispetto al momento decisionale.

Desidero anche invitare i colleghi membri del Comitato permanente per gli affari europei ad essere presenti con più continuità alle riunioni; ricordo, in particolare al collega Gangi, che dal 18 al 20 febbraio dovremo essere tutti presenti a Bruxelles in modo da garantire una rappresentanza globale della Commissione e non solo quella di alcuni partiti.

Desidero, infine, sollevare una questione che mi sembra di grande rilievo. I regolamenti comprendono tutta la gamma di attività del Parlamento: occorre individuare una forma di delega, magari prevedendo dei comitati istruttori comuni tra la nostra Commissione e le Commissioni di merito per i singoli argomenti, altrimenti i circa 200 regolamenti e direttive, che saranno attribuiti al nostro esame nella cornice della legge comunitaria, avranno adempimento tra dieci anni. Tutti, infatti, conosciamo la lunghezza dei tempi tecnici necessari e le difficoltà che tali adempimenti comportano. Proprio per la responsabilità che l'Italia verrà ad assumere nel secondo semestre del 1990 con la presidenza della Comunità euro-

pea, e per la rapidità con cui ci avviciniamo al 1992, è quanto mai necessario evitare contraddizioni tra la legislazione nazionale vigente, o *in fieri*, e le direttive comunitarie; occorre pertanto un unico punto di riferimento che consenta una visione globale delle questioni.

Invito il presidente Piccoli a farsi interprete di questa esigenza, insieme al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per i rapporti con il Parlamento, presso la Presidenza della Camera e la Conferenza dei presidenti di gruppo, affinché tale problema venga risolto nel più breve tempo possibile. È infatti indispensabile sciogliere questo nodo, se veramente crediamo nella nostra partecipazione alla costruzione europea.

PRESIDENTE. Dobbiamo sospendere la seduta per l'imminenza di votazioni in aula. Poiché queste dureranno a lungo, invito il ministro a rinviare la sua replica ad un'altra seduta, per evitare che argomenti così importanti vengano affrontati in tempi ridotti.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali alle 17,30.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

# CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

(Aula Giunte presso il servizio prerogative e immunità).

### **ORE 15**

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Comunicazioni del Presidente.

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

(Aula XII Commissione)

**ORE 14**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (*Approvato dal Senato*) (4414).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione*).

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione*).

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).

(*Parere della I Commissione*).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).

(*Parere della X e della XIII Commissione*).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).

(*Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione*).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).*

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).

*(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).*

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).*

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

\* \* \*

## ***Venerdì 9 febbraio***

(Aula XII Commissione)

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza *(Approvato dal Senato)* (4414).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione).*

GARAVAGLIA ed altri: Nuove norme per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze, per il recupero dei tossicodipendenti, per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope (1422).

*(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).*

PELLICANÒ: Norme relative al traffico degli stupefacenti e al trattamento dei tossicodipendenti (2976).  
(Parere della I Commissione).

TEODORI ed altri: Legalizzazione della cannabis indica (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (3095).  
(Parere della X e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (3381).  
(Parere della I, della III, della V, della IX, della X e della XI Commissione).

RONCHI ed altri: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero, e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (3395).  
(Parere della I, della III, della IV, della V, della X e della XI Commissione).

TEODORI ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (3461).  
(Parere della I, della V, della VI, della IX, della X e della XI Commissione).

BENEVELLI ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (3659).  
(Parere della I, della III, della IV, della V, della VII e della XI Commissione).

POGGIOLINI ed altri: Norme per la costituzione dei centri di socio-riabilitazione dei tossicodipendenti (4246).  
(Parere della I, della V e della XI Commissione).

Relatori: Casini Carlo, per la II Commissione; Artioli, per la XII Commissione.

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari)  
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

(Aula della V Commissione).

**ORE 10,30**

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del Ministro del tesoro senatore Guido Carli sui rapporti di cooperazione economica con i paesi dell'Europa orientale, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza italiana della CEE.

\* \* \*

## COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente) e IX (Trasporti)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

(Aula della IX Commissione).

**ORE 12**

**In sede referente.**

*Esame del disegno e della proposta di legge:*

Istituzione di un fondo per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (3527).

*(Parere della I e della V Commissione).*

SANGUINETI ed altri: Norme per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa, in sede propria, ed infrastrutture di interscambio metropolitane (1201).

*(Parere della I, della V e della VI Commissione).*

Relatori: Botta e D'Addario, per la VIII Commissione; Bonsignore e Ridi, per la IX Commissione.

\* \* \*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,  
della Presidenza del Consiglio e interni)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 9**

**Comitato dei nove.**

Esame del disegno di legge n. 2924 e delle abbinate proposte di legge, concernenti ordinamento delle autonomie locali.

---

**ORE 10**

**Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 2,  
del regolamento.**

*Disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque (4546).

(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Gei.

\* \* \*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 9**

**In sede legislativa.**

*Discussione del disegno di legge:*

Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3962).

(*Parere della V e della IX Commissione*) — Relatore: Mastrantuono.

---

**In sede referente.**

*Esame delle proposte di legge:*

VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*).

MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513).

(*Parere della I, della IV, della V e della XI Commissione*).

VIOLANTE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518).

(*Parere della I, della IV, della V, della VII e della XI Commissione*).

CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570).

(*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

Relatore: Nicotra.

*Esame della proposta di legge:*

COLOMBINI ed altri: Nuove norme in materia di procedimento per la convalida di sfratto (1816).

(Parere della I, della V, e della VIII Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Bargone.

*Esame delle proposte di legge:*

TESTA ANTONIO: Provvedimenti per la lotta alla criminalità ed ai sequestri di persona a scopo di estorsione (3389).

(Parere della I e della XI Commissione).

SCARLATO: Disposizioni contro i sequestri di persona a scopo di estorsione (4155).

(Parere della I Commissione).

Relatore: Vairo.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

BALBO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (4395).

NICOTRA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (4401).

(Parere della I Commissione) — Relatore: Mastrantuono.

*Esame delle proposte di legge:*

MELLINI ed altri: Abolizione della pena di morte nelle leggi penali di guerra (4157).

(Parere della I e della IV Commissione).

LANZINGER ed altri: Abrogazione delle norme sulla pena di morte nelle leggi militari di guerra (4159).

(Parere della I e della IV Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Relatore: Mellini.

---

DELIBERAZIONE DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 144 DEL REGOLAMENTO, IN TEMA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE.

***Mercoledì 14 febbraio***

---

**ORE 9**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 3641 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).

\* \* \*

## **III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari esteri e comunitari)**

—\*—

***Giovedì 8 febbraio***

---

**ORE 9,30**

Comunicazioni del Presidente sulle attività dei Comitati permanenti.

\* \* \*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 9,30**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, recante istituzione della « Cassa sottufficiali della regia aeronautica » (3758).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione)* — Relatore: Perrone.

Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4274).

*(Parere della V e della VIII Commissione)* — Relatore: Perrone.

Corresponsione della retribuzione ai militari di truppa detenuti *(Approvato dalla IV Commissione del Senato)* (4242).

*(Parere della I, della II e della V Commissione)* — Relatore: Savio.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata (3896).

Relatore: Caccia.

---

**ORE 15,30**

**Comitato ristretto.**

Esame dei provvedimenti nn. 1709, 2527, 2841 e 3537, concernenti l'estensione dell'esonero dal servizio militare di leva.

\* \* \*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 9,15**

**In sede consultiva.**

*Parere sugli emendamenti al disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materie di pubblico impiego (4468-A).

*(Parere all'Assemblea) — Relatore Carrus.*

*Parere sugli emendamenti al disegno di legge:*

Ordinamento delle autonomie locali (2924-113-236-360-711-805-1565-2240-2295-2590-2952-3441/A).

*(Parere all'Assemblea) — Relatore: Carrus.*

\* \* \*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 9**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (*Approvato dal Senato*) (3870).

(*Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione*) —  
Relatore: Piro.

---

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del testo unificato del disegno e della proposta di legge:*

Automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione (2257).

(*Parere della II, della V, della IX e della X Commissione*).

BELLOCCHIO ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche (885).

(*Parere della I, della II, della III, della V e della IX Commissione*).

Relatore: Usellini.

*Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:*

Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Venezia per l'anno 1989 ed altre lotterie nazionali a decorrere dall'anno 1990 (3852).

(*Parere della I e della V Commissione*).

PATRIA ed altri: Nuove norme in materia di lotterie (2062).  
(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

Senatori ZANELLA ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991 le lotterie di Taormina, Sanremo, Foligno e del Garda (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3053-bis).  
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

CORSI ed altri: Nuove norme in materia di lotteria (2452).  
(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

DI DONATO: Nuove norme in materia di lotterie (2484).  
(Parere della I, della III, della V, della VII, della XI e della XII Commissione).

MASTRANTUONO ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (3996).  
(Parere della I, della V e della VII Commissione).

FIANDROTTI: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (65).  
(Parere della I, della V e della XII Commissione).

PIRO: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (474).  
(Parere della I e della V Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (975).  
(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione).

BELLOCCHIO ed altri: Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 933, concernente il regime giuridico e tributario delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza (1126).  
(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione).

CAPPIELLO ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1231).  
(Parere della I, della V e della XII Commissione).

BUFFONI ed altri: Nuove disposizioni sulle lotterie, tombole e pesche organizzate da associazioni ricreative, culturali e sportive senza fini di lucro (1905).  
(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione).

BERSELLI: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Imola (592).  
(Parere della I, della V, della VIII e della X Commissione).

MICHELI: Istituzione per il triennio 1988-1990 della « Lotteria nazionale città di Foligno » (714).

*(Parere della I, della V, della VII e della X Commissione).*

AULETA ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Amalfi (882).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).*

BRUZZANI ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria Montecatini Terme d'Europa (1381).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).*

BELLOCCHIO e FERRARA: Istituzione della Lotteria di Caserta (1383).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).*

CAMBER: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la Lotteria di Trieste (1537).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).*

PIREDDA: Autorizzazione alla effettuazione della lotteria nazionale Sartiglia Folklore equestre in Sardegna collegata con l'effettuazione della corsa equestre Sartiglia di Oristano (1625).

*(Parere della I, della V e della X Commissione).*

SOLAROLI e SERRA: Istituzione della lotteria « Dino Ferrari » di Imola (2066).

*(Parere della I, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della X Commissione).*

NARDONE ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Benevento (2147).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della XI Commissione).*

BORGOGGIO e PATRIA: Istituzione della lotteria del palio di Asti (2199).

*(Parere della I, della III, della V e della VII Commissione).*

FILIPPINI GIOVANNA: Istituzione della lotteria della Riviera adriatica (2239).

*(Parere della III, della V, della VII e della X Commissione).*

SANGUINETI ed altri: Istituzione della lotteria internazionale « Cristoforo Colombo » (2271).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).*

TORCHIO ed altri: Istituzione della lotteria « Fiera di Cremona » (2283).

*(Parere della I, della III, della V e della X Commissione).*

GEI ed altri: Lotteria nazionale del lago di Garda (2460).

*(Parere della I, della V e della X Commissione).*

BULLERI: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria delle antiche repubbliche marinare » (2511).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).*

PERRONE: Istituzione della lotteria della città di Taormina (2549).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).*

BIANCHINI ed altri: Istituzione della lotteria nazionale abbinata al « Niballo », palio di Faenza (2558).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).*

MAINARDI FAVA e GRILLI: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Salsomaggiore Terme (2684).

*(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XII Commissione).*

FIORI: Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale di Foligno (2715).

*(Parere della I, della V e della VII Commissione).*

CARIA ed altri: Istituzione della lotteria nazionale di Iglesias (2877).

*(Parere della I, della III, della V e della VII Commissione).*

ROSINI ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria internazionale « Centomiglia velica » del Garda (3244).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della X Commissione).*

RIVERA ed altri: Autorizzazione ad effettuare la « Lotteria Mondiali '90 » collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990 (3370).

*(Parere della III, della V, della VII e della VIII Commissione).*

BORGOGLIO ed altri: Istituzione della lotteria della Cavalcata Aleramica (3404).

*(Parere della III, della V, della VII e della X Commissione).*

BASSANINI ed altri: Istituzione della « Lotteria del Mare » e destinazione dei relativi utili al risanamento del Mare Adriatico (3665).

*(Parere della I, della V e della VIII Commissione).*

CRISTONI ed altri: Autorizzazione ad effettuare negli anni 1989, 1990 e 1991, la lotteria « Maratona d'Italia - Carpi » (3922).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della XII Commissione).*

FIORI: Istituzione della lotteria nazionale di Roma per il Palio della mezzaluna e la Regata di Sant'Ippolito (4045).

*(Parere della I, della V e della VIII Commissione).*

POLI BORTONE ed altri: Autorizzazione ad effettuare la lotteria di Lecce (4123).

*(Parere della I, della III e della V Commissione).*

CAVERI: Istituzione della « Lotteria della Valle d'Aosta » (4265).

*(Parere della I, della III, della V, della VII e della VIII Commissione).*

Relatore: Ravasio.

---

**In sede consultiva.**

*Parere sul disegno e sulla proposta di legge:*

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato *(approvato dal Senato)* (3755).

*(Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento).*

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).  
(Parere alla X Commissione) — Relatore: Usellini.

—

**ORE 12,30**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 9,30**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (*Approvata dalla VII Commissione della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione del Senato della Repubblica*) (3850-B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Portatadino.

*Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge:*

Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926).

(*Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*).

GELLI ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245). (*Parere della I, della III, della V e della XI Commissione*).

POLI BORTONE ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

(*Parere della I, della III, della IV, della V e della XI Commissione*).

Relatore: Portatadino.

---

**In sede referente.**

*Esame del disegno di legge:*

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'esercito presso l'accademia militare, la scuola ufficiali dei carabinieri, la scuola di applicazione e la scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie (*Approvato dalla IV e dalla VII Commissioni riunite del Senato*) (4428).

(*Parere della I e della V Commissione, nonché della IV Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento*) — Relatore: Buonocore.

—

**ORE 13**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

—

**ORE 15,30**

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 2365 e 3335, concernenti il divieto dell'interruzione pubblicitaria nei film.

\* \* \*

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 8,30**

*Svolgimento di interrogazioni:*

PAZZAGLIA n. 5-00816: Manutenzione S.S. Olbia-Oschiari (11 luglio 1988).

POLI BORTONE n. 5-00982: Infrasad Progetti SpA di Lecce (26 ottobre 1988).

MARTINAT e TATARELLA n. 5-01025: Diga di Place Moulin (11 novembre 1988).

PACETTI ed altri n. 5-01449: Indagine su operato provveditorato alle opere pubbliche delle Marche (2 maggio 1989).

VALENSISE n. 5-01733: Realizzazione dorsale delle Serre in provincia di Catanzaro (11 ottobre 1989).

VALENSISE n. 5-00840: Bacino Diga Alto Esaro (CS) (20 luglio 1988).

MANNA n. 5-00958: Disinquinamento Golfo di Napoli (12 ottobre 1988).

SANNELLA (5-01866): Impianto di trattamento acque di rivegetazione delle olive in comune di Martina Franca (30 novembre 1989).

---

**ORE 9**

**In sede consultiva.**

*Seguito del parere sul disegno di legge:*

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (4314).

(Parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento alla XII Commissione) — Relatore: Galli.

*Seguito del parere sul disegno di legge:*

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).  
(*Parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento alla I Commissione*) — Relatore: Botta.

---

**ORE 10**

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 3097, 330, 1040, 1041, 1371, 1372, 2273 e 3045, concernenti l'edilizia residenziale.

---

**ORE 15**

**In sede referente.**

*Esame della proposta di legge:*

BOTTA ed altri: Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per il triennio 1988-1990 ed estensione del programma straordinario di interventi edilizi all'organizzazione addestrativa e mobile dell'Arma dei Carabinieri, nonché alla realizzazione di alloggi di servizio per il personale dipendente (2467).  
(*Parere della I, della II, della IV, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Manfredi.

\* \* \*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 9**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

ANGELONI ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e San Salvo (715).

*(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

CIAFARDINI ed altri: Utilizzazione a titolo gratuito per i mezzi pesanti del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e Termoli (761).

*(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

DONATI ed altri: Divieto di circolazione per i mezzi pesanti sulla strada statale Adriatica nel tratto Rimini-Termoli (2469).

*(Parere della II Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

CEROFOLINI: Utilizzazione a titolo gratuito per i mezzi pesanti del tratto di autostrada A-10 fra i caselli Genova-Sampierdarena e Genova-Voltri (3478).

*(Parere della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Relatore: Savio.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

ANIASI ed altri: Norme in materia di sicurezza della circolazione e disciplina dell'attività delle imprese di riparazione dei veicoli a motore (267).

*(Parere della I, della II, della V e della X Commissione).*

RIGHI ed altri: Disciplina e qualificazione delle attività di autoriparazione (719).

*(Parere della I, della II, della V, della VII e della X Commissione).*

Relatore: Cerofolini.

\* \* \*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione) — Relatore: Orsini Bruno.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

Senatori ALIVERTI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4473).

BIANCHINI ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (3891).

DONAZZON ed altri: Rifinanziamento e modifiche del fondo nazionale per l'artigianato (4219).

(Parere della V Commissione) — Relatore: Bianchini.

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

Relatore: Napoli.

---

**ORE 15****Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 4521-270-343-475-658-663-682-897-1358-1359-1360-1622-1694-2006-2247-2416-2417-2571-2607-2806-2968-3380, concernenti interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

---

**ORE 16,30****Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.****ORE 17***Svolgimento di interrogazioni:*

POLIDORI ed altri: n. 5-00489 (Accordo tra le organizzazioni sindacali FIOM, FIM, UILM e Deltasider di Piombino) (3 febbraio 1988).

PACETTI: n. 5-01009 (Iniziative per l'estensione del prepensionamento nel settore della metalmeccanica e per l'inserimento di nuove risorse professionali in relazione all'accordo fra Intersind, Società Fincantieri e organizzazioni sindacali FIOM, FIM, UILM) (7 novembre 1988).

CIPRIANI e TAMINO: n. 5-01374 (Sulla prospettata liquidazione della società Geo-Italia) (5 aprile 1989).

CIPRIANI ed altri: n. 5-01462 (Sulla società Enidata del gruppo ENI) (4 maggio 1989).

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: n. 5-01582 (Sulle iniziative da intraprendere nei confronti della SAIPEM di San Donato Milanese) (6 luglio 1989).

STRADA: n. 5-01929 (Sul disegno di legge del Governo presentato nel dicembre 1987 per uno studio delle aziende partecipate REL) (23 gennaio 1990).

STRADA: n. 5-01930 (Sulla vicenda della Europhon) (23 gennaio 1990).

PRANDINI: n. 5-01943 (Sul blocco di erogazione dei contributi da parte del Mediocredito Centrale nei confronti di diverse imprese di fusione produttrici di getti in ghisa e acciaio) (25 gennaio 1990).

PRANDINI e PACETTI: n. 5-01944 (Sulle iniziative avviate dal Ministero per bloccare la paralisi della legge n. 49 del 1985) (25 gennaio 1990).

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

**ORE 9**

**In sede legislativa.**

*Seguito della discussione del testo unificato:*

SCOVACRICCHI ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (*Approvato dalla XI Commissione permanente Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati e modificato dalla XI Commissione permanente Lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica*) (399, 458, 1716, 1748-B).

(*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Battaglia Pietro.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

Senatori PIZZOL ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3838).

(*Parere della I e della V Commissione*).

PIRO ed altri: Estensione ai dipendenti dell'ex carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro dei benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (188).

(*Parere della V Commissione*).

FERRARI MARTE e FIANDROTTI: Estensione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, a talune categorie del personale di concetto delle amministrazioni dello Stato (957).

(*Parere della V Commissione*).

ARMELLIN: Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, concernente integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (3154).

*(Parere della I e della V Commissione).*

PIERMARTINI: Estensione al personale di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena dei benefici di cui al decreto del presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, recante riordinamento delle ex carriere speciali (3754).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

Relatore: Nucci Mauro.

*Discussione del disegno di legge:*

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente Ferrovie dello Stato (4480).

*(Parere della I e della V Commissione, parere della IX Commissione ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 93) — Relatore: Malvestio.*

---

### In sede consultiva.

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale e degli istituti di credito di diritto pubblico *(Approvato dalla VI Commissione della Camera)* (3124-A).

*(Parere all'Assemblea) — Relatore: Gelpi.*

*Parere sul disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego (4468-A).

*(Parere all'Assemblea) — Relatore: Gelpi.*

*Parere sul disegno di legge:*

Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato *(Approvato dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica)* (4465).

*(Parere alla I e alla II Commissione) — Relatore: Gelpi.*

*Parere sul testo unificato delle proposte di legge nn. 466-2411-2413:*

Insider trading.

*(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Gelpi.*

*Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 4227-1058-1107-3593:*

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria.

*(Parere alla XII Commissione)* — Relatore: Cimmino.

—

**Comitato ristretto.**

Esame del disegno di legge n. 4319 (Corpo forestale).

—

**ORE 15**

**Comitato ristretto.**

Esame della proposta di legge n. 463 (Consulenti del lavoro).

\* \* \*

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 9,30**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

SARETTA: Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (2733).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

TAGLIABUE ed altri: Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (2935).

*(Parere della I, della II e della V Commissione).*

Relatore: Del Donno.

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

Senatori VENTRE ed altri: Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane *(Approvata dal Senato)* (3680).

*(Parere della I Commissione) — Relatore: Brunetto.*

*Esame della proposta di legge:*

STRUMENDO ed altri: Istituzione del collegio professionale dei depositari di medicinali (1685).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) — Relatore: Tagliabue.*

---

**In sede legislativa.***Discussione delle proposte di legge:*

Senatori SALERNO ed altri: Norme disciplinanti l'informazione sui prodotti da fumo (*Approvata dalla X Commissione del Senato*) (4153).  
(*Parere della I, della II, della VI, della VII e della X Commissione*).

SEPPIA: Regolamentazione della pubblicità di qualsiasi prodotto da fumo nazionale od estero (555).  
(*Parere della II, della VI, della VII e della X Commissione*).

TESTA ENRICO ed altri: Norme concernenti l'educazione ed informazione sui danni del fumo, divieto di fumare in determinati locali, e la pubblicità dei prodotti da fumo (827).  
(*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione*).

FERRARINI ed altri: Norme per scoraggiare la pratica del fumo (1039).  
(*Parere della II e della X Commissione*).

TAMINO ed altri: Norme per la tutela della salute dalla nocività dei prodotti da fumo (1108).  
(*Parere della I, della II, della VII, della IX, della X e della XIII Commissione*).

TAGLIABUE ed altri: Norme per la prevenzione e la limitazione dei danni derivanti dal tabagismo e per la regolamentazione della propaganda dei prodotti da fumo (1202).  
(*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della IX e della X Commissione*).

GARAVAGLIA ed altri: Norme concernenti la pubblicità informativa dei prodotti da fumo (1735).  
(*Parere della I, della II, della VII, della IX e della X Commissione*).

FIORI: Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico e divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo (1808).  
(*Parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X e della XI Commissione*).

TESTA ANTONIO ed altri: Norme disciplinanti il divieto di fumare (2235).  
(*Parere della I, della II e della X Commissione*).

ANGELINI PIERO ed altri: Modificazioni della normativa sul divieto di fumare in determinati locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico e regolamentazione dell'attività di propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo (2480).  
(*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX e della X Commissione*).

Relatore: Saretta.

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

*(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).*

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

*(Parere della I, della V e della XI Commissione).*

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

*(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).*

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

*(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X e della XIII Commissione).*

Relatore: Volponi.

---

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

**ORE 10**

**In sede referente.**

*Seguito dell'esame della proposta di legge:*

GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori (4009).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione) — Relatore: Pellizzari.

*Esame della proposta di legge:*

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (4339).

(Parere della V e della X Commissione) — Relatore: Rabino.

*Esame delle proposte di legge:*

CRESCENZI ed altri: Disposizioni in materia di usi civici (817).

(Parere della I, della V e della VI Commissione, nonché della II Commissione ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

FERRARI MARTE ed altri: Dichiarazione di estinzione di usi civici e diritti di promiscuo godimento (932).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

NICOTRA: Dichiarazione di estinzione degli usi civili e dei diritti di godimento promiscuo e soppressione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici (2275).

(Parere della I e della XI Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

VALENSISE ed altri: Modifica ed integrazione dell'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, ai fini della definizione delle controversie sugli usi civici (2567).

(Parere della VI Commissione, nonché della II Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento).

**BRUNI FRANCESCO** ed altri: Nuove norme concernenti i diritti di uso civico (4035).

*(Parere della I, della II, della V e della VII Commissione).*

Relatore: Bruni Francesco.

---

**Comitato ristretto.**

Esame delle proposte di legge nn. 61, 626, 745, 1832, 3185, 3669, 3721, 3874, 4143, 4402 e 4467 concernenti « Norme in materia di recepimento delle direttive CEE sugli uccelli selvatici e disciplina della caccia ».

\* \* \*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la ristrutturazione e riconversione industriale**  
**e per i programmi delle partecipazioni statali**

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

(Via del Seminario, 76 – Aula Commissione – IV Piano)

**ORE 10**

**Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
DI INCHIESTA**

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali similari**

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

**ORE 12,30**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.**

\* \* \*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—\*—

*Giovedì 8 febbraio*

---

(Ufficio del Presidente - Palazzo Montecitorio)

**ORE 8,30**

Gruppo di lavoro n. 2: sulla ricostruzione industriale.

\* \* \*

## RELAZIONI PRESENTATE

—\*—

### *III Commissione (Affari esteri):*

Ratifica ed esecuzione del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984 (4374-A).

Relatore: Martini.

\* \* \*

**INDICE DELLE CONVOCAZIONI****Giovedì 8 febbraio**

	<i>Pag.</i>
	—
<b>GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .</b>	<b>III</b>
ORE 15 - Plenaria.	
<b>COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) . . . . .</b>	<b>IV</b>
ORE 14 - Referente (Aula XII Commissione).	
<b>COMMISSIONI RIUNITE (III e V) . . . . .</b>	<b>VII</b>
ORE 10,30 - Audizione Ministro del tesoro (Aula V Commissione).	
<b>COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) . . . . .</b>	<b>VIII</b>
ORE 12 - Referente (Aula IX Commissione).	
<b>I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI . . . . .</b>	<b>IX</b>
ORE 9 - Comitato dei nove.	
ORE 10 - Parere articolo 96-bis.	
<b>II GIUSTIZIA . . . . .</b>	<b>X</b>
ORE 9 - Legislativa - Referente - Deliberazione indagine conoscitiva.	
<b>III AFFARI ESTERI E COMUNITARI . . . . .</b>	<b>XIII</b>
ORE 9,30 - Comunicazioni del Presidente.	

	<i>Pag.</i>
<b>IV DIFESA</b> . . . . .	XIV
ORE 9,30 - Legislativa.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
<b>V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE</b> . . . . .	XV
ORE 9,15 - Consultiva.	
<b>VI FINANZE</b> . . . . .	XVI
ORE 9 - Referente - Legislativa - Consultiva.	
ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza.	
<b>VII CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE</b> . . . . .	XXI
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 15,30 - Comitato ristretto.	
<b>VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI</b> . . . . .	XXIII
ORE 8,30 - Interrogazioni.	
ORE 9 - Consultiva.	
ORE 10 - Comitato ristretto.	
ORE 15 - Referente.	
<b>IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI</b> . . . . .	XXV
ORE 9 - Referente.	
<b>X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO</b> . . . . .	XXVII
ORE 9,30 - Referente.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	
ORE 16,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 17 - Interrogazioni.	
<b>XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO</b> . . . . .	XXIX
ORE 9 - Legislativa - Consultiva - Comitato ristretto.	
ORE 15 - Comitato ristretto.	

	<i>Pag.</i>
	—
<b>XII AFFARI SOCIALI</b> . . . . .	XXXII
ORE 9,30 - Referente - Legislativa - Referente - Ufficio di Presidenza.	
<b>XIII AGRICOLTURA</b> . . . . .	XXXV
ORE 10 - Referente - Comitato ristretto.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI</b> . . . .	XXXVII
ORE 10 - Ufficio di Presidenza.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI</b> . . . . .	XXXVIII
ORE 12,30 - Ufficio di Presidenza.	
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981</b> . . .	XXXIX
ORE 8,30 - Gruppo lavoro n. 2.	

---

**Venerdì 9 febbraio**

<b>COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)</b> . . . . .	V
ORE 9,30 - Referente (Aula XII Commissione).	

---

**Mercoledì 14 febbraio**

<b>II GIUSTIZIA</b> . . . . .	XII
ORE 9 - Comitato ristretto.	